

IL
DOTTOR
VOLGARE,

O V V E R O

IL COMPENDIO
 DI TUTTA LA LEGGE CIVILE,
 CANONICA, FEUDALE, e MUNICIPALE, nelle
 cose più ricevute in pratica;

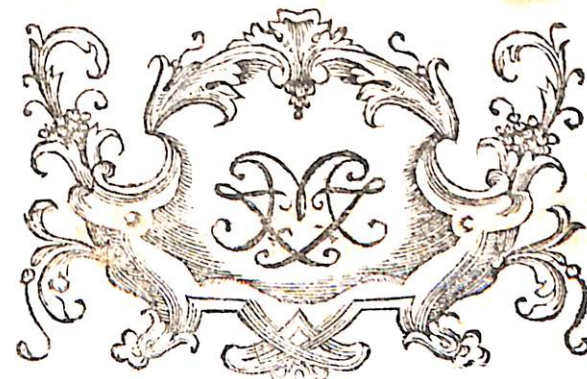
Moralizzato in Lingua Italiana

DA GIO: BATTISTA DE LUCA

PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA,
 AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA,
 con l'istess' ordine del detto TEATRO.

TOMO TERZO.

GATTINI
 D
 80/3



DONO EREDI DI

IN COLONIA, NICOLA E NICOLETTA GATTINI
 A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.
 M. DCC. XL.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

I N D I C E³ DE' CAPITOLI D E L

LIBRO SESTO DELLA DOTE, E DE' LUCRI DOTALI.

CAPITOLO PRIMO.

Delle diverse specie di Dote : E di quali si tratta nel presente libro. Della sua origine; e da qual legge la Dote sia introdotta: E se sia lecita, ovvero illecita: O (all'incontro) se sia necessaria per il Matrimonio carnale, o spirituale.

C A P. II.

Se dalla legge positiva si possa proibire l'uso delle Doti, ovvero se si possa restringere, in maniera che le Doti non passino una certa tassa: Ed in che modo vadano intese queste leggi, o riforme moderatorie: E delle dispense, che vi si sogliono concedere.

C A P. III.

Dell'obbligo del padre di dotare la figlia.

C A P. IV.

Dell'altre persone obbligate dalla legge a dotare.

C A P. V.

Dell'obbligo di dotare, il quale parimente nasca dalla legge, negli beni del Fidecommisso de' Maggiori, li quali siano già morti; cioè, se per tal'effetto si possano alienare, ovvero assegnare i beni del Fidecommisso.

Dell'obbligo di dotare, il quale nasca dalla disposizione dell'uomo, e non dalla legge; come particolarmente sono i legati, e le altre disposizioni, che si fanno della Dote; se; e di qual Dote, ovvero di qual Matrimonio si debba intendere, o di qual sorte di persone.

C A P. VII.

Delli rimedj, e delle azioni, e privilegi, che spettano alle donne da dotarsi contro coloro, li quali siano tenuti a dotare, ed in qual tempo, ed in qual modo si possano esercitare.

C A P. VIII.

Delle conditioni, patti, vincoli, e pesi, che si mettono nella Dote da costituirsi, ovvero alla costituita; quando si debbano attendere, o (all'incontro) dalla legge siano viziati, e si possano disprezzare.

C A P. IX.

Dell'ordine, il quale si deve tenere tra più donne, se quali abbiano la stessa azione di esser dotate dalla medesima persona, ovvero dal medesimo patrimonio.

C A P. X.

Della tassa della Dote congrua, e di paragio, come si debba fare, e quando si dica congrua, o nò.

C A P. XI.

Dell'espressa, o presunta prova della costituzione della Dote. Ed in qual nome, ovvero con quali robbe s'intenda fatta, e con qual' animo: Da che dipenda la natura della dote; cioè quando sia avventizia, e quando profettizia: E degli effetti, che da ciò risultano:

C A P. XII.

Quando la Dote si dica di specie, ovvero di quantità; e se le robbe siano date stimate, o inestimate; e degli effetti, che da ciò nascano.

C A P. XIII.

Se la Dote abbia privilegio alcuno in quelle robbe, le quali regolarmente non siano in libero commercio: Come (per esempio) sono li Feudi, e li beni giurisdizionali, ovvero gli enfiteutici, e cose simili: Ed anche se sia privilegiata circa le persone, le quali per altro fossero proibite d'alienare, o di contrarre senza certe solennità: E sono (per esempio) i minori, le donne, e simili.

C A P. XIV.

Della Dote inofficiosa, ed anche della simulata, o della fraudolenta, e dell'eccessiva.

C A P. XV.

Dell'evizione, è dell'esigibilità della Dote: Cioè quando il dotante sia obbligato all'evizione delle robbe date in Dote, o veramente mantener esigibili li debitori, o gli effetti assegnati: Come anche delle diligenze, alle quali sia obbligato il marito per esigere la Dote, in maniera che in suo pregiudizio si debba avere per esatta: E della prova dell'esazione.

C A P. XVI.

Della confessione fatta dal marito di avere ricevuta la Dote; se; e quando provi, o nò la verità: E quando la Dote confessata si possa dire Dote vera.

C A P. XVII.

Dell'alienazione, ovvero dell'obbligo della Dote, e degli altri patti pregiudiziali a quella: Ed anche degli altri effetti pregiudiziali che risultano alla donna dalla sua dotazione: E se a tal effetto basti la Dote promessa, o destinata, ovvero debba essere Dote veramente data.

C A P. XVIII.

Delli frutti della Dote, e degli altri utili di quella spettanti al marito: Ed (all'incontro) delli pesi, alli quali il medesimo sia tenuto.

C A P. XIX.

Delle usure, ovvero interessi della Dote, la quale consiste in quantità: Quando: A chi: E come siano dovute.

C A P. XX.

Della restituzione della Dote; quando si debba fare; ed in che modo: E con tal'occasione si tratta anche dell'assicurazione, mentre dura il matrimonio.

C A P. XXI.

Dell'altre persone, o robbe obbligate alla restituzione della Dote, oltre la persona, e la robba del marito. E particolarmente dell'obbligo del padre, e di quello del Fidecommissso.

C A P. XXII.

Delle persone, alle quali si deve fare la restituzione della Dote: E della successione in essa; ovvero della facoltà di poterne disporre, o nò.

C A P. XXIII.

Del concorso de' creditori del marito, ovvero del dotante: Ed in che cosa la Dote sia in ciò privilegiata.

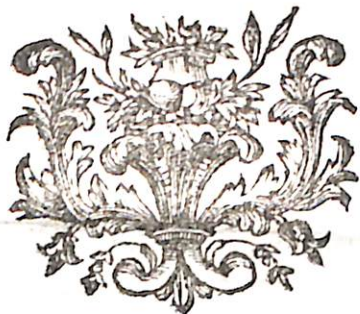
Dell'aumento; se sia vera Dote, e vada regolato nella stessa maniera che la Dote.

Delli Lucri dotali, e de' donativi.

Della Dote delle Monache sopra quelle cose, le quali siano particolari di questa specie, sicchè non siano comuni alla Dote carnale in generale.

Delle robbe Estradotali.

Di alcune generalità remissivamente nella materia della Dote, e de' Lucri.



CAPITOLO PRIMO.

Delle diverse specie di Dote, e di quali si tratta nel presente libro: Della sua origine; e da qual legge la Dote sia introdotta. E se sia lecita, ovvero illecita: O (all'incontro) se sia necessaria per il Matrimonio carnale, o spirituale.

S O M M A R I O.

- 1 La parola Dote in larga significazione che cosa importi.
- 2 Della significazione legale più larga della Dote della Repubblica.
- 3 Della Dote delle Chiese.
- 4 Della Dote di coloro, che si ordinano in sacri.
- 5 Della stretta significazione di quella Dote delle donne, che si maritano.
- 6 Di quella che si dà per le Monache.
- 7 Quel che la legge dispone della Dote, conviene a quella delle Monache.
- 8 Se la Dote delle Monache sia lecita, e se vi cada simonia.
- 9 Che sia necessaria, ed il Monistero non la possa rimettere, o sminuire.
- 10 Si dà il Matrimonio senza la Dote, ma non si dà Dote senza Matrimonio.
- 11 Se sia Dote quella che si dà nelli Conservatorj.
- 12 Se la Dote sia della legge delle Genti, o della Civile.
- 13 Come s'intendano coloro, che dicono esser di legge delle Genti.

C A P. I.

I Presso li professori della lingua latina, ed anche del nostro volgare idioma Italiano la parola *Dote*, o *dotare* abbraccia qualsivoglia dono, o beneficio, così dell'animo e dell'intelletto, come della natura, o della fortuna, in maniera che, se una persona farà ben costumata e virtuosa, nella temperanza, ovvero nella liberalità, o in altra buona composizione de' costumi, si dirà ben dotata delle virtù dell'animo: E se un'altro farà virtuoso in lettere e in scienze, si dirà ben dotato de' doni dell'intelletto: E quegli, il quale avrà belle fattezze del corpo, si dirà dotato de doni

doni della natura: Come ancora quegli, il quale sarà ricco, ovvero avrà altre prerogative accidentali, si dirà dotato de' beni ovvero de' doni della fortuna: Anzi nelle medesime cose inanimate si suol dare lo stesso attributo; poichè (per esempio) se un paese sarà fertile, ed abbondante d'ogni sorte di frutti, e di altre comodità, si dirà dotato dalla natura di tutte le sue grazie, con cose simili.

Legalmente però (con significazione più generale) questo medesimo termine, o vocabolo di Dote, abbraccia ogni provizione sufficiente al mantenimento, ovvero alla conservazione di qualche stato, o persona: Come (per esempio) è la provizione di una Repubblica, o di un Regno, o di un Principato: Attesochè le rendite pubbliche destinate al suo mantenimento vanno esplicate col termine di Dote, fingendosi la Repubblica una donna, la quale sia maritata al Principe con questa Dote per sopportazione del matrimonio politico; conforme se n'è accennato qualche cosa nel libro secondo de' Regali, in occasione di trattare delle Gabelle, e de' luoghi de' Monti, e di altre rendite pubbliche.

Come anche quel che si assegna per la fondazione di una Chiesa Cattedrale, o Collegiata, o Parrocchiale, ovvero di una semplice Cappella, si dice Dote; conforme si discorre nel libro decimoterzo, in occasione di trattare del Padronato, il quale si acquista per l'intera dotazione, ovvero per l'aumento della Dote.

Ed ordinandosi dal Concilio Tridentino, che quei Chierici, li quali non siano ben provisti de' Benefizj Ecclesiastici, non si possano promuovere agli ordini sacri, senza sufficiente patrimonio per il decente sostentamento: Questa provizione ancora (secondo l'uso d'alcuni paesi) si suole esplicare col termine, ovvero col vocabolo di Dote, con altre simili provizioni, alle quali convenga la medesima ragione.

In stretta però, e propria significazione legale sotto questo termine, o vocabolo di dote viene quel peculio, il quale, o in certa specie, o veramente in quantità si assegna ad una donna, acciò possa aver marito, al quale si dia tal peculio a godere; perchè con i frutti possa sopportare i pesi del Matrimonio: E questa propriamente è quella Dote, della quale tratta la legge Civile.

Ad imitazione di questa, si dice ancora Dote quel che si dia ad una donna, la quale elegga lo stato Monastico con la formal Professione in qualche Monastero: Attesochè, sebbene la legge Civile non ha conosciuto questa sorte di Dote, nè di quella par-
la espressamente la legge Canonica: Tuttavia o per intenzione di questa, ovvero per alcune Costituzioni Appostoliche, o per una
confue-

consuetudine universale del Mondo Cattolico; Tutto quel che si dia al Monastero per il sostentamento della Monaca, ed anche qualche bisogna darli per altre spese del Monacaggio, e per una vitalizia sovvenzione, la quale (quasi comunemente per una consuetudine tollerata dalla Chiesa) si dà alla medesima Monacha (per l'occorrenze straordinarie) si dice Dote. A

E quindi siegue, che tutto quello sta disposto dalla legge Civile, o Canonica sopra la Dote delle donne, generalmente con-
viene così all'una, come all'altra specie di Dote, per l'uno, e per l'altro matrimonio carnale, e spirituale; secondo la regola certa e generale che in quei casi, ne quali (per qualche ragione di differenza) non vi entri la limitazione particolare, queste specie di Dote vanno di pari: E di queste due specie si tratta nel presente titolo.

E stato dubitato da molti; se l'uso dell'una, e dell'altra Dote, e particolarmente della seconda più moderna spirituale sia lecito, o no: Nascendo la ragione del dubitare, che vi possa cadere una specie di simonia nel dare al marito, ovvero al Monastero una somma di denaro, o altre robbe temporali per ottenere l'Abito Monastico, o veramente per esser ammessa al Matrimonio, essendo l'un'e l'altra cosa spirituale, la quale non ammette commutazione, o ricompensa con cose temporali: Tuttavia oggidì questo dubbio è totalmente bandito dalla pratica, non avendo fondamento alcuno di ragione: Attesochè la Dote non si dà principalmente per il Matrimonio carnale, o spirituale; mentre l'uno e l'altro si può fare senza Dote: E sebbene (per l'uso più frequente) non è solito farsi Matrimonio senza Dote; nondimeno non è necessario; e quando si dia, ciò si fa per la ricompensa de' pesi matrimoniali, che in se assume il marito, ovvero il Monastero, in maniera che si dice di dare una cosa temporale per un'altra temporale indipendentemente dalla spiritualità.

A tal segno che, non solamente dalla Chiesa Cattolica l'uso di queste Doti spirituali è permesso, ma viene stimato ancora necessario: sicchè non possa il Monastero (anche volendo) condonarla, o diminuirla senza la licenza della Sacra Congregazione; conforme si discorre di sotto nel capitolo ventisei, nel quale si tratta di alcune cose speciali sopra la Dote delle Monache. B

Ed ancorchè la Dote non sia cosa necessaria per l'uno, e per l'altro Matrimonio: Tuttavia questo è necessario per la Dote, la quale da esso riceve il nome, e l'essere; sicchè non si dà Dote senza il Matrimonio carnale, o spirituale: Che però sebbene quel che si sia destinato ad una zitella per il Matrimonio futuro, ovvero quel che si deve restituire dal marito alla donna, o da' suoi
eredi,

A
Nel disc. 5. e
145. e 167. di
questo tit. ed
altrove, e nel
lib. 14. nel tit.
de' Regulari.

B
Nelli disc. 1.
11. e 167. di
questo tit.

eredi, doppo sciolto il Matrimonio, volgarmente si dice Dote. Nondimeno questo è un modo di parlare improprio, poichè propriamente non è tale: Come ancora tale non è quella Dote, la quale si dia al Conservatorio, ovvero ad un'altra casa, nella quale ad uso di Monache vivano alcune donne senza la formal Professione Solenne, per la quale si dice di contraersi il Matrimonio con Cristo; attesochè queste si diranno donne ritirate, le quali vivono sotto un pio, e lodevole istituto, ma non Monache; conforme si discorre nel libro decimoquarto, trattando delle Monache. C

C
Nella dis. 5. e
167. di questo
titolo, e nel
dis. 50. del lib.
14 nel titolo
de' Regolari,
ed altrove.

Sopra l'introduzione della Dote, e particolarmente per il Matrimonio carnale disputano li civilisti, specialmente li scolastici, se sia della legge delle Genti, ovvero della Civile: Tenendo alcuni la prima opinione, che sia delle Genti: Altri che sia della Civile: Ed altri distinguendo, che per l'origine, e per l'invenzione sia delle Genti, ma per la forma, o per il modo sia della Civile.

Sono però tali questioni inutili per il foro, servendo solamente per le scuole, e per le accademie, nelle quali lodevolmente queste, e simili questioni si disputano per esercitare gl'ingegni de' giovani. Realmente la più vera opinione stima, che il tutto sia introduzione, o invenzione della legge Civile, o positiva; mentre le Storie antiche, ed anche la pratica moderna insegnano, che in alcune Parti del mondo non si sia avuto, o rispettivamente non si abbia generalmente quest'uso della Dote, ed anche perchè molti Matrimonj si fanno senza quella.

Che però, quando li Giuristi usano questi termini di legge delle Genti, vanno intesi per un certo modo di parlare, così in queste, come in molte altre materie; cioè per significare quello che anche in tempi più antichi era in uso, prima che la Repubblica Romana facesse le sue leggi, ma non già per quella legge delle Genti, la quale da molti vien chiamata naturale secondaria, che non si trova scritta, e che da Politici viene figurata a lor modo; conforme si è accennato nel Proemio, in occasione di distinguere le diverse specie, o forti delle Leggi. D

D
Nella dis. 1. e
143. di questo
titolo.

CAPITOLO SECONDO

Se dalla legge positiva si possa proibire l'uso delle Doti; o veramente se si possa restringere, in maniera che le Doti non passino una certa tassa: Ed in che modo vadano intese queste leggi, o riforme moderatorie: E delle dispense, che vi si sogliono concedere.

S O M M A R I O.

- 1 Dell' uso delle Doti; se si possa togliere; o moderare dagli Statuti.
- 2 Della tassa moderatoria in Roma.
- 3 Che quella poco serva in pratica.
- 4 Ma ci bisogna la deroga.
- 5 Si dà la deroga ad ognuno, e non vi entra surrezione.
- 6 Se detta moderazione abbracci le Persone Ecclesiastiche.
- 7 Non ha luogo in donne forastiere.
- 8 Della deroga, o dispensa presunta.
- 9 Se il giuramento faccia cessare queste leggi.
- 10 La tassa da' Giudici si fa con le regole della congruenza senza riguardo di questa legge.
- 11 Se si dica Dote qualche si dà dal marito in ricompensa.

C A P. II.

DA quello si è discusso nel capitolo antecedente, che la Dote non sia precisamente necessaria per il Matrimonio, e che la sua introduzione non nasca dalla legge Divina, o Naturale, o veramente delle Genti, alle quali la legge positiva non possa dispensare, ma che sia introdotta dalla legge Civile opositiva; risulta la decisione della questione, se per i Statuti, o per altre leggi particolari fatte da coloro, li quali ne abbiano la podestà, l'uso delle Doti si possa proibire, ovvero moderare, acciò non passino una certa tassa; conforme in molte Parti d'Italia, e particolarmente in Roma, o sia per statuto del popolo Romano approvato dal Papa come Principe secolare, o veramente sia per Costituzioni Appostoliche fatte con l'una, e con l'altra podestà Laicale, ed Ecclesiastica, è stato più volte stabilito per

per buon governo, e per moderare li moderni lussi, li quali per tal causa cagionano la povertà delle famiglie: E particolarmente in Roma ciò fu stabilito per l'ultima legge di Sisto Quinto, con la quale oggidì si vive; cioè che la Dote di qualsivoglia sorte di persone possa esser minore, ma non maggiore di scudi 5500. di moneta corrente: Ed in altre Parti (secondo la varietà de paesi) la tassa è diversa.

Queste leggi però in pratica pare che abbiano dell'ideale; sicchè servono solamente per un seminario di liti senza profitto alcuno della Repubblica: Attesochè in Roma se ne concede ordinariamente la deroga, o dispensa, senza che si nieghi ad alcuno, in maniera che la tassa dipende totalmente dalla libertà, e dalla convenzione delle Parti: Che però questa legge serve solamente per dare a dotanti questo maggior peso della spesa, che bisogna fare per ottenere tal deroga, la quale tuttavia nel rigore legale si stima necessaria, in maniera che (quando non vi sia) ogni convenzione in qualche passa la suddetta tassa viene stimata invalida; onde non produce azione alcuna, nè altro effetto particolarmente de' lucri.

Concedendosi però (conforme si è accennato) tal dispensa indifferentemente ad ogn'uno, senza badare, se vi concorra, o non la giusta causa; quindi nasce, che in queste dispense, o deroghe non si ammette vizio di surrezione, o di orrezione, o di difetto d'intenzione; mentre in sostanza è una mera cerimonia, o formalità. A

Anticamente sopra consimili leggi fatte in Roma, o sia dal popolo, o sia da Pontefici, e particolarmente da Clemente Settimo, cadea dubbio, se abbracciassero, o non le Persone Ecclesiastiche. E sopra di ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; conforme si discorre nel Teatro: Ma oggidì tal questione resta espressamente decisa dalla suddetta Costituzione di Sisto Quinto per la generale comprensione di tutti, anche de' Chierici, e di altri Ecclesiastici, e de' Baroni, ancorchè Titolari. B

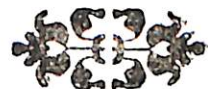
Ma perchè queste leggi si fanno per beneficio de' cittadini; giudiziosamente è stato più volte dichiarato dalla Ruota Romana, che non abbraccino il caso di una donna forastiera, la quale si mariti ad un cittadino Romano; che però (con la parità di ragione) lo stesso si potrà dire negli altri luoghi, nelli quali sia la medesima legge. C

Per qualche poi spetta alla deroga, o dispensa. Quando di questa non apparisca espressamente, è solito ammetterli quella prova presunta, la quale risulta dalla lunghezza del tempo, congiunta con l'osservanza; conforme le dichiarazioni, delle quali si trat-

si tratta nel Teatro in questo medesimo titolo, ed anche nel libro settimo nel titolo delle Alienazioni, e de' contratti proibiti, in occasione di trattare delle Alienazioni de' beni ecclesiastici sopra il Beneplacito Appostolico presunto, con qualche ragione però di differenza accennata in questo titolo: D Stimandosi poco opportuno il diffonderli molto in questa materia, per esser queste leggi molto rare in Italia: Ed anche perchè ne' luoghi, nelli quali vi siano, essendo leggi laicali, per lo più restano di niuna operazione, a causa del giuramento, il quale oggidì è solito mettersi quasi in tutti li contratti: Overo per la dispensa, la quale con molta facilità si dà, nella maniera che di sopra si è detto.

E ciò è tanto vero, che in Roma per causa di detta facilità di dispensa, e per il presupposto, che quella non sia solita negarsi a chi si sia, ne segue che nella tassa (anche giudiziaria) si cammina con le considerazioni, delle quali si tratta di sotto, sopra la materia di tassare la Dote congrua, o di paragio, senza restringersi alla tassa di questa legge; in maniera che la dispensa (come si è detto) si stima solamente necessaria per una formalità, o veramente per una cerimonia, a fine di soddisfare ad un certo rigore legale, senza proposito, e senza ragione alcuna del ben pubblico.

Tra le molte questioni, o considerazioni, le quali cadono sopra la materia di queste leggi moderatorie accennate nel Teatro, è quella; se si possa dir Dote, in maniera che si contravenga alla legge, la parte di robba data per ricompensa della bruttezza della donna, o veramente dell'età, o dell'ignobiltà, o di altra inequalità: E si crede più probabile, che questa non sia Dote, ma più tosto una ricompensa; con il di più che nel detto Teatro si accenna, essendo (come si è detto) cosa poco utile alla pratica il diffondervisi. F



CAPITOLO TERZO.

Dell'obbligo del padre di dotare la figlia.

S O M M A R I O.

- 1 Il prim'obbligo di dotare è del padre.
- 2 Come s'intenda l'obbligo della madre, e de' fratelli, se vi è il padre.
- 3 Che il padre sia tenuto dotar la figlia maritata, e ricca.
- 4 Come si devono intendere, e praticare le Leggi.
- 5 Donde nasca quest'obbligo del padre.
- 6 L'obbligo degli alimenti è sussidiario.
- 7 E dell'obbligo della legittima.
- 8 Che sia migliore la condizione de' maschi, che delle femmine.
- 9 Della ragione, nella quale sia fondato l'obbligo di dotare le figlie.
- 10 In qual ragione sia fondato il dett' obbligo; e con qual presupp-
posto.
- 11 La figlia si può maritare senza consenso del padre.
- 12 Li figli di famiglia oggi hanno del proprio.
- 13 Che sia inconveniente dare tanta licenza alle figlie.
- 14 Se ciò segue, tanto il padre è tenuto dotare se la figlia non ha
altra Dote.
- 15 Ma in questo caso dev'esser più moderata.
- 16 Oggi non hanno luogo le pene della legge Civile contro la figlia, che
si mariti senza licenza del padre.
- 17 Il padre povero non è tenuto.
- 18 Nè verso la figlia eretica, o infedele; il che si dichiara.
- 19 Nè ove si faccia Matrimonio indegno.
- 20 Ma è tenuto agli alimenti, o Dote sussidiaria.
- 21 La donna nobile maritandosi all'ignobile diventa ignobile.
- 22 Che cosa si debba dire, se ciò seguisse dopo li venticinque anni.
- 23 Se prima della detta età si dia oggi questa licenza.
- 24 Se il Matrimonio indegno si può incolpare al padre, non è scu-
sato.
- 25 Quando si dica Matrimonio indegno.
- 26 Dello stesso.
- 27 Si scusa il padre, se la figlia sia disonesta prima di detto tempo.
- 28 Si dichiara, o si limita.
- 29 Degli altri casi che lo scusano.

- 30 E scusato, se viva il rattore, o stupratore.
- 31 Quelle cause che scusano il padre, molto più scusano gli altri.
- 32 Se la prima Dote si perde, quando sia tenuto dotare di nuovo.
- 33 Della figlia bastarda.
- 34 Come in questo caso concorra la madre.
- 35 Dell'obbligo degli altri verso le bastarde.

C A P. III.



N primo luogo la legge obbliga sopra tutti il padre a dotare le figlie femmine legittime, e naturali, in maniera che, quando vi sia il padre, non entra obbligo alcuno della madre, nè degli altri ascendenti, nemmeno quello de' fratelli, o di altri parenti.

A tal segno che, se nella promessa della Dote fatta dal padre, v'intervengono anche la madre, ed i fratelli, o altri parenti, ogni volta che non si dichiara espressamente in che modo sia tale intervento, si deve intendere in uno delli due modi. Cioè: O che il suo intervento sia come sicurtà del padre, per maggior sicurezza di quello, al quale si fa la promessa; o veramente per il caso che il padre non fosse sufficiente in tutto, o in parte, in maniera che (secondo l'ordine infra scritto) in suo difetto entrasse l'obbligo degli altri: Sicchè quando anche per ragione dell'obbligo insolito, o veramente per lo stesso obbligo fatto come principale, quegli al quale sia fatta la promessa, abbia l'azione a dirittura contro gli altri: Tuttavia questi potranno dimandare di essere rilevati dal padre, come principal debitore. A

Ed a tal segno dalli Giuristi, ed anche dalli Morali si è steso quest'obbligo del padre che appresso di loro sta più comunemente ricevuto, che sia tenuto, quando anche la figlia fosse ricca, e ben provvista altronde di Dote congrua; anzi che fosse maritata, col fondamento che la legge obbliga il padre a due cose copulativamente; cioè a maritare, ed a dotare la figlia.

Questa tradizione oggidì per lo solito abuso de' Leggisti di camminare alla cieca con le tradizioni d'altri, e (conforme si suol dire) all'uso delle pecore, o veramente degli ucelli, nell'andare l'uno appresso all'altro, in pratica pare che sia più comunemente ricevuta: Però si crede che sia troppo ripugnante ad ogni ragione, così naturale, come legale, non scorgendovisi probabilità alcuna, che lo persuada: Perciocchè si deve dire un rigore legale totalmente irragionevole, e contrario alla mente verisimile de' legislatori, li quali si devono presupporre persone savie, e ragionevoli.

A
Nel disc. 142.
di questo tit.,
ed in altri luoghi
ivi accennati.

nevoli, e non bestiali, ovvero irrazionali; mentre la ragione si dice l'anima della legge, ed in ciò si distingue l'uomo dalle bestie.

4 *Maggiormente per le considerazioni accennate nel Proemio; cioè, che l'uso delle leggi Civili, dalle quali deriva questo rigore, non si ha per autorità imperiale, in maniera che la forza della legge provenga dalla volontà del legislatore, e che però debba obbligare li sudditi, ancorchè non vi concorresse la ragione, quando non vi sia una chiara, ed espressa ripugnanza alla legge Divina, o veramente alla Naturale, contro la quale la legge positiva non può obbligare: Mentre l'uso di queste leggi nasce dalla volontaria accettazione de' popoli, e de' Principi, per la loro ragionevolezza, e buona ordinazione: Che però si devono attendere per la sola qualità della ragione, e non per la volontà del legislatore: Sicchè lo stare sul rigore della lettera nasce da inezia chiara, o veramente dall'indiscreta interpretazione di coloro, alli quali conviene piuttosto il nome, ovvero il termine di grammatici, o di pedanti legali, che di veri Giuriconsulti; essendochè per la pratica forense sopra il governo della Repubblica, e sopra l'amministrazione della Giustizia, la facoltà legale non si dice scienza, ma prudenza.*

5 *Dovendosi considerare, che l'obbligo del padre verso i figli (per un certo modo di dire) dalla medesima legge Civile, ovvero da' Legisti detto di legge di Natura ha la sua originaria derivazione da quell'istinto naturale, il quale anche dalle bestie si pratica; cioè che il padre, e la madre devono alimentare i figli fin' a tanto che siano abili per se stessi a procacciarsi il vito: Il qual'obbligo maggiormente cammina nel genere umano, il quale in questa parte dalla natura è stato fatto d'inferior condizione de' bruti, per esser' inutile per molti anni a procacciarsi da se stesso quel vitto, che subito, o tra poco tempo si procacciano gli animali.*

6 *Se dunque quest'obbligo degli alimenti (anche secondo i termini della medesima legge Civile, e dell'altra Canonica) non ha luogo, se non in sussidio, e quando moralmente non possa il figlio con la sua industria, o fatica proporzionata al suo stato procacciarsi: Dunque non si fa vedere per qual ragione abbia da essere obbligato il padre a dotar quella figlia, la quale sia già provvista con altri suoi beni.*

7 *Ed ancorchè la medesima legge (per lo stesso accennato motivo degli alimenti) dia alli figli nella robba del padre, ed anche in quella della madre, e di tutti gli altri ascendenti, li quali siano immediati, la ragione di una certa necessaria successione, la quale vien'esplicita col termine della legittima, ancora quando i figli, e gli altri ascendenti siano ricchi, e provvisti altronde: Tuttavia ciò cammina dopo morte, ma non già in vita, durante la quale, alli figli non*

non si dà ragione alcuna ne' Beni del padre, o di altro ascendente, eccetto quella degli accennati alimenti necessarj; sicchè nè anche questa ragione può suffragare.

8 *Anzi da ciò nasce in contrario la ragione di un' inconveniente chiaro; cioè che sia di miglior condizione la figlia femmina di quel che sia il maschio: E pure le stesse leggi de' Romani, prima che nascessero le leggi moderne fatte in Grecia, ed anche i continuati costumi della nostra Italia, stimano di gran lunga più privilegiati li maschi, che le femmine.*

9 *Attesochè in tanto cammina questo maggior privilegio delle femmine, di obbligare il padre, o altri ascendenti alla Dote, anche in vita, il che non può farsi da' maschi per la legittima, in quanto che così ricerchino la necessaria ragione dell'onestà delle donne, ed il beneficio della Repubblica per la propagazione del genere umano, non potendo quelle esser collocate in Matrimonio (secondo l'uso comune) senza la Dote congrua: Dunque tal' obbligo in tanto deve camminare, in quanto che si adatti la suddetta ragione, la qual cessa, quando la donna già sia provvista altronde.*

10 *Si aggiunge, che la legge Civile, dalla disposizione, ovvero piuttosto dalla mala intelligenza, o interpretazione della quale i Giuristi cavano quest' obbligo del padre a dotar la figlia, ancorchè sia provvista altronde, in tanto così dispone, in quanto presuppone due cose, col presupposto delle quali cammina bene la sua disposizione: Primieramente, il consenso del padre, senza il quale la figlia, dalla medesima legge vien proibita di maritarsi, anche sotto pena dell' esheredazione, e della nullità del Matrimonio: E l'altra, perchè non verificandosi nelle femmine il peculio castrense, o il quasi castrense, nè essendosi ancora introdotto il peculio avventizio, per esser ciò seguito dall'ultime leggi di Giustiniano: Quindi segue che con ragione si presuppone tal' obbligo del padre in questa parte contraddistinto, e maggiore di quello della madre, o degli altri ascendenti; attesochè quando lecitamente per successione, o per altro rispetto si fosse acquistato dalla figlia qualche cosa, ciò si acquistava al padre, sicchè non era verificabile il caso, che la figlia fosse ricca, o provvista altronde.*

11 *Cessando dunque oggidì l'una e l'altra ragione; mentre per la legge Canonica, e più chiaramente per il Concilio di Trento la figlia, come anche il figlio possono validamente contrarre il Matrimonio senza il consenso del padre, anzi con espresso dissenso, ed ancorchè si trattasse di Matrimonio ineguale, ovvero indegno.*

12 *Ed anche perchè oggidì li figli di famiglia (non ostante il vincolo della patria potestà) sono capaci di dominio, e di possesso*

fesso di quelle robbe, le quali provengano in qualunque modo; eccetto che dalla mera liberalità, e dalla donazione proibita del padre, le quali robbe generalmente cadono sotto il peculio avventizio: Dunque non vi resta ragione alcuna probabile, così in legge scritta, come in quella di natura, o dell'umano discorso, che porti quest'obbligo; mentre restano alla figlia salve le sue ragioni della successione, ovvero della legittima in morte del padre.

Parendo veramente una cosa troppo dura, anzi pregiudiziale alla Repubblica, e di mal' esempio, e di pessime conseguenze, che debba esser lecito ad una zitella di maritarsi a suo capriccio senza saputa, e consenso del padre, al quale in tal modo si viene a fare un' ingiuria grave, e che di più debba il padre patire quest'altro danno, ed incomodo; mentre la ragione dell'onestà, o l'altra del ben pubblico non assiste, anzi ripugna. B

14 Quest'obbligo del padre cessa (secondo la stessa legge Civile) quando la figlia si marita senza suo consenso: Ma ciò (come si è detto) non cammina oggidì per la legge Canonica, in maniera che quando la figlia (non essendo provvista altronde) si marita degnamente, può (ciò non ostante) dimandare la Dote al padre.

Bensì che in tal caso si crede più probabile, che il padre sia tenuto ad una Dote più moderata, e proporzionata a qualche 15 porta solamente il bisogno, e non a quella di maggior congruenza, la quale (secondo la qualità delle persone) farebbe dovuta, quando si maritasse con consenso del padre, per fare qualche differenza tra l'uno, e l'altro caso: Attesochè sebbene per la libertà del Matrimonio non è necessario il consenso paterno, nè per il suo difetto s'incorrono quelle pene, le quali s'incorrerebbono per disposizione della legge Civile, ovvero di altre leggi, e statuti, e particolarmente quella dell'eresi, o della denegazione della Dote: Tuttavia, anche da' Canonisti, e da' Morali vien stimato un'atto mal fatto, e poco onesto, anzi pregiudiziale alla Repubblica: A tal segno che alcuni credono tal'atto possa arrivare (secondo le circostanze del fatto) anche al grado di peccato mortale: Quando però il padre non si possa dire in colpa, ovvero che per la sua assenza, o per altro impedimento la figlia si renda scusabile: E per conseguenza ogni ragione, così legale, come naturale ricerca, che tra la figlia obbediente, e riverente al padre, e la disubbidiente ed irreverente si scorga qualche differenza, acciò questa cosa mal fatta riceva qualche castigo per 16 esempio degl'altri. C

L'altro capo di scusa vien stimato quello della povertà, sopra 17 della quale non vi si può dare una regola certa, ed uniforme applica-

applicabile ad ogni caso, dipendendo la determinazione dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalla qualità della persona, dalla quale dipende il vedere, se uno sia ricco, o povero attesochè un patrimonio, il quale farà ricco un villano, farà povero un nobile: Overo qualche farà ricco un gentiluomo privato, farà povertà in un Signore. Che però si aprirà l'obbligo degl'altri, i quali vengono dopoi. D

18 Il terzo caso è quello, quando la figlia sia eretica, ovvero giudea: Bensì che (rispetto agli giudei) ciò si deve intendere, quando illecitamente si assuma, o si ritenga questa setta: Non già quando dalla Sede Apostolica li giudei vengano tollerati, in maniera che le donne nascano da quel stato, conforme insegna la pratica in Roma, ed in molt'altre Città di Europa; mentre allora entrerà la stessa disposizione della legge Civile, della quale di sopra si è discorso; con quella ragione di differenza però, che non entrando in questi, ed in altri infedeli la disposizione de' Canoni e de' Concilj sopra la libertà del Matrimonio considerato come Sacramento, resta incorretta la legge Civile circa la necessità del consenso del padre, quando la legge Mosaiica, ovvero le interpretazioni de' Rabbini tra loro ricevute non disponessero diversamente. E

19 Il quarto caso sarà, quando la figlia senza il consenso del padre faccia un Matrimonio indegno prima che passi l'età degl'anni venticinque; attesochè la legge per tal causa concede facoltà al padre di esederarla, e di negarle la Dote, ancorchè per la legge Canonica il Matrimonio sia valido. F

Bensì che quando, tanto la figlia, quanto il suo marito siano 20 poveri, sicchè non abbiano altro modo da vivere, allora per una certa equità canonica sarà tenuto il padre a darle tanto di Dote, quanto che basti per gl'alimenti necessarij, secondo la bassa condizione del marito; mentre la donna (ancorchè sia nobile) maritandosi ad un'uomo plebeo, ovvero per altro indegno, 21 degrada dalla sua qualità naturale, ed assume quella del marito onde diventa ignobile. G

Ma se ciò seguisse doppo l'età suddetta degl'anni venticinque, 22 in tal caso la figlia sarà scusata, e la colpa s'imputerà più al padre che a lei: Quando però dalle circostanze del fatto la tardanza non sia referibile a colpa del padre, ma piuttosto a quella della medesima figlia, la quale in tal modo avesse affettato la facoltà di maritarsi indegnamente a suo capriccio.

E sebbene alcuni Dottori credono, che quello dalla legge si 23 dispone sopra l'età degli anni venticinque, debba oggidì camminare doppo quell'età, la quale per uso comune del paese sia stimata.

B
Di tutto ciò si
tratta nell'idi-
scorsi 1. e 2. e
142. di questo
titolo.

C
Nelli suddet-
ti disc. 1. e 2. e
nel 144.

D
Nelli discorsi
142. e 144.

E
Nello stesso di-
scorso 142.

F
Nello stesso
luogo.

G
Nel detto di-
sc. 142. e nel
disc. 2.

mata congrua per le nozze: Nondimeno questo è un error chiaro, il quale non ha fondamento alcuno di ragione; conforme più pienamente si discorre nel Teatro; mentre il passaggio dell'età solita darà bene una facoltà alla figlia di maritarsi senza licenza del padre, e la renderà scusabile dalla colpa di sopra accennata, ma non perciò darà questa libertà di maritarsi indegnamente.

24 Eccetto quando il Matrimonio indegno si potesse referire alla mala vita, ovvero a colpa del medesimo padre, il quale o per causa de' suoi vizj, o per una grand'imprudenza avesse introdotto in casa a praticare con la figlia gente indegna, o pure le abbia dato mal' esempio, o permessole quelle licenze che non si devono permettere alle zitelle, secondo la qualità, e le circostanze del fatto. H

H
Nelli discorsi
1. e 142.

Quando poi il Matrimonio si debba dire indegno, o no, si scorge tra Giuristi non poca varietà d'opinioni: Attesochè alcuni 25 credono, che indegni si devono dire coloro, li quali siano macchiati di tali delitti, o vizj, che legalmente cagionino infamia, ed indignità; Altri, che indegni siano coloro con li quali (ancorchè degni, ed eguali) non si possa contrarre Matrimonio per qualche impedimento senza la dispensa Apostolica; come sono li parenti dentro il quarto grado canonico: Altri, quando prima del Matrimonio fosse seguita tra loro la copula: Ed altri vando diverse distinzioni sopra i stati, e le qualità di persone, con altre considerazioni, che sopra ciò si vanno facendo.

Niuna però di queste opinioni ha probabile fondamento. Che però questo si dovrà dire uno de' soliti errori de' Legisti, nel volere in questa materia dare una regola certa, e generale; mentre veramente il tutto dipende dalle circostanze del fatto di ciascun caso particolare; cioè, dalli costumi del paese, dalle qualità delle persone, e delle famiglie, e da altre circostanze, le quali vanno considerate di sotto nel capitolo decimo in proposito di trattare della Dote congrua, o di paraggo, riflettendo che: Altro è trattare se il Matrimonio sia eguale o ineguale, in maniera che per qualche inegualità vi sia una certa indignità impropria, e remota: Ed altro è trattare di quell' indignità vera, la quale porta seco un mancamento positivo a quella casa, o famiglia di modo che (conforme volgarmente si dice) tal Matrimonio riesca di vergogna al padre, ed a parenti della donna.

Che però (concludendo) indegno marito si dirà quegli, col quale non si possa, nè si debba contrarre il Matrimonio senza vergogna, e senza mancamento positivo, secondo la comune opinione di quel popolo, ovvero degl' altri convicini, ancorchè nella sua sfera fosse uomo da bene, e di buoni costumi. Come (per

esempio) se una gentildonna privata si maritasse ad un staffiero, ovvero ad un cocchiere, o veramente ad un meccanico artegiano, o ad altra persona, la quale facesse esercizi meccanici, e sordidi, in maniera che fosse ignobile, e dell'ordine plebeo: O veramente se una Signora figliuola di Titolato, o di altra persona conspiciua si maritasse con un uomo civile, anzi gentiluomo privato di sfera totalmente inferiore, e diversa, ancorchè quegli nella sua sfera si possa dire civile, o nobile privato, ma totalmente disproporzionato per marito ad una Signora di un'ordine diverso, ovvero di diversa sfera, con una disuguaglianza così notabile, che porti vergogna, e mancamento positivo l'apparentarvisi, stante le diverse specie, o gradi di nobiltà accennati di sopra nel libro terzo nel titolo delle Preeminenze: Ma non già quando vi sia qualche inegualità anche considerabile, la quale portasse bene qualche degradazione, non però tale, che cagionasse una positiva indignità, e vergogna: E per conseguenza non è materia, la quale possa ricevere una certa regola generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, dal quale si dovrà il prudente arbitrio del Giudice regolare. I

I
Nelli detti dis.
1. e 2. 142. e
144.

E quindi segue che degne d'irrisione si devono stimare le tradizioni di alcuni, li quali, magnificando la dignità del Dottorato, dicono che la figlia di un Conte, o di un'altro Titolato, e Signore si possa degnamente maritare con un Dottore: Attesochè, quando sia una Dama di gran qualità, in tal caso avrà del ridicolo il dire, che sia degnamente maritata ad un miserabile dottorello figliuolo di un contadino, ovvero di un'artegiano, anzi anche di onesta civiltà, o di privata nobiltà, ma di classe molto inferiore, secondo gli accennati ordini, o sfere: Maggiormente (stante l'uso corrente particolarmente nell'Italia della tanto gran facilità di ottenere questo grado, anche senza studj, e senza lettere) quando col Dottorato non si accoppiasse una dignità, o carica tale, che se pure non arrivasse a rendere il Matrimonio eguale, tuttavia non si possa dire totalmente indegno: Overo, che la dignità di qualche parente alteri talmente la natural condizione, o lo stato delle persone del parentado, che le faccia passare ad un'altra sfera: Conforme particolarmente insegna la pratica cotidiana della Corte Romana, nella quale (per causa delle dignità ecclesiastiche, e particolarmente della Pontificia) nascono come foragli i Principati; sicchè quegli il quale la sera va a letto un uomo privato, la mattina si ritrova un Principe, in maniera che si vedono verificare le trasmutazioni favoleggiate da poeti, con altri esempi simili.

Viene ancora scusato il padre di dotare la figlia, quando questa

prima della detta età d'anni venticinque si desse a vita disonestà; per la medesima anzi maggiore ragione accennata nel caso antecedente: Quando però non vi entrasse la stessa limitazione, che il disordine si debba attribuire piuttosto al padre, che alla figlia.

Bensì che se poi la figlia, ridotta a penitenza, volesse mutar vita, e particolarmente se volesse professare in qualche Monastero, o ritirarsi in qualche Conservatorio, e che non sia altronde

28 provvista, in tal caso una certa equità canonica obbliga, ovvero produce un certo officio del Giudice forzarlo a dare una Dote, la quale fosse per tal'effetto necessaria: Ogni qual volta però sia Monastero, o luogo proporzionato ad una persona, la quale con la sua disonestà si sia costituita in stato basso: Ma non già che debba esser posto in suo arbitrio di eleggersi un Monastero qualificato, il quale per altro fosse conveniente al suo stato naturale: Attesochè, essendo solito per le donne corrotte, e molto più per le disoneste (quando pure si ammettano) di pagare la Dote duplicata, ed alle volte triplicata, e maggiore; conforme si accenna di sotto, dove si tratta della Dote delle Monache: Sarebbe troppo grande inconveniente l'obbligare il padre a questo maggior peso per una figlia disonesta, di qualche sarebbe tenuto se fosse onesta; che però deve contentarsi di quello stato inferiore, nel quale

L Nelli discorsi 142. e 144.

29 la sua disonestà l'abbia costituita. L Come ancora generalmente sarà per la medesima ragione scusato per tutte quell'altre cause d'ingratitude, per le quali la legge concede al padre la facoltà di negarle così la legittima, come gli alimenti. M

M Nelli stessi luoghi.

E finalmente sarà scusato il padre da questo peso, quando vi sia quegli, il quale per lo suo delitto, o per l'ingiuria fatta al medesimo padre sia tenuto a dotare la donna: Come sono lo stupratore, ed il rattore: Attesochè sebbene per alcuni si è creduto, che ciò non esima il padre dal suo obbligo: Tuttavia questo è un chiaro errore; mentre la legge principalmente ciò dispone in grazia del padre per ricompensa dell'ingiuria fattagli. N

N Nel suddetto disc. 142.

31 Tutte le suddette, ovvero altre simili cause, le quali scusano il padre, molto più scuferanno gli altri, de' quali si tratta di sotto, essendo di essi minore l'obbligo, e per conseguenza più facilmente vi dovrà entrare la scusa.

32 Quando poi il caso portasse, che il padre avesse già dato la Dote alla figlia, ma si fosse persa, senza che vi sia colpa positiva del medesimo padre, in maniera che non si possa dire, che debba averse per non data, sicchè la perdita nasca da qualche disgrazia: In tal caso, finchè dura quel Matrimonio, non entrerà altr'obbligo di Dote, ma solamente degli alimenti, quando così richieda la povertà della donna, e del suo marito, di modo che

che si verifichi il caso del sussidio considerato dalla legge sopra quest'obbligo d'alimenti in generale verso i figli: Ma se quel Matrimonio si disciogliesse, e la figlia volesse maritarsi di nuovo, allora la legge obbliga il padre alla nuova Dote: Dandosi in ciò da Giuristi quella sola differenza, che quest'obbligo non sia così puro, e generale, com'è quello della prima Dote (secondo la loro opinione, della quale si è di sopra discusso a bastanza) verso la figlia ancorchè ricca, o veramente in altro modo ben provvista altronde, ma che s'intenda in sussidio, quando non abbia del proprio, in modo che la Dote sia necessaria per maritarsi di nuovo. O

O Nello stesso disc. 142. ed altrove in questo titolo.

33 Cammina tutto ciò con la figlia legittima e naturale: Se poi si tratta di una figlia bastarda, col presupposto che costi sufficientemente della filiazione; la legge Civile non obbliga il padre a cosa alcuna, se non quando si trattasse di quei figli, li quali dalla stessa legge si dicono veri naturali; cioè che in loro si verifichino li requisiti desiderati dalla medesima legge: Però oggidì tra Cattolici questa sorte di naturali non è facilmente verificabile per la proibizione di quel formale concubinato in figura di Matrimonio, il quale era in uso appresso li Romani antichi: Tuttavia per quell'obbligo che ha introdotto l'equità canonica d'alimentare i figli naturali, ancorchè spurj, ed in qualunque modo procreati, sta comunemente ricevuto, che in luogo degli alimenti entri quest'obbligo di dotare, con la dovuta proporzione però secondo lo stato di una bastarda; conforme si discorre di sotto nel capitolo decimo, trattando della Dote congrua. P

P Nelli disc. 142. e 144.

34 Credono sì bene alcuni (con molta probabilità) che in questo caso debba esser maggiore, ovvero eguale l'obbligo della madre, e che non debba camminare l'ordine detto nelli legittimi: Ma però (con la solita varietà d'opinioni) ciò si è negato per altri: Q Bensì che molto di raro occorre trattare di tali questioni nel foro; attesochè per lo più le madri delle figlivole bastarde sogliono esser donne povere, e di bassa condizione, in maniera che l'impotenza tolga l'occasione di queste dispute.

Q Nello stesso discorso 142.

35 Anzi quest'obbligo di dotare le bastarde da' Dottori è stato stesso a tutti gli ascendenti dell'uno, e dell'altro lato, paterno, e materno; conforme si dice di sotto in occasione di trattare della Dote, la quale si deve detrarre dal Fideicommissio. R

R Nel disc. 145. di questo tit.

CAPITOLO QUARTO.

Dell'altre persone, le quali sono obbligate dalla legge a dotare.

S O M M A R I O.

- 1 L'erede del padre morto è tenuto in secondo luogo alla Dote.
- 2 Della differenza tra l'obbligo degli ascendenti, e de' trasversali.
- 3 Della ragione per la quale è dovuta la Dote dall'erede del padre.
- 4 Dell'obbligo dell'avo paterno, e degli altri ascendenti di questo lato.
- 5 Della madre, e di altri ascendenti di questo lato.
- 6 Di tutti questi l'obbligo è sussidiario, e non passa agli eredi.
- 7 Se si debba camminare con l'ordine della successione.
- 8 Dell'obbligo de' fratelli.
- 9 Di quello de' Zii ed altri parenti.
- 10 Quando anche un'agnato remoto, o Zio sia tenuto.
- 11 Se il figlio sia obbligato dotar la madre.
- 12 Come si debba intendere l'arbitrio del Giudice.
- 13 Quando il Fisco abbia quest'obbligo.
- 14 Della differenza tra gli ascendenti, e trasversali.
- 15 Dello stupratore, del ratto, e dell'uccisore del padre.

C A P. IV.



N secondo luogo dopo il padre, purchè egli sia morto, subentra l'obbligo del suo erede; mentre, così quest'obbligo di dotare, come l'altro degli alimenti dovuto dal padre, ed anche da tutti gli altri ascendenti si trasmette agli eredi; perchè (conforme i Giuristi dicono) è una specie di peso reale, il quale seguita le robe anche in mano del successore; sicchè in ciò differisce l'obbligo degli ascendenti da quello degli trasversali, essendo che in questi non si trasmette, ma termina con la persona, come

A
Nel disc. 142.

si trasmette in quelli. A
Rari casi però si danno di queste dispute per la Dote delle figlie di primo grado coll'erede del padre; attesochè (per lo più) dove non regnino gli statuti esclusivi delle femmine, alla figlia tocca la sua porzione nell'eredità paterna, ovvero almeno la legittima: E quando vi siano tali statuti, questi portano seco l'obbligo della Dote; che però suole ciò più frequentemente occorrere nelle figlie de' figli, e degli altri

LIB. VI. DELLA DOTE CAP. IV.

altri discendenti, quando il proprio padre abbia già consumato la sua porzione ereditaria, onde le sue figlie abbiano ricorso alla porzione del coerede. Ma perchè di ciò si tratta particolarmente di sotto nel capitolo seguente, nel quale si parla della Dote, che si deve cavare dal Fidecommisso de' Maggiori (per non ripetere lo stesso più volte) si potrà ivi vedere.

In terzo luogo subentra l'obbligo dell'avo paterno, quando sia idoneo, e successivamente degli altri ascendenti del medesimo lato; e per lo più di quest'obbligo si parla nel suddetto capitolo seguente trattando della Dote, che si cava dalli Fidecommissi de' Maggiori. Solamente i Legisti fanno gran disputa, quando l'avo, ovvero un'altro ascendente del medesimo lato sia vivente, ed immediato, perchè sia premorto il padre della donna; se l'obbligo di quest'avo immediato sia della medesima natura, della quale è quello del padre; cioè che indifferentemente cammini, ancorchè la donna sia provvista del suo, ovvero che si debba intendere in sussidio: Ed in ciò, quantunque vi sia qualche varietà d'opinioni, tuttavia si crede più vero, che tal'obbligo non entri; poichè se anche nel medesimo padre (come s'è discusso di sopra) questo assunto non ha fondamento alcuno di ragione, molto meno si deve tal esorbitanza stendere agli altri. B

B
Nello stesso
disc. 142.

In mancanza delli suddetti ascendenti per il lato paterno subentra in primo luogo l'obbligo della madre, quando sia idonea a sopportare questo peso: E doppo la madre subentrano col medesimo ordine l'avo materno, e successivamente gli altri ascendenti del medesimo lato.

Di tutti però (eccetto il padre) l'obbligo si dice sussidiario, cioè quando la donna non sia provvista in altro modo: Ed in tutti li suddetti entra la medesima trasmissione agli eredi contro li beni, anche doppo morte.

E sebbene alcuni (con qualche buon fondamento di ragione) credono, che quest'ordine di dotare si debba regolare dall'ordine della successione, il quale è stato quasi totalmente mutato dalla legge Civile più moderna, e che però sia errore il camminare coll'ordine prescritto dalla legge antica, quando l'ordine del succedere camminava diversamente; sicchè per conseguenza dovrebbe seguire, che anche li fratelli, ovvero i loro figli dovessero egualmente concorrere col padre, e con la madre, e con gli altri ascendenti, in quel modo che concorrono alla successione: Tuttavia alli nostri Maggiori più comunemente non è parso di accettare questa giudiziosa considerazione: O perchè sia parso loro, che si debba camminare con la lettera della legge vecchia: O veramente per la considerazione della legittima, alla quale

quale sono tenuti gli ascendenti, e non i fratelli.

Succede dunque l'obbligo de' fratelli di dotare la sorella, quando manchino gli ascendenti dell'uno, e l'altro lato, paterno, e materno, e de' loro eredi diretti, o fideicomissarij, secondo l'ordine di sopra accennato: E quando si tratta di fratelli dell'uno e l'altro lato, li quali volgarmente si dicono germani, ovvero utrinque congiunti, non cade dubbio alcuno che siano obbligati dalla legge a dotare le sorelle.

Cade però la disputa in quei fratelli, li quali siano congiunti da un lato solamente: Ed in questi si suole distinguere tra li consanguinei, che sono quelli per canto di padre, e gli uterini, che sono quelli per canto di madre, quasi che l'obbligo sia de' li fratelli per canto di padre solamente, e non di quelli per canto di madre: Tuttavia non pare che questa opinione in pratica sia ricevuta, ma che così l'uno, come l'altro fratello sia tenuto in mancanza di quelli dell'uno e dell'altro lato secondo le circostanze del fatto, e la maggiore, o la minore idoneità, avendo riguardo all'equità, la quale si dovrà regolare dalla maggiore, o minore quantità della robba, che ciascuno di loro possieda, che sia dipendente da' Maggiori dell'uno, e dell'altro lato rispettivamente, parendo materia la quale in gran parte debba essere regolata secondo l'arbitrio prudente del Giudice dalle circostanze del fatto, più che dalle regole generali, ovvero dalle opinioni de' Dottori: Avendo anche riguardo alli costumi del paese, ed all'opinioni più ricevute in quei Tribunali; mentre sopra ciò non si trova espressa determinazione della legge. C

Nello stesso disc.
142.

Lo stesso pare si debba dire nell'altre questioni, che disputano li Dottori con gran diversità d'opinioni sopra gli obblighi de' zii, o zie carnali, così per un canto, come per l'altro; mentre essendo questione dubbia, la quale dalla legge non è stata espressamente decisa, sembra doverli regolare secondo questa norma dello stile; e quando questo manchi, con le circostanze del fatto, le quali persuadano una maggiore, o minor equità; che però è difficile il potervi stabilire una regola certa. D

Nello stesso disc.
142.

Quanto agli altri parenti più remoti, oltre i suddetti zii, non pare che dalla legge siano a ciò obbligati: Eccetto il caso, che un remoto trasversale per causa dell'agnazione (conforme suole occorrere) escludesse le figlie, o le sorelle dell'ultimo morto per ragione dell'investitura, o del Fidecommisso, in maniera che vi entrasse una certa equità, per la quale vi cadesse la supplizione di quello che verisimilmente la legge volesse, o pure l'arbitrio del Giudice, di modo che parimente non facilmente vi si può dare una regola certa, e generale. E

Nello stesso disc.
142.

Si fa la disputa ancora sopra un caso non considerato dalla legge; cioè quando una donna vedova si voglia maritare di nuovo, e non abbia Dote, se possa forzare il figlio del primo Matrimonio a dotarla: Ed in ciò, ancorchè la regola sia negativa, non parendo dovere di forzare il figlio del primo Matrimonio ad un atto, il quale dalla legge viene stimato a lui ingiurioso, e pregiudiziale; tuttavia si crede più probabile, che tanto vi possa, o vi debba entrare l'arbitrio del Giudice da regularsi dalle circostanze del fatto: Attesochè, se fosse la madre giovane, ovvero di tal qualità, che fosse pericoloso il lasciarla in quello stato vedovile, in maniera che potesse nascerne disordine pregiudiziale alla riputazione del medesimo figlio, in tal caso con ragione vi entrerà l'arbitrio del Giudice a forzare il figlio, il quale per altro fosse ricco, a dar la Dote alla madre; e per conseguenza non è punto da darvi una regola certa. F

F
Nello stesso
disc. 142.

Non già che si debba dare al Giudice sotto questo pretesto di arbitrio una facoltà di disporre della robba d'altri a suo capriccio; conforme alle volte insegna la pratica, dovendosi l'arbitrio regolare dalla legge, o dalla ragione, secondo le circostanze del fatto; sicchè alle volte ragionevolmente viene tacciato lo stile di deferir molto all'arbitrio del Giudice, per esservi di quei Giudici, li quali se ne sogliono abusare, e con questo pretesto giocare di testa a capriccio, ovvero a compiacenza, il che non si può, nè si deve fare: Ma perchè si stima impossibile il dire in altro modo, mentre la legge non vi ha dato una certa regola, o determinazione, e non è possibile dar la discrezione a chi non l'abbia: Bensì, che questa in un Giudice si deve presupporre.

Nel Fisco successore del padre per causa di confiscazione, o di pena cade il dubbio, se sia tenuto a dotare le figlie del delinquente. E parimente, ancorchè la regola sia affermativa, quando non sia per delitto di lesa maestà, per la quale i figli si stimano inabilitati ad ogni incomodo, e beneficio della legge; tuttavia non vi si può dare una regola certa, per i diversi stili de' paesi, o de' Principati, con li quali bisogna camminare: Con il di più che si contiene nel Teatro in questo medesimo titolo, G non essendo facile il poter mettere tutte le minuzie in questa compendiosa narrazione per la capacità de' non professori.

G
Nel detto
disc. 142.

Oltre le suddette persone, le quali sono obbligate dalla legge a dotare per ragione del sangue, con l'ordine accennato, e con la già detta differenza tra li ascendenti, e gli trasversali; cioè che ne' primi se ne dà la trasmissione agli eredi, e non negli altri.

Si

Si dà il medesimo obbligo in alcuni estranei, come sonò: Lo stupratore: Il rattore: E l'occisore del padre, o di altro, il quale, se fosse vissuto, con la sua industria avrebbe potuto verisimilmente provveder le figlie, o le altre parenti, le quali restano indotate; con diverse dichiarazioni, le quali parimente non si possono con facilità moralizzare. Che però (in occorrenza) si potrà vedere quello, che se ne discorre nel Teatro in questo medesimo titolo. H

*Nello stesso
disc. 142.*



CAPITOLO QUINTO.

Dell'obbligo di dotare, il quale parimente nasca dalla legge nelli beni del Fidecommisso de' Maggiori, li quali siano già morti: E se per tal'effetto si possano alienare, ovvero assegnare i beni del Fidecommisso.

S O M M A R I O.

- 1 La Dote si cava dal Fidecommisso.
- 2 Della differenza tra la Dote costituenda, e restituenda.
- 3 Di varie questioni nella materia.
- 4 Si deve anche alle bastarde.
- 5 Benchè incestuose, e adulterine.
- 6 Cammina ne' Fidecommisfi degli ascendenti, ancorchè antichi.
- 7 Qual sia la ragione di questa legge.
- 8 Il testatore non lo può proibire.
- 9 Con qual ordine si cammini tra più Fidecommisfi.
- 10 Ha luogo anche nella Dote delle Monache, ed in altre appendici.
- 11 Non si bada che si sia detratta, o consumata la legittima e trebellianica.
- 12 Cammina anche nella nuova Dote, se l'altra sia perduta.
- 13 Che abbia luogo anche se bisognasse consumare tutto il Fidecommisso.
- 14 Se abbia luogo nella già maritata.
- 15 Se cammini nelle Primogeniture e Maggioraschi.
- 16 E se negli ordinati per contratto.
- 17 Del Fidecommisso diviso in più linee; come si cavi la Dote.
- 18 Del concorso della dotanda con li creditori del Fidecommisario dove si deroghi al Fidecommisso.
- 19 Cammina quando non abbia del suo.
- 20 Come ciò si debba praticare.
- 21 A chi tocchi provare che la dotanda abbia, o non abbia del suo.
- 22 Se abbia luogo nelli frutti.
- 23 Se, morendo la donna, la Dote ritorni al Fidecommisso.
- 24 Non può la donna pretendere più del maschio.



Ancorchè la legge proibisca l'alienazione de' beni soggetti al Fideicommissio: Maggiormente quando con la proibizione della legge vi concorresse ancora quella del testatore; conforme si discorre nel libro decimo, nel quale si parla de' Fideicommissi, ed anche se ne accenna qualche cosa nel libro primo in occasione di trattare della Bolla de' Baroni: Tuttavia (non ostante questa proibizione) la legge (almeno così comunemente intesa da Dottori) dispone, che per dotare le femmine descendenti dal fideicommittente si possano alienare, ovvero estrarre tali robbe: Ma perchè questa legge da Dottori viene stesa al caso della restituzione della Dote avuta dalli descendenti del fideicommittente: E tra l'uno, e l'altro caso, della Dote costituenda, e della restituenda si scorge qualche notabile differenza di ragione: Quindi siegue, che nel presente capitolo si tratta solamente della prima specie della Dote da costituirsi alle donne, le quali siano descendenti dal fideicommittente. Trattandosi a parte nel capitolo 21. della Dote, la quale si deve restituire alle donne estranee, le quali siano state mogli delli descendenti del medesimo fideicommittente.

Si tralasciano le molte questioni disputate in ciò da' Dottori più antichi sopra l'intelligenza di questa legge; cioè, se si debba intendere solamente delle figlie di primo grado, ovvero ancora dell'altre descendenti: E se intendendosi ancora di queste, vi sia necessario che fossero nate prima della morte del testatore, ovvero se il loro padre, o altro ascendente abbia avuto, o no la legittima, e se l'abbia malamente consumata, con altre simili considerazioni: Mentre oggi queste dispute servono solamente per esercitare l'ingegno de' scolari nelle scuole, e nelle accademie, ma non servono in pratica, nella quale (o sia bene, o mal fatto) sta ricevuto più comunemente appresso i moderni, e nei Tribunali, e particolarmente nella Ruota, e nella Corte Romana, che indistintamente basta la donna sia descendente di colui, il quale abbia fatto il Fideicommissio, acciò (non essendo altronde provista) le spetti quest'azione.

Anzi, non solamente quando sia legittima, e naturale, ma ancora quando sia bastarda: Purchè però si provi bene la filiazione con quella distinzione di prova maggiore, o minore, della quale si tratta nel libro decimo de' Fideicommissi: Ma con la medesima

ma distinzione accennata di sopra nel capitolo precedente circa la tassa della Dote congrua tra i legittimi, e li bastardi.

E ciò cammina, quando anche fossero bastarde de' preti, o in altro modo concepite da coito dannato; attesochè, essendo questa Dote surrogata in luogo degli alimenti, in questi si cammina con l'equità della legge Canonica, la quale non ammette le distinzioni date dalla legge Civile, ma si contenta della sola verità naturale.

Che però questa legge cammina indifferentemente con tutti i descendenti in infinito, ed ancorchè si tratti de' Fideicommissi antichi, i quali da tempo molto remoto si siano ordinati, purchè siano degli ascendenti.

Sopra la ragione, di questa legge vanno molto disputando gli scrittori con la solita diversità dell'opinioni, assegnandosene tre diverse ragioni. Una, cioè che sia per il favor pubblico, e per la propagazione del genere umano. L'altra per la presunta volontà del testatore, che se fosse vivo, e vedesse il bisogno in una sua descendente, per provvedere alla sua onestà, verisimilmente la doterebbe. E la terza della necessità legale, che avria il fideicommittente, se fosse vivo; mentre per la sua morte non è cessato l'obbligo, per la ragione accennata nel capitolo precedente, ed è che negli ascendenti quest'obbligo si trasmette agli eredi, ed alli successori, anzi si stima peso reale infisso alle robbe dell'ascendente, il che non si verifica ne' trasversali. Che però per questa ragione di differenza, ed anche per la parola *liberique* usa la legge, stà comunemente ricevuto, che abbia luogo nelli Fideicommissi degli ascendenti, e non in quelli delli trasversali, e molto meno degli estranei.

Di queste tre ragioni, ancorchè ciascuna sia poco sicura, e ciascuna riceva le sue difficoltà più distintamente discorre nel Teatro in questo medesimo titolo: Tuttavia la più probabile, e la più ricevuta vien stimata l'ultima della necessità legale: Attesochè, se fosse vera la prima dovrebbe aver luogo indifferentemente per ogni Dote, ed in ogni Fideicommissio ancorchè di estraneo: E la seconda, la quale ha molti seguaci, non dovrebbe entrare, quando vi fosse in contrario la volontà espressa del fideicommittente, il quale proibisca l'alienazione, o diminuzione de' beni, anche per causa di Dote; conforme frequentemente occorre.

E pure in pratica è più comunemente ricevuto, che non possa il fideicommittente ciò proibire, sicchè (non ostante la sua proibizione) sia luogo a quest'obbligo. Dunque non può nascere dalla sua presunta volontà; mentre la presunzione sempre cede alla contraria verità, onde resta la terza.

Ed è tanto vero che si cammina con l'obbligo legale, che si atten-

attende lo *stef's* ordine narrato nel capitolo precedente tra li dotanti, quando siano vivi; in maniera che essendo idoneo il primo, non entri l'obbligo del secondo, e così successivamente quello del terzo, quando sia idoneo il secondo ec. Che però, se una zitella avrà la madre idonea viva, ovvero l'avo, ed altri ascendenti del lato materno, ovvero li fratelli, e li zii, li quali come sopra siano obbligati a dotare: Tuttavia se vi farà il Fidecommisso dell'avo, e del proavo paterno, ovvero d'un'altro ascendente del medesimo lato, vogliono i moderni, ed è anco ricevuto dalla Ruota, e da altri Tribunali che la Dote si debba cavare prima da questo Fidecommisso per rispetto che, se il fidecommittente fosse vivo, sarebbe tenuto prima lui che la madre, e gli altri ascendenti del lato materno: E tra quelli del medesimo lato cammina quello *stef's* ordine; cioè che prima farà affetto il Fidecommisso dell'avo, che quello del proavo, e così gradatamente ec. Dunque la vera ragione è quella dell'obbligo legale.

Il beneficio di questa legge giova a tutte le donne discendenti legittime, o bastarde; conforme di sopra si è accennato, e così per la Dote del Matrimonio carnale, come per quella dello spirituale che si contrae col Monacaggio: E non solamente per quello che sotto nome di Dote si dia al Monastero, ma ancora per tutto quel di più che bisogna per le altre spese, le quali siano moralmente necessarie, e solite: Ed anche per quell'annua, o mestrua entrata vitalizia, la quale (per un'uso quasi generale) si suole assegnare alle Monache per l'occorrenze straordinarie, alle quali il Monastero non è solito sovvenire.

Nè tal beneficio si nega, perchè il padre della donna, o altro ascendente abbia fatto la detrazione della legittima, ovvero della trebellianica, stante che la donna viene contro l'ascendente ordinatore del Fidecommisso, ovvero contro le sue robbe, le quali abbiano annesso questo peso indipendentemente da suo padre, o da altro Maggiore; che però le dissipazioni di costui non gli devono pregiudicare.

Viene *stef's* questa legge, anche quando la donna discendente fosse stata già dotata una volta dalli beni del Fidecommisso, ma la Dote si fosse perduta senza sua colpa, e per mera disgrazia: Quando che però (sciolto il primo Matrimonio) si volesse maritare di nuovo, e non quando quello ancora durasse; mentre in tal caso si potranno domandare gli alimenti necessari, e non la nuova Dote; conforme nel capitolo antecedente si è detto del padre, e degli altri, li quali dalla legge sono stati obbligati a dotare.

Questa legge (forse troppo indistinctamente) è stata ampliata da' Giuristi, che debba aver luogo, anche se bisognasse dissipare tutto il

il Fidecommisso, ed assegnare tutte le robbe a quello spettanti per dotare una femmina: Tuttavia ciò va inteso con la dovuta discrezione, e con le distinzioni, e considerazioni, delle quali più pienamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo: E particolarmente, se per le circostanze del fatto si possa bene adattare la seconda ragione di sopra accennata della verisimile volontà del fidecommittente, perchè forse le femmine da dotarsi siano l'ultime della sua linea, e discendenza, in maniera che si tratti del passaggio del Fidecommisso a persone estranee: Ma non già quando la medesima discendenza ancora duri, o che almeno duri quella medesima linea, della quale sono le donne. Non essendo adattabile l'altra ragione della necessità legale; mentre se fosse vivo il fidecommittente, anche quando fosse padre, non potrebbe esser forzato a dare tutto il suo avere per la Dote di una, o più femmine discendenti: Nè la suddetta ragione della verisimile volontà vi può entrare, eccetto che nel caso suddetto, che si trattasse d'un passaggio del Fidecommisso a qualche luogo Pio, ovvero a persona, o genere totalmente estraneo: Poichè se dobbiamo fingere, che il fidecommittente sia vivo, e che il medesimo sia possessore di poca robba, la quale in questo caso si presuppone resti nel Fidecommisso, allora la Dote si dovrà costituire a misura della robba, essendo questo uno delli requisiti, li quali si devono considerare nel tassare la Dote congrua; conforme si discorre di sotto nel cap. decimo, in maniera che (cessando la suddetta ragione della verisimil volontà) questa estrazione non ha fondamento alcuno di ragione, ma resta chiaramente irragionevole: E pure la legge si dice un'estratto, ovvero una quintessenza di ragione; come di sopra si è accennato.

Ma se desse il caso, che la donna discendente fosse già maritata senza Dote: Allora suol'entrare la disputa; se (ciò non ostante) possa domandare la Dote dal Fidecommisso, ed è più comunemente ricevuto in pratica l'affermativa; mentre (secondo si è accennato nel capitolo terzo in occasione di trattare dell'obbligo del padre) la Donna ha bisogno di due cose; una cioè di esser maritata, e l'altra di esser dotata; che però non basta una cosa solamente: Eccetto se fosse maritata ad una persona ineguale, la quale espressamente si fosse contentata di pigliarla indotata; e per conseguenza che almeno implicitamente si fosse obbligata di mantenerla; mentre in tal caso cesserà il bisogno preciso, il quale per tal Dote si richiede: E se dopoi accadesse che diventasse vedova, e volesse ripigliare un'altro marito, per ilchè le bisognasse la Dote, la potrà domandare.

Si disputa ancora da' Dottori, se questa legge abbia luogo solamente

lamente nelli Fideicommissi semplici, ed ordinarij, o pure anche in
 15 quelli, li quali si siano ordinati per via di Primogenitura, o di Mag-
 giorasco: Nascendo la ragione del dubitare dalla tradizione d'alcuni
 Dottori Spagnoli, li quali comunemente fermano, che in quei Mag-
 gioraschi questa legge non abbia luogo: Tuttavia questo dubbio non
 entra ne' nostri Fideicommissi d'Italia, li quali vanno regolati con
 i termini della ragion comune, anche se siano ordinati in regola, o
 in natura di Primogenitura, ovvero di Maggiorasco; mentre (presup-
 posto il difetto della potestà nel fideicommittente di proibirlo) non
 dev'essere in suo arbitrio, col disporre più in una forma che nell'altra,
 fuggire l'obbligo suo legale, nel quale questa legge sta fondata.

Imperciocchè, camminando con i suddetti termini della ragion
 comune tra i Fideicommissi ordinarij, e le Primogeniture, o li Mag-
 gioraschi, non si scorge altra differenza se non che quelli ammetto-
 no la pluralità delle persone, e questi l'escludono, non convenendo
 se non ad una: Che però entra solamente la considerazione sopra
 la prerogativa della linea, ma nel resto non è altro che un Fideicom-
 misso: E quel che dicono i Spagnoli cammina in quei Maggioraschi,
 per avere una particolar natura da quelle leggi, ovvero da quei stili;
 e perciò non cammina bene l'argomento da una specie di Fideicom-
 misso, all'altra: In conseguenza questa legge cammina indifferente-
 mente, così ne' Fideicommissi, come anche ne' Maggioraschi, e
 nelle Primogeniture.

Come ancora cammina lo stesso se siano ordinati per ultima
 volontà, ovvero per contratto: E così se il Fideicommisso sia uni-
 16 versale, o che sia particolare; con alcune dichiarazioni sopra ciò
 accennate nel Teatro in questo medesimo titolo non facili ad ef-
 fer moralizzate per la capacità d'ogni uno.

La maggior difficoltà, la quale pare in questo proposito cada,
 17 consiste quando il Fideicommisso sia diviso tra più linee, le qua-
 li siano da principio distinte; cioè se essendo mancata la robbia,
 ed essendo cresciute le donne in una linea, possano queste avere
 il ricorso sopra le robbe del fideicommittente possedute dall'altra
 linea: Ma perchè questo è un punto, il quale ha molto del sot-
 tile, sicchè non è facile ad'esser esplicito per la capacità de' non
 professori, dipendendone la determinazione da diverse distinzioni:
 Però bisogna referirsi a qualche se ne discorre nel medesimo Teatro.

Lo stesso conviene fare in un'altra questione parimente sottile,
 della quale occorre trattare nella Corte di Roma per una Bolla
 che si dice de' Baroni, la quale toglie i Fideicommissi, e della
 18 qual Bolla si tratta nel libro primo de' Feudi sopra il concorso
 delli creditori del Barone, e le femmine descendenti del fideicom-
 mittente, le quali dimandano d'esser dotate dalle robbe del fidei-
 com-

commisso, in concorso de' creditori dell'erede gravato, ovvero di
 altri loro possessori; E di ciò si dovrà vedere qualche se ne discor-
 re nel suddetto libro primo de' Feudi, trattando di questa Bolla.

Ha luogo però questa legge in sussidio, cioè quando la donna
 non abbia robbe da dotarsi del suo: Overo che non abbia altri pa-
 19 renti, li quali siano tenuti a dotarla prima di qualche fosse tenu-
 to il fideicommittente, se fosse vivo, per quella chiara ragione
 ch' (eccetto il padre) l'obbligo di tutti gli altri sia sussidiario:
 Si dice tuttavolta avere del suo, non solamente quando effettiva-
 mente lo posseda, ma eziandio quando (potendolo avere) non
 se ne curi: Come (per esempio) se essendogli acquistata qual-
 che eredità, o qualche legato, volontariamente non si cura d'ac-
 cettarlo: Quando però l'azione sia chiara, ed esplicita; atteso-
 chè, se fosse torbida, ed intricata, in maniera che convenisse di
 litigare, in tal caso non essendo dovere in tanto di trattenere il
 Matrimonio, pendente tal discussione delle robbe, o delle ragio-
 ni intricate, ovvero occupate da terzi, dovrà cavarli la Dote dal
 Fideicommisso, il quale subentrerà nelle ragioni della donna; sic-
 chè ella sarà obbligata a cederle, quando bisogni al Fideicommis-
 so per la sua reintegrazione.

Ed è tanto vero, che questa legge s'intenda in sussidio, che
 quando anche il fideicommittente ordinasse, che le donne fossero
 dotate: Tuttavia (secondo la più vera, e la più ricevuta opinio-
 ne) si deve intendere con la stessa condizione; ogni volta che però
 non si tratti di legato particolare fatto ad una persona certa per
 l'affezione personale.

Si deve ancora praticare il beneficio di questa legge molto discre-
 tamente, non solamente circa la tassa della Dote congrua, acciò
 20 si faccia con maggior moderazione di quello che si farebbe ne'
 beni liberi con le circostanze, delle quali si tratta di sotto nel ca-
 pitolo decimo: Ma ancora che se si può comodamente cavare la
 Dote dalli frutti, non si deve permettere l'alienazione de' beni in
 sorte principale; e non già quando ciò non possa comodamente
 seguire; mentre in tal caso, ancorchè il testatore l'ordinasse, il
 suo precetto non si dovrà attendere.

21 Come ancora si deve avere il dovuto riguardo a cavarla con
 discrezione, cioè prima dalli beni mobili, ovvero dalli stabili di
 minor considerazione, in maniera che li Fideicommissi patisca ogni
 minor danno possibile.

E quanto all'accennato requisito che la Dote sia dovuta in suf-
 fidio: Disputano molto i Dottori; se; ed a chi tocchi il provare
 l'esistenza, o la non esistenza dell'altre robbe: Ed ancorchè vi sia
 molta varietà d'opinioni: Tuttavia la più probabile si crede che sia
 quella

quella, con la quale si cammina nella Corte Romana; cioè che il peso del provare spetti all'attore: Che però, se la donna domanderà la Dote del Fideicommissio, dovrà ella provare di non avere altre robbe come fondamento della sua azione: Ed (all'incontro) se si tratterà della Dote già data da un possessore del Fideicommissio, sicchè il successore venga impugnando l'atto come invalido, ed in tal caso dovrà egli provare che per esservi altra robba libera, si sia malamente fatta l'alienazione delle robbe fideicomissarie.

22 Con qualche indiscrezione i Dottori credono, che questo beneficio si dia ancora per i frutti, ovvero per gl'interessi dotali, per il tempo che si sia trascurato d'esigerli dal passato possessore del Fideicommissio: Ma ciò va inteso con alcune distinzioni, e dichiarazioni più pienamente contenute nel Teatro; non essendo punto facile da ridurlo a questa moralità per la capacità d'ogn'uno.

23 Si disputa ancora, se essendosi estratte dal Fideicommissio in vigore di questa legge alcune robbe per dotare una femmina, la quale morisse senza figli, debbano le robbe ritornare al Fideicommissio, o pure restino libere, e trasmissibili a gli eredi della donna, o ad altri, a favore de' quali ne abbia essa disposto: Ed è più comunemente ricevuto in pratica che la robba già una volta perfettamente per mezzo del Matrimonio estratta, e fatta libera sia sempre tale, e non ritorni al Fideicommissio, ancorchè per successione, o per altra disposizione della donna la robba suddetta venisse in potere dello stesso possessore del Fideicommissio, il quale per esser egli povero, ne abbia fatto l'estrazione ancorchè fosse padre: Ed in stretti termini legali pare che questo assunto cammini; mentre nel tempo della dotazione il padre per esser povero non avea obbligo alcuno, e per conseguenza non si può dire che sia stata un'alienazione fatta per un suo debito fisso, la qual porti l'obbligazione della reintegrazione, quando sopravvenivano le forze nella maniera, che cammina nel marito a causa della Dote restituita per qualche in quest'altro caso si discorre di sotto nel capitolo ventesimo.

Bensì che ciò contiene un'indiscreto rigore legale contr'ogni ragione: Attesochè se fosse vivo quell'avo, o bisavo, o altro ascendente, il quale abbia fatto il Fideicommissio, ed abbia desiderato la conservazione della robba nella sua discendenza, e fosse sforzato a dotare una nipote, o pronipote, potrebbe dire di volerli mettere il patto reversivo, quando morisse senza figli, ovvero che questi mancalsero, ne se gli potrebbe negare, quando non vi entrasse il privilegio della legittima: Dunque la legge dovrebbe

be supporre, o presumere questa volontà: Maggiormente che ciò contiene una certa stiratura della legge, facendo di miglior condizione il sesso inferiore per il fine dell'onestà: Che però, adempito questo fine, e dopoi cessato, non si fa vedere perchè si abbia da ingrassare un'estraneo, ed escludere i descendentì contro ogni verisimile volontà del disponente; e per conseguenza questa volontà si dovrebbe presumere. Perciocchè farebbe bene che questi tali, i quali vogliono con queste frenesie comandare, e disporre de' beni anche doppo morte con i Fideicommissi, vi mettersero questa cautela più volte da me consultata in pratica.

24 Quando poi portasse il caso, che vi fossero molti descendentì, così maschi, come femmine, in maniera che, a cavare la Dote anche con moderazione secondo la qualità delle persone, s'intaccarebbono le porzioni degli altri: Allora la donna non potrà pretendere altro, che quanto importarebbe la sua porzione se fosse maschio, e se succedesse nel Fideicommissio, non essendo dovere, che debba essere di miglior condizione il sesso escluso, e men diletto, di qualche sia l'incluso, ed il più diletto; essendo gran vantaggio il suddetto (ancorchè irragionevole) delle donne più che de' maschi; cioè di trasmettere la sua porzione anche agli estranei, e di averne la libera disposizione, il che non si concede a maschi.

Di molt'altre cose, le quali cadono in questa materia della Dote da costituirsi dal Fideicommissio, senza entrare nella Dote da restituirsi, si potrà vedere nel Teatro in questo medesimo titolo, non essendo cosa facile potere ridurre il tutto ad una moralità per la capacità de' non professori, ed il diffondersi sopra tutte le minuzie cagionerebbe troppo noiosa digressione. A

A
Di quanto si dice nel presente capitolo si tratta in questo stesso titolo nel disc. 145. ed anche nel disc. 35. con molti seguenti, e nel lib. I. de' Feudi nelli disc. 78. 79. e 82. ed in altri.



CAPITOLO SESTO.

Dell'obbligo di dotare, il quale nasce dalla disposizione dell'uomo, e non dalla legge: Come particolarmente sono i legati, e le altre disposizioni, che si fanno della Dote; se; e di qual Dote, ovvero di qual Matrimonio s'intenda, o di qual sorte di persone.

S O M M A R I O.

- 1 Si distinguono più specie d'obbligo di dotare per disposizione dell'uomo.
- 2 La disposizione della Dote si dice condizionale, e non ha l'effetto senza il Matrimonio.
- 3 Quando ciò si limiti.
- 4 Se la Dote lasciata per maritare convenga a chi si faccia Monaca.
- 5 Della Dote lasciata alle figlie d'una persona come s'intenda.
- 6 Delli Monti de' Maritaggi.
- 7 Se sia dovuta la Dote alle maritate.
- 8 Non si bada se la donna sia provista.
- 9 Delli più sussidj generali di Maritaggio.
- 10 Quando la donna si dica povera per questi sussidj.
- 11 Delle fraudi che si fanno; e se; ed a chi tocchi provare se sia povera, o no.
- 12 Se questi sussidj siano dovuti a quelle che si fanno Monache.

C A P. VI.

IN tre maniere suol'occorrere quest'obbligo di Dote, il quale non nasce dalla legge, ma dalla disposizione dell'uomo. La prima si dice quella, la quale sia certa, e particolare a favore d'una, o più persone certe come chiamate per nomi propri, ovvero anche incerte per nomi collettivi, in riguardo però, ed a contemplazione di una persona certa: Come (per esempio) un testatore lascia alla tal zitella alcuni beni, o qualche somma di denaro per Dote, o per sussidio dotale, in maniera che sia una disposizione certa, e personale per l'affezione, o veramente per il merito della medesima persona, o di quella del padre, o di altro attinente: Oppure si la-

si lascia parimente la robbia, o denaro generalmente alle figlie d'una tal persona per l'affetto, o merito personale del padre.

L'altra specie è quella de' sussidj dotali, li quali, o per disposizione volontaria d'una persona, ovvero per convenzione di una, o più famiglie si devono dare a tutte le donne da maritarsi, o da monacharsi di una, o più famiglie, ovvero di uno, o più genere di persone: Come (per esempio) sono i Monti delle famiglie, o veramente delli Maritaggi della Città di Napoli, ovvero li Monti e le Colonne della Città di Genova, e simili, in maniera che il sussidio sia ristretto ad uno, ovvero più generi di persone.

E la terza specie è quella più generale senza restrizione di persone certe, ovvero di certi generi d'esse: Come (per esempio) sono li maritaggi, li quali con tanta copia, e pietà si fanno dalle Chiese, e da luoghi Pii (particolarmente in Città Grandi) di povere zitelle non proviste sufficientemente del loro, per provvedere alla pubblica onestà: (A causa d'esempio) L'insigne, e famoso Maritaggio, il quale si fa ogn'anno in Roma dalla Compagnia della Santissima Annunziata nel giorno di questa festa per mano del Papa con Solennità Pontificia, e con intervento di tutto il Collegio de' Cardinali, e di tutta la Corte, di trecento, e più zitelle con la Dote di scudi ottanta per le monacande, e di scudi cinquanta per le maritande, essendovene però alcune maggiori anche fino alla somma di scudi ducento. **A**

Di questi sussidj si tratta in questo tit. nel dis. 7. e seguenti.

Quando si tratta della prima specie di legato, o di altra disposizione particolare, la quale si sia fatta per causa di Dote: In tal caso si dice condizionale, e non puol'aver il suo effetto, nè produrre alcuna, senza che segua il Matrimonio carnale, o spirituale, per la ragione altre volte accennata che la Dote riceve il nome, e l'essenza dal Matrimonio, senza il quale non si dà; e per conseguenza, come disposizione condizionale, non può avere il suo effetto senza l'adempimento della condizione.

E sebbene si danno de' casi, che (non ostante) si dica lasciarsi per Dote, tuttavia possa la donna, a favore della quale si sia disposto, chieder la cosa legata, ancorchè non abbia contratto Matrimonio alcuno, nè pensi di contrarlo: Overo che morendo lo trasmetta al suo erede; nondimeno ciò non nasce dalla qualità della disposizione fatta per causa di Dote; attesochè questa sempre di sua natura porta seco necessariamente questa condizione, ma nasce per altro rispetto, per il quale tal condizione resti viziata, e si abbia per non scritta per difetto di potestà; cioè che il disponente non abbia possuto mettersi tal peso, o condizione, per essere disposizione necessaria: Come (per esempio) occorre quando

quando sia per causa della legittima, la quale sia dovuta alla donna, a favore della quale si sia disposto.

E molto più occorre in quelle condizioni, le quali riguardano lo stesso Matrimonio; cioè che il disponente lascia la Dote sotto la condizione di doverli maritare in una certa età, o veramente in un certo luogo, o pure con un genere di persone, ovvero col consenso di alcuno: Attesochè queste condizioni vengono alle volte reiette; o per il suddetto rispetto della legittima, conforme si discorre di sotto, dove si parla de' patti, e de' pesi che si mettono alla Dote; o veramente perchè pregiudicano alla libertà del Matrimonio, secondo si discorre nel libro decimoquarto nel titolo del Matrimonio: Tuttavia resta sempre fermo, che quando sia disposizione per la Dote, porta seco la suddetta condizione, quando questa per altro rispetto non venga tolta di mezzo.

4 Cade ancora sopra queste disposizioni frequentemente la questione; se la Dote lasciata per maritarsi convenga a quella, la quale si faccia Monaca: Ed in ciò si distingue, se il testatore abbia diversamente disposto per l'uno, e per l'altro caso; conforme più frequentemente insegna la pratica: Cioè che essendo solito per lo più, e particolarmente tra le persone nobili che la Dote delle monacande sia molto minore di quel che sia per le maritande, perciò si può fare una diversa disposizione: E sebbene (ciò non ostante) alcuni, e particolarmente i Morali credono che si debba la somma maggiore, per non ritrarre la donna dalla vita spirituale: Tuttavia quest'opinione comunemente viene riprovata, e solamente per una certa supplezione della verisimile volontà del testatore, da quel di più si sia lasciato per la Dote temporale, si dovrà aggiungere quel che forse mancasse alla somma da lui lasciata per la Dote spirituale.

Quando poi la suddetta distinzione non vi sia, in maniera che si tratti della disposizione fatta per Dote semplicemente, sicchè sia verificabile nell'uno, e nell'altro Matrimonio, carnale, e spirituale: In tal caso la regola è, che tanto l'uno quanto l'altro basti, ancorchè la somma superi il bisogno per lo spirituale: Tuttavia essendo questa materia più di fatto, e di volontà, che di legge, si dovrà avere il dovuto riguardo alle circostanze particolari, ed alla verisimile volontà del disponente; e se in effetto abbia lasciato quella somma maggiore col presupposto del Matrimonio carnale, per il quale fosse necessaria, e che verisimilmente non l'avrebbe lasciata, quando avesse pensato all'altro caso.

Questo pare il vero modo di decidere tal questione, ma non già l'altro tenuto da alcuni con le solite freddure de' Legisti di stare sopra la formalità delle parole, le quali sono più tosto de' Notarj.

Notarj, che de' disponenti: Cioè, se si sia parlato in latino, o in volgare, con altre simili considerazioni; mentre in effetto essendo questioni più di fatto, e di volontà, che di legge, non ammettono una regola certa applicabile ad ogni caso, ma si devono decidere con le circostanze particolari. C

Quando poi la disposizione sia più generale, ma che sia a favore di una persona in contemplazione di un'altra certa; ed è che si lasciasse la Dote alle figlie di Tizio: In tal caso entrano due ispezioni. L'una se si debba solamente a quelle, le quali erano nate in tempo della disposizione, o pure all'altre, le quali fossero nate doppo. E l'altra, se questa Dote si debba dire più tosto data dal padre di sua robba, in maniera che la disposizione sia fatta a sua contemplazione, e per suo sollievo.

5 Dell'una, e dell'altra questione dipende parimente la decisione dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali si deve argomentare la volontà del disponente, con diverse distinzioni delle quali si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo, ed anche nel libro nono nel titolo della Legittima, e nel libro undecimo nel titolo de' Legati; che però non vi si può dare una regola certa, e generale. D

6 Nella seconda specie della disposizione più generale a favore di persone incerte, ma di certe famiglie, o generi di persone: Come sono gli accennati Monti, o Colonne usati in Napoli, ed in Genova, e simili: Per ordinario non sogliono cadere questioni nel solo punto di ragione comune; attesochè vi sogliono esser le leggi particolari della fondazione; o pure le questioni sogliono esser sopra la legittimazione delle persone; cioè se quelle donne, le quali dimandano la Dote, siano, o nò di quelle famiglie, o generi compresi: E parimente ciò contiene questioni più di fatto, che di legge, dipendendo il tutto dalle giustificazioni.

7 E solito bensì alle volte dubitarsi, se essendosi maritata qualche donna di tal famiglia, o genere senza adempiere la legge della fondazione, in maniera che per quel Matrimonio non abbia possuto domandare la Dote, ed essendosi dopoi sciolto, o annullato, volendosi maritare di nuovo, ed adempiere le leggi, ovvero li requisiti necessari, le sia dovuta, o nò la Dote: E pare che venga stimata più probabile l'affermativa, quando l'età della donna, e le altre circostanze provino che sia onesto, e ragionevole il maritarsi di nuovo. E

Ed in questa specie, come anche nell'antecedente importa poco, se la donna sia provista altronde, o nò, quando la legge della fondazione non disponga diversamente; attesochè non si tratta di Dote dovuta per commiserazione della legge, nel qual

C
Nel disc. 12.
di questo tit.
ed in altri ivi
accennati.

D
In questo tit.
nel disc. 154. e
nel titolo de'
Legati nel disc.
17. ed altrove

E
In questo tit.
nel disc. 10. e

142.

F qual caso è dovuta solamente in sussidio, ma è dovuta piuttosto per una convenzione. F
Nel detto, sto per una convenzione. F
disc. 142.

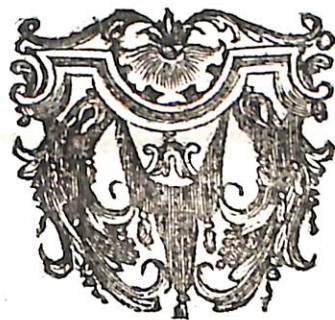
La terza specie è quella molto più generale di persone totalmente incerte con la sola qualità di povertà; come sono gli accennati sussidj, i quali per opera di pietà, e per pie disposizioni si distribuiscono da' luoghi Pii: E per lo più sopra questi
 9 sussidj sta provisto con gli Statuti, o con i stili particolari de' medesimi luoghi Pii, dalli quali si fanno tali distribuzioni, in maniera che rare volte occorrono le dispute in termini generali di ragione comune. Tuttavia ne vanno anche occorrendo: E particolarmente per questi sussidj (di loro natura) si richiede il requisito della povertà, la quale si dice il principal motivo di tal opera, acciò le non proviste si possano provvedere, e non
 10 siano necessitate a prostituire la loro onestà: E se; e quando la zitella si dica povera, e degna di questi sussidj, non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo dalla qualità de' paesi, e delle persone; mentre (conforme altrove si dice) quella somma, la quale fa ricco un plebeo, farà povertà in un nobile, e così gradatamente qualche provederà sufficientemente una persona nobile di privata fortuna, farà povertà in un Signore: Bensì che in alcune Parti sta provisto con una tassa uniforme, come particolarmente si scorge negli Statuti della suddetta insigne Compagnia dell'Annunziata di Roma; cioè che si escludono dal sussidio quelle maritande, le quali abbiano del proprio scudi quattrocento, e le monacande scudi cinquecento.

Ma perchè sopra ciò si sogliono con molta frequenza commettere delle fraudi; cioè che le persone, le quali siano proviste di questa, e di maggior somma, cercano con inganno di avere il sussidio più, fingendo di fare l'istromento dotale del proprio con somma inferiore alla tassa, e costituendo dopoi, o
 11 avanti altra Dote a parte: Quindi sogliono nascere delle dispute; se; ed a chi tocchi il provare, che l'eccesso vi sia; e se essendovi in parole, abbia in fatti avuto il suo effetto, o no; e di ciò si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza converrà ricorrere, dipendendo la risoluzione da varie distinzioni, e circostanze di fatto, in maniera che non facilmente vi si può stabilire una regola certa. G
 G Di questi pii sussidj si tratta nelli disc 7. e seguenti di questo titolo.

In questa specie di Dote, o veramente di sussidj pii entra la medesima questione accennata nella prima specie; cioè, se essendo lasciati per distribuire alle povere zitelle, siano dovuti solamente a quelle che si maritano, ovvero anche a quelle, le quali si facciano Monache: Ed ancorchè i Giuristi con le
 12

te più volte accennate freddure sogliono far gran forza nelle parole, e se la parola *maritare*, o *maritaggio* sia detta in lingua Italiana, in maniera che secondo l'uso comune convenga solamente a quelle, le quali si maritano carnalmente; ovvero se usa la parola *nubere* in latino, la quale è adattabile all'uno, ed all'altro Matrimonio, con altre simili considerazioni, che risultano dalla formalità delle parole: Tuttavia si crede più probabile, che essendo una questione più di fatto, e di volontà, che di ragione, vada regolata dalle circostanze particolari del fatto, e particolarmente dall'uso del paese, e dalla qualità del testatore, o veramente dalla quantità assegnata per ciascun sussidio; se sia proporzionata all'una, o all'altra specie di Maritaggio; conforme si discorre più distintamente nel Teatro in questo medesimo titolo. H

H
Nel disc. 12. ed in altri di questo titolo.



CAPITOLO SETTIMO.

Delli rimedj, e delle azioni, o privilegi, che spettano alle donne da dotarsi contro coloro, li quali siano tenuti a dotarle; in qual tempo, ed in qual modo si possono esercitare.

S O M M A R I O.

- 1 Se alla dotanda si conceda l'ipoteca dotale.
- 2 Dell'azione personale in rem scriptam; e privilegiata.
- 3 Se si dia la via esecutiva.
- 4 Quando si dia l'ipoteca, e la via esecutiva.
- 5 Se si possa dimandar la Dote prima del Matrimonio.
- 6 E delle Doti delle monacande.
- 7 Quando l'esplicita, o implicita condizione del Matrimonio si debba adempire, o no.

C A P. VII.

 Amminando la medesima distinzione nelli capitoli precedenti accennata tra quell'obbligo, il quale nasce dalla disposizione della legge per causa del sangue, o della carità, e l'altro il quale nasce per disposizione dell'uomo.

Per quel che tocca alla prima specie: Ancorchè alcuni abbiano creduto, che alla dotanda si dia l'ipoteca, ovvero altra ragione reale sopra le robbe di colui, il quale sia obbligato a dotare, e particolarmente quando egli sia morto, sicchè l'obbligo caschi solamente sopra le robbe, come per il più occorre in quella Dote che si dimanda dall'erede del padre, o di altro ascendente, ovvero quella, che si dimanda dal Fidecommisso: Nondimeno questa è una opinione erronea, la quale non ha fondamento alcuno probabile; attesochè nè anche per la legittima quest'azione si concede: Cagionandosi quest'inganno dall'asserzione di alcuni, che la robba degli ascendenti sia affetta alle Doti delle discendenti; per il che si usurpa questo vocabolo d'affezione con quello dell'ipoteca, ed in ciò consiste l'equivoco. A

A
Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 78. ed in questo titolo più volte.

Bensì, che concedendosi una certa azione personale, la quale

LIB. VI. DELLA DOTE CAP. V.

le dalli Giuristi si dice *in rem scriptam*, ne risulta lo stesso effetto, in ordine a che i creditori (ancorchè ipotecarij dell'erede, o del possessore del Fidecommisso) restino postposti alla donna, la quale dimanda la Dote anche per una specie di separazione di beni; conforme si discorre di sotto nel capitolo 23. dove si tratta del concorso della Dote con i creditori; ma nel resto è certo, che l'ipoteca, o l'azione ipotecaria non entra. B

B
Nel detto disc. 78.

Cade la questione; se quest'azione, o sia personale, ovvero *in rem scriptam* abbia, o no il privilegio della via esecutiva, in maniera che si possa dire un privilegio generale della Dote: Ed ancorchè alcuni tengano l'affermativa: Tuttavia la più vera è incontrario; attesochè dalla legge non si trova dato questo privilegio: Si limita però, quando così richiedesse l'urgenza, che (per esempio) la donna fosse in età nubile, o in tale stato che le dilazioni giudiziali dell'appellazione le cagionerebbono danno, e pregiudizio irreparabile, o almeno grave: Ed in tal caso la limitazione non nasce dal privilegio della Dote, ma dalla regola generale, che quelle cose, le quali non patiscono dilazione, sicchè abbiano bisogno di celerità, non ammettono queste ritardanze. C

C
Nelli disc. 57. e seguenti di questo titolo.

L'una e l'altra regola cessano nell'altra specie di Dote dovuta per disposizione dell'uomo, quando questa sia (conforme per lo più occorre) per via di legato, attesochè per il legato compete l'ipoteca, ed anche la esecutiva, secondo l'opinione più comunemente ricevuta; ma parimente ciò non nasce da privilegio particolare della Dote, nascendo più tosto dalla natura del legato. D

D
Ne' luoghi suddetti, e nel detto disc. 78. del lib. 1. de' Feudi.

E perchè (conforme si è detto di sopra nel capitolo precedente) quest'obbligo di dotare, o nasca dalla legge, ovvero dall'uomo, contiene sotto di se la condizione del Matrimonio carnale, o spirituale; che però come debito condizionale (secondo le regole legali) non produce l'azione, se prima la condizione non si sia adempita: quindi alcuni, li quali camminano con lo stretto rigore delle suddette regole, credono che tal'azione non sia esercibile dalla donna, se prima non sia maritata, o monacata, e particolarmente quando si tratta di Dote dovuta per legato, ovvero per altra disposizione dell'uomo: Tuttavia è più probabile il contrario; cioè che la donna abbia l'azione a far condannare colui, il quale sia obbligato a dotare, ed anche a far tassare la Dote, quando così richiedessero le circostanze del fatto, dal quale si deve regolare l'arbitrio del Giudice, e farla anche depositare, ovvero farne fare l'assegnamento in alcuni beni, o effetti: Per quella chiara ragione, che non facilmente si ritrova il marito senza la Dote pronta ed esplicita: Perocchè la regola legale, la quale

E

46

IL DOTTOR VOLGARE

Nelli discorsi 150. e seguenti, e nel 167. quale ricerca la purificazione della condizione, cammina bene all'effetto del pagamento, ma non già a quest'altro, o a quello della condanna, ovvero del deposito, o assegnamento. E

Molto più chiaramente ciò risulta nella Dote di quelle zitelle, le quali si vogliano far Monache; attesochè sebbene il Matrimonio spirituale in istretto rigore si contrae con la Professione, in 6 maniera che per quella, e non prima si adempisca la condizione: Tuttavia essendo necessario per li decreti generali della Sacra Congregazione, che la Dote solita darsi al Monastero si debba depositare prima che la donna sia ammessa all' Abito di Novizia; quindi segue che compete l'azione anche prima dell'adempimento come preparamento necessario. F

F
Nel detto disc. 167.

E per la stessa ragione si dovrà dire il medesimo, quando per l'uso del paese, ovvero per la qualità delle persone, o pure per la contingenza de' tempi convenga in occasione delli sponsali de futuro, o in altro modo prima del Matrimonio carnale pagare qualche parte della Dote, o di fare altre spese preparatorie, senza le quali non possa facilmente seguire il Matrimonio, in maniera che sopra ciò non vi si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto.

Cammina tutto ciò quando la condizione implicita, o esplicita del Matrimonio sia valida, e resti ferma, in maniera che sia necessario il suo adempimento: Ma non già quando il privilegio della legittima la vizi, ovvero che la disposizione in sostanza sia pura, e la parola *Dote* sia posta più per dimostrazione, o per presupposto, che per condizione; mentre in tanto ciò cammina, in quanto che il Matrimonio induca una vera condizione.



CAPITOLO OTTAVO.

Delle condizioni, patti, vincoli, e pesi, che si mettono nella Dote da costituirsi, ovvero alla costituita; quando si debbano attendere, o (all'incontro) dalla legge siano viziati, e si possano disprezzare.

S O M M A R I O.

- 1 Delle diverse maniere, o specie di vincoli, e patti; e quando si possano mettere.
- 2 Della volontà di metterli.
- 3 Quando li vincoli, e condizioni siano pregiudiziali alla libertà del Matrimonio.
- 4 Delli detti vincoli, e condizioni, quando non osti detta libertà.
- 5 Del caso che vi sia l'esplicita, o implicita accettazione della donna.
- 6 Dell'altro caso che non vi sia.
- 7 Quando li vincoli si sostengano.
- 8 Se la donna abbia fatto atto contrario, o no.
Se l'uomo sia tenuto, quando la donna non accetti.

C A P. VIII.



N due maniere entra questa ispezione delli pesi, e delle condizioni, o vincoli, che si mettono nella Dote. Una, cioè in quelle disposizioni, le quali si facciano per la Dote da costituirsi a qualche zitella, come per ordinario occorre nelli legati, che per tal effetto si si sogliono fare: E nell'altra, quando la Dote sia già costituita, sicchè si mettano i patti, ed i vincoli nello stromento, ovvero in altra carta dotale.

Nel primo caso, quando non si tratta di quella Dote, la quale succeda in luogo della legittima, onde per privilegio di questa resti reprovato dalla legge ogni vincolo, ed ogni peso; in tal caso, se il peso non sia tale, che indirettamente ferisca l'esimere dall'obbligo di dotare colui, il quale a far ciò sia tenuto, in maniera che non vi entri la ragione della fraude, la regola è che vi si possano mettere quei patti, e vincoli, che pareranno al dispo-

A *disponente*, 'quando siano per via di precetto, e che riguardino *Nel disc. 155. la sostanza della disposizione, la quale perciò resti condizionale: di questo tit. Ma non già quando (essendo pura di sua natura) riguardi solamente l'esecuzione, o veramente che importi un consiglio, e nel disc. 73. nel titolo de' Testamenti.* non sia per via di precetto. A

2 Quando dunque il punto si riduce alla volontà, sicchè non vi sia il difetto della podestà, in tal caso, ancorchè i Giuristi vi s'intrichino molto, dando varie regole, e distinzioni; nondimeno la verità è che non vi si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, dalle quali il prudente Giudice col suo arbitrio dovrà vedere qual sia la volontà verisimile del disponente. B

B
Ne' luoghi suddetti.

3 Ma quando (essendo chiara la volontà) si pretenda il difetto della podestà: Ancorchè appresso quei civilisti, i quali alla scolastica camminano con la lettera delle leggi Civili, si disputino molte questioni circa la Viduità, che dalle medesime leggi si è proibita: Tutta volta questi possono dirsi oggidì trattenimenti delle scuole, e delle accademie; ma per la pratica del foro questo difetto si restringe al caso che le condizioni, ovvero i vincoli riguardassero il pregiudizio, o veramente la restrizione della libertà del Matrimonio, ordinando che quello non si potesse fare se non in una certa età, ovvero in un certo luogo, o pure se non con un certo genere di persone, ovvero col consenso di alcuni.

Ed in ciò (conforme si discorre ancora nel libro decimoquarto nel titolo del Matrimonio) si cammina con la distinzione, che se la disposizione sia meramente volontaria di colui il quale non avesse obbligo alcuno di dotare, e che il peso sia apposto per via di condizione, ovvero di qualità invitativa a questo premio, e guadagno, e non per via di pena, si possa fare; poichè se la donna vuole la Dote, è di dovere che sia tenuta adempire tal condizione, come qualità necessaria, senza la quale può dirsi che la disposizione non si farebbe fatta, mentre potea colui non farla.

Ma quando si tratta di coloro, li quali abbiano l'obbligo legale, senza però che vi entri la ragione, ovvero il privilegio della legittima, per la quale quello, che si lascia, fosse dovuto anche senza che segua il Matrimonio: Ed in tal caso si cammina con la distinzione; se la condizione sia discreta, in maniera che si possa adempire senza la totale restrizione della libertà del Matrimonio; come (per esempio) se si fosse stabilita un'età congrua, ed onesta (secondo l'uso del paese) per un prudente consiglio; stante che l'età più tenera sia più facile alla seduzione, ed a

ed a far Matrimonio men degno: Overo che nel luogo, o in quel genere di persone, al quale si sia fatta la restrizione, vi siano più persone eguali, con le quali si possa comodamente praticare la medesima libertà: Allora sia valida, ed obbligatoria la condizione, ma non già quando (all'incontro) cessino queste circostanze; conforme più distintamente si accenna di sotto nella materia Matrimoniale; nella quale si discorre ancora, se contravenendosi, debba esser luogo, o nò alla restituzione *in integro*. C

L'altra specie di vincoli, e di pesi è quella, che si suole mettere nella stessa costituzione della Dote, in occasione del Matrimonio, e de' Sponsali: Ed in tal caso la decisione dipende più dal fatto, che dalla legge; cioè se la donna abbia validamente accettato i pesi, ed i vincoli imposti; mentre se si possono mettere anche nelle robbe proprie, e libere a favore d'un'estraneo, molto più si possono mettere a favore del padre, o de' parenti; e per conseguenza non entra l'ispezione, se la Dote succeda, o nò in luogo della legittima; ovvero se si sia costituita per necessità, o per liberalità imperciocchè quando anche fosse veramente costituita delle robbe proprie della donna, sarebbe il medesimo. Che però in questo caso cade la disputa della volontà; cioè se questa vi sia, o nò: E quando vi sia, vi cade l'altra della validità, per alcune solennità, le quali o dalla legge comune, o più frequentemente dalli Statuti sono richieste nelli contratti pregiudiziali delle donne; e molto più quando vi concorresse ancora l'età minore: Overo vi cade la disputa della lesione; sicchè nell'uno, e nell'altro caso il tutto dipende dalle circostanze del fatto. D

Se poi non vi concorra tal consenso espresso, e valido, perchè l'istromento, o altra scrittura dotale si sia fatta con lo sposo, essendo assente la sposa, conforme più frequentemente suol'occorrere: Ed in tal caso entra primieramente la questione della volontà, o dell'accettazione; cioè se la donna abbia accettato, o nò tali patti e vincoli: Ed in ciò non vi si può dare una regola certa, e generale; attesocchè, sebbene alcuni credono che la donna nel contrarre il Matrimonio tacitamente venga ad accettare la costituzione della Dote con tutti li patti in essa contenuti, quando non vi concorra l'espressa contradizione, per la scienza che la legge ne presume: Tuttavia questa generalità non cammina bene, per la ragione che le donne non sogliono badare ad altro, se non a quella parte di Dote che consiste nelli loro ornamenti, adobbi, ed in altri mobili donneschi: Ed al più fanno la quantità, ma non sogliono sapere li patti, e le condizioni: Che però questa general presunzione della legge sarà ben giovevole, ed operativa quando vi concorrano degli altri am-

C
Nel disc. 14. del libro 14. nella seconda parte, e nel titolo de' Testamenti nel disc. 73.

D
Nel detto disc. 155. di questo titolo.

minicoli, ed argomenti, dalli quali si defuma la scienza, e l'approvazione, ma sola, e per se stessa non farà sufficiente a tal effetto.

Quando poi cessi l'accettazione esplicita, o implicita della donna; ovvero che questa essendovi si abbia come se non vi fosse per la nullità, in maniera che il tutto dipenda dalla podestà del dotante, se potea mettervi li patti, e li vincoli, de quali si tratta: Ed in tal caso la determinazione dipende dalla qualità delle robbe date in Dote: Essendochè se saranno proprie della donna, ovvero che si debbano stimare per tali: Come (per esempio) occorre, quando la Dote succeda in luogo della legittima, la quale dev'essere di sua natura libera, allora il vincolo vien rescato dalla legge, quando però si faccia il caso della legittima, per la morte del dotante; mentre si possono verificare i patti, e li vincoli per il tempo che ancor viva il dotante obbligato alla legittima: O pure si può sostenere il vincolo per rispetto che la Dote sia eccedente, e maggiore del debito, in maniera che quel di più si dia per liberalità, e fuora dell'obbligo, ricompensi il vincolo, o il peso (A causa d'esempio) se l'obbligo della legittima sia di mille scudi, ed il dotante ne dia mille e cinquecento, o più in questo riguardo, sicchè sia più espediente d' avere il più vincolato, che il meno libero con casi simili: E per conseguenza non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto; conforme più distintamente si discorre nel Teatro di questo medesimo titolo. E

E
Nel detto disc.
155. ed anche
nelli disc. 99.
ed 91.

Giova però molto se la donna in vita abbia fatto qualche atto esplicito, o implicito, dal quale si cavi argomento di diversa volontà di volere la sua robba libera, e di non accettare il vincolo; poichè, quando ciò non sia seguito, si cammina con maggior morbidezza, e facilità, acciò il vincolo abbia il suo luogo per una implicita approvazione, la quale più facilmente si presume in questo caso.

Facendosi li patti, assente la sposa con lo sposo, il che più frequentemente suol'occorrere nel patto della rinuncia all'eredità, ed alle successioni: Ed in tal caso si suole disputare, se non volendo la donna approvare quel che si sia promesso dallo sposo, sia questo tenuto del proprio agli danni, ed interessi: Ed in ciò, ancorchè i Giuristi diano varie distinzioni, e particolarmente sopra la formalità delle parole, e delle clausole, dalle quali vada limitata la regola a favore di colui, il quale promette il fatto alieno; cioè, che facendo le diligenze, sia scusato, quando non vi si mettano certe parole, o clausole che in Roma dicono quod,

quod &c.: Nondimeno in questa materia si crede sia più probabile, e più ragionevole, che indifferentemente (anche senza le suddette parole, e clausole, le quali sono solite considerarsi) lo sposo sia tenuto del proprio, per la ragione del dolo, e della fraude, che con molta facilità si potrebbe commettere, colludendo il marito con la moglie nel fingere di fare tutte le diligenze possibili: Quando però la promessa non contenga un dolo presunto, il quale resulta da tal promessa, la quale restasse invalida, quando anche fosse fatta dalla medesima donna presente per ragione della lesione; conforme più pienamente, e con maggiori distinzioni si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo. Che però conviene dire lo stesso si è detto di sopra; cioè che non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dall'uso comune del paese, e dalla congruenza della Dote, per vedere dalla parte di chi sia l'inganno, ed il dolo presunto; sicchè resta manifesto l'errore di coloro, li quali in ciò camminano con le generalità in astratto, o veramente con le dottrine, le quali riguardino altri casi diversi. F

F
Nelli disc. 62.
e 155. di que-
sto titolo, e nel
tit. del Credito
e Debito nel
disc. 124.



CAPITOLO NONO:

Dell'ordine, il quale si deve tenere tra più donne, le quali abbiano la stessa azione di esser dotate dalla medesima persona, o veramente dal medesimo Patrimonio.

S O M M A R I O.

- 1 Tra più donne quale si debba dotar prima.
- 2 Come si debba regolare l'arbitrio del Giudice.
- 3 Che cosa si debba fare se il dotante sia idoneo per una solamente.
- 4 Del concorso tra la Dote da costituirsi, e l'altra da restituirsi.
- 5 Dello stesso concorso tra più Doti per disposizione dell'uomo.

C A P. IX.



Ntra parimente in questa materia la stessa distinzione più volte accennata nelli capitoli antecedenti, tra l'obbligo di dotare, il quale nasca per la ragione del sangue, o della carità dalla legge, e tra quello, il quale nasca dalla disposizione dell'uomo: Attesochè nel primo caso, quando vi siano più donne, le quali abbiano la stessa ragione di domandare la Dote dall'ascendente, o da un altro parente, il quale sia ancora vivo, ovvero sopra le robbe dell'ascendente già morto; conforme per il più suole occorrere sopra le robbe fideicommissarie: In tal caso (per una certa somiglianza) entrerà lo stesso ordine, il quale si è accennato di sopra tra essi dotanti: Overo più adeguatamente in questo caso si dovrà attendere l'ordine della prossimità, e della successione *ab intestato*, non essendo ragionevole, che uno avendo le proprie figlie da dotare, debba essere forzato a dotare le sorelle, o le nepoti; mentre potrà dire di voler prima provvedere le proprie figlie, quando non sia così ben provisto de' beni di fortuna, che possa comodamente fare l'uno, e l'altro: Maggiormente quando le proprie figlie, ovvero le altre più attinenti non fossero ancora in età nubile, nella quale fossero l'altre parenti più remote: Pure in ciò non si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, da considerarsi dall'arbitrio del Giudice.

E quin-

LIB. VI. DELLA DOTE CAP. IX.

E quindi segue, che nel Giudice vi debbano concorrere li più volte accennati requisiti, cioè di dottrina, d'integrità, e sopra tutto di giudizio, per potere adattatamente interporre il suo arbitrio ben regolato dalle regole legali, edall'equità accompagnata dalla ragione, ma non già dal proprio capriccio, ovvero da quella sciocca equità, e pietà, la quale offenda la giustizia: Poichè (conforme più volte si è detto) la giustizia è la padrona, ovvero la guida principale, e l'equità solita esplicarsi col termine di pietà, o di carità è la serva, ovvero la compagna, la quale deve seguitare la prima scorta: Giovando bene questa mistura per regolare il rigore della prima, ma non già per distruggerla.

Quando poi concorrano più persone di egual grado, e che il dotante sia idoneo a fare il tutto, ma con ordine successivo, in maniera che possa costituire la Dote a tutte, ma interpolatamente, ed in progresso di tempo: In tal caso la regola è, che si deve camminare con l'ordine dell'età: Quando però le circostanze del fatto non ne persuadano la limitazione, perchè forse convenga per l'opportunità collocare più presto la seconda che la prima; che però sopra ciò parimente non si può dare una regola certa, e generale, ma il tutto dipende dal più volte accennato prudente arbitrio del Giudice da regularsi dalle circostanze del fatto. A

La maggior difficoltà consiste nel caso che il dotante sia idoneo per una solamente, come per il più suole occorrere nelle robbe fideicommissarie degli ascendenti già morti; cioè se si debba con quello, che vi sia, collocare quella di maggior età nubile, la quale sia in urgente bisogno, senza riguardo dell'altre, le quali possono aspettare, lasciandole all'ajuto della divina provvidenza: O pure quello, che vi sia, si debba ripartire fra tutte: Ed in ciò parimente non cade una regola certa, e generale, dipendendo la decisione dalla qualità del fatto; ed è, se all'altre resti altro modo probabile di esser provviste, perchè forse vi siano degli altri parenti, ovvero (all'incontro) che la maggior nata, e la più nubile avesse per l'altro lato non comune all'altre minori azione ad un'altro fidecommissio, o contro un'altro dotante, in maniera che vi entrasse una certa equità, mediante la quale, la prima si debba posporre alla seconda: Ma quando tutto ciò manchi, e che le dotande abbiano una egual ragione, sicchè la differenza nasca dalla sola età, ovvero dall'essere, o non essere nubile, in tal caso le regole legali vogliono, che quello vi sia si debba ripartire fra tutte, come per una specie di successione, così fingendo che fossero tutti egualmente maschi chiamati al Fidecommissio: Appunto come si è accennato di sopra nel cap. 5. che le

Tomo III.

D 3

donne

A
Nelli disc. 6.
142. e 145. di
questo titolo.

B *Nelli stessi luoghi accennati.* donne si fingano maschi, e successori, all'effetto di assorbire tutto il patrimonio, se bisognasse per la loro Dote, ovvero all'incontro, che non possano pretendere più della propria virile con li maschi, anche quando quella non bastasse per la Dote congrua. B

4 E quanto al concorso della Dote da costituirsi alli discendenti, con l'altra da restituirsi alle mogli de discendenti maschi, se ne discorre di sotto nel capitolo vent'uno, dove si tratta del concorso de' creditori con la Dote.

5 Nell'altra specie di Dote dovuta per disposizione dell'uomo, quando per sussidio di più donne chiamate per nome proprio, ed appellativo, o veramente collettivo viene assegnata qualch' annua entrata: In tal caso cada il dubbio; se quella si debba anno per anno ammassare egualmente a comodo di tutte, o pure che (secondo l'ordine dell'età, o del maggior bisogno) si debba camminare gradatamente, provvedendo prima l'una, e e poi l'altra: E secondo quest'ultima parte, pare assista la regola, ogni volta che le circostanze particolari del fatto non ne persuadano la limitazione; conforme più pienamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo. C

C *Nelli detti disc. 6. e 144.* Ed ivi ancora si accenna, se essendosi fatto un legato, o un'altra disposizione a favore di quella figlia di una certa persona, la quale prima si maritarà, o si monaccherà, s'intenda anche della seconda, o terza, la quale si fosse prima maritata, o monacata. D

D *Nello stesso disc. 6.* Come ancora, se trascurando la prima d'esigere quell'entrata decorse, con le quali si dovea dotare, resti così pregiudicata, in maniera che non debba impedire la seconda nell'annate future, dipendendo ciò in gran parte dalle circostanze del fatto; conforme ivi parimente si accenna; e per conseguenza non vi si può dare una regola certa, e generale. E

E *Nelli stessi luoghi.*



CAPITOLO DECIMO.

Della tassa della Dote congrua, e di paraggio; come si debba fare; e quando si dica congrua, o nò.

S O M M A R I O

- 1 In questa materia non si dà regola certa.
- 2 Come si debba regolare la Dote congrua.
- 3 Se debba attendersi la legittima.
- 4 Che non si dia misura certa.
- 5 Non vi è necessità di dotare tutte egualmente; lo che si dichiara.
- 6 A che fine si debbano considerare le regole generali.
- 7 Se la tassa fatta senza effetto sia obbligatoria, sicchè non si possa minuire.
- 8 Si dichiara la regola che la Dote già costituita non si possa minuire.
- 9 Della tassa delle Doti delle Monache.
- 10 La tassa fatta con effetto, cioè per un Matrimonio, non si minuisce.
- 11 Si dichiara; come; e quando ciò cammini.

C A P. X.

Ancorchè sopra ciò i Giuristi si siano molto affaticati, dando diverse regole, e distinzioni con la solita varietà dell'opinioni: Nondimeno pare questa sia una fatica vana, e per conseguenza si crede un'error manifesto quello de' Giudici, o de' Consiglieri nell'attaccarsi alle dottrine generali, ovvero alle decisioni fatte in alcuni casi, e con queste stabilire una regola applicabile ad ogni caso; poichè realmente questa si dice una questione di fatto più che di legge, la quale non riceve una regola certa, ma va decisa col prudente arbitrio del Giudice, il quale si deve regolare dalle circostanze individuali di ciascun caso.

Attesocchè, sebbene le regole, ovvero le tradizioni comuni sono, che la tassa della Dote congrua vada regolata dalla qualità, così della donna, come dell'uomo, e dalla quantità del patrimonio di colui, il quale deve dotare, col riguardo ancora se sia Dote sussidiaria, come è quella, la quale si cava dal Fidecommisso, perchè non dev'essere di tanta lautezza, come quella dovuta dal padre: Ed anche dall'uso generale del paese, e molto più dall'

dall'uso particolare di quella casa, o famiglia, e particolarmente dal numero de' figli: Avendo anche riguardo alla mutazione de' tempi, essendo riprovata l'opinione di coloro, li quali credono che la tassa della Dote vada regolata dalla tassa, la legge ha fatto della legittima dovuta alli figli; mentre in vita non si dà legittima, ma si attende la congruità, la quale (per un comune uso di parlare) è solita spiegarfi col termine, o col vocabolo di paraggio, cioè quello che sia solito darfi alle sue pari.

4 Tuttavia queste generalità difficilmente (a pigliarle così in astratto) si possono ridurre alla pratica; attesochè non è possibile il pigliare le misure così giuste nelli Matrimoni, e che in tutti si scorga una totale egualità, ed una tassa uniforme di Dote, insegnando la pratica cotidiana molto frequente, che ad uno stesso padre conviene (secondo le congiunture) maritare le sue figlie con inegualità notabile di Dote; per la diversa qualità de' mariti, ovvero per la mutazione dello stato del padre, o de' parenti: Conforme particolarmente si vede alla giornata nella Corte di Roma, la quale (forse più che d'ogn'altra) è un Teatro continuo degli alti bassi.

5 Che però la legge ragionevolmente ha determinato non abbia il padre, ovvero un altro maggiore l'obbligo di trattare tutte le figlie, o discendenti con una totale egualità; nè perchè abbia dato più Dote ad una figlia, e meno all'altra, possa questa pretendere supplemento alcuno, bastando che se le sia data la Dote congrua, e di paraggio, secondo il Matrimonio che si sia fatto.

E sebbene alcuni vanno considerando, che non deve essere in arbitrio del padre, o di un altro dotante, collocando inegualmente la donna con minor Dote, esimersi dall'obbligo, che gli sovrasta, e fare questo pregiudizio a quella, la quale dovea essere più degnamente collocata conforme le sue pari, per il che vanno dicendo (ciò non ostante) le sia dovuto il paraggio: Nondimeno si crede un'error chiaro; mentre basta dare la Dote a proporzione del Matrimonio, secondo la qualità del marito, restando alla figlia, o ad altra discendente la ragione della successione, o della legittima, quando questa non sia tolta dallo statuto, dovendosi dolere di se stessa, che abbia acconsentito ad un Matrimonio ineguale, non potendosi questo fare senza il suo consenso, stante che per la disposizione de' Canon, e più chiaramente per quella del Concilio di Trento si gode una total libertà, nè al padre, o ad altri maggiori si concede quella forza, che gli dava la legge Civile. Essendo veramente cosa troppo dura, e contraria al governo della Repubblica, che ad un padre carico de' figli non si debba render lecito di liberarsi da questo peso con quel minor incomodo.

do che possa nel collocare le sue figlie a persone, le quali per l'autorità di esso padre, o per la nobiltà, o per altri rispetti si contentano di poca, o di nessuna Dote: Ogni volta che le circostanze del fatto non portino seco un dolo manifesto del padre, per il quale debba entrare l'ufficio del Giudice per qualche supplimento, o almeno per i più comodi alimenti in caso d'insufficienza del marito, durante quel Matrimonio: Mentre quando quello sia sciolto, e la figlia ne volesse contrarre un' altro eguale, allora le gioverà la suddetta considerazione; cioè che il mancamento del padre nel primo non le deve pregiudicare a potere chiedere la Dote congrua, e di paraggio per l'altro.

Come anche possono bene stare assieme, che in alcune donne (ancorchè degnamente maritate) la Dote di paraggio sia molto minore di qualche sia in altre del medesimo paese, e di egual nobiltà, anzi d'una stessa casa, nella quale vi sia la consuetudine de' Maggiori, per la disparità de' beni di fortuna, ovvero per quella del numero de' figli, non dovendo esser eguale la Dote di quella figlia, la quale sia unica, ovvero che abbia pochi fratelli, o sorelle, a quella che convenga all'altra d'una famiglia numerosa: Potendo anche nascere l'inegualità dalle fattezze del corpo, o dalli costumi, e dalle doti dell'animo, e da altre accidentali circostanze, per le quali convenga, che la Dote in persone di egual nascita, o di condizione debba esser notabilmente ineguale.

6 Che però resta fermo, che sopra ciò non si può dare una regola certa e generale; poichè quelle generalità, che si vanno considerando da' Giuristi più pienamente accennate nel Teatro, sono bene considerabili, come una scorta per la quale deve camminar il Giudice in regolare il suo arbitrio, principalmente considerando le circostanze del fatto, ma non necessarie, e precise. A

7 Credono alcuni (con troppo indiscreto rigore) che la tassa fatta dal padre, o da un altro maggiore una volta in occasione di un Matrimonio, il quale non abbia avuto l'effetto, ovvero in qualche disposizione, non si possa più diminuire: Come (per esempio) il padre credendo di morire, nel suo testamento lascia alle figlie per Dote una certa somma, e doppo (non morendo di quell'infirmità) le marita, o le fa Monache in vita con somma minore: Overo, in occasione di trattare un Matrimonio di sua soddisfazione si fanno li capitoli con qualche maggior Dote, ma dopoi, non avendo quel Matrimonio avuto effetto, ne segua un' altro con Dote minore.

Questa opinione contiene un' errore manifesto, ed una cosa troppo lontana da ogni ragione, e dall'uso comune; mentre quella è una destinazione imperfetta, e con un certo suppo-

A
Di tutto ciò si
discorre nel di-
sc. 144. ed an-
che nel disc. 2.
di questo libro.

supposto, il quale poi cessa: Che però non si fa vedere con qual fondamento questa tassa resti inalterabile: Ogni volta che ciò non sia seguito per via di donazione valida, e perfetta tra vivi, e di sua natura irrevocabile: Attesochè le Doti si costituiscono maggiori, o minori, secondo la qualità de' mariti, ed ancora secondo la contingenza de' tempi, ovvero per qualche portano le opportunità: E particolarmente, quando un padre di famiglia crede di morire, in tal caso con molto giudizio cerca di stabilire alle figlie qualche Dote maggiore di qualche egli gli darebbe in vita, quando la sua protezione, o altra qualità si può dire sia parte di Dote; conforme insegna la pratica quotidiana.

Pertanto l'assunto legale, che la Dote (una volta costituita) non si possa diminuire quando lo stato del padre non abbia ricevuto alterazione alcuna (ma non già quando questa sia seguita, e per la quale può esser luogo alla diminuzione, ed anche all'aumento) cammina quando la Dote abbia già avuto il suo effetto per un Matrimonio, il quale dopoi si sia disciolto per morte, ovvero per legittimo divorzio, sicchè bisogni la nuova Dote per contrarre un'altro Matrimonio, e non già quando sia una semplice destinazione imperfetta; poichè, in questo caso, è un'assunto senza ragione alcuna. B.

B.
Nelli dis. 144.
e 152.

La tassa dunque uniforme si stima solamente quella, la quale si dà nelle Doti delle Monache; attesochè si dice congrua quella Dote, la qual'è solita darfi al Monastero, e questa è uniforme, mentre tanto si paga dalla nobile, quanto dall'ignobile, ovvero così dalla più ricca, come dalla meno provvista de' beni di fortuna: Eccetto quei casi particolari, ne' quali per ragione d'essere sopranumeraria, o terza sorella, ovvero corrotta bisognasse dare la Dote duplicata, o in altro modo maggiore dell'ordinario: Overo (all'incontro) che per virtù personali, o per merito de' Maggiori, i quali siano stati benefattori, o fondatori del Monastero sia ammessa per Dote minor del solito, il che occorre per accidente come una limitazione della regola, la quale così dispone; in maniera che se la figlia d'un Principe, ovvero d'un Signore grande, alla quale (volendosi maritare) convenisse una Dote di cento, e più mila scudi, elegga di farsi Monaca; in tal caso la sua Dote congrua, e di paraggio sarà quella, ch'è solita darfi al Monastero, ancorchè fosse di scudi mille, e meno.

Tuttavia la qualità della persona nella nobiltà, ovvero nella ricchezza (anche in questo caso) cagionerà qualche disuguaglianza; poichè sebbene qualche si può dare al Monastero sotto nome di Dote, dev'essere in una somma uniforme per tutte, nondimeno nelle spese, ed anche in quell'annua vitalizia prestazione, suole

suole assegnare alle Monache per l'occorrenze straordinarie, vi si scorge qualche differenza notabile; mentre altra è l'entrata che si dia ad una Monaca di condizione privata, e di ordinaria fortuna, di quella si dia ad una Monaca Signora; imperciocchè (conforme si è più volte accennato di sopra) queste spese, o entrate (rispettivamente) si dicono ancora Dote. C

C
Nel detto di-
sc. 144. e nel
167.

Quando poi non si tratta di nuova tassa, ma che sia Dote già altre volte costituita con l'effetto del Matrimonio, il quale dopoi si sia disciolto; sicchè per il nuovo Matrimonio si tratti di costituire una nuova Dote: In tal caso entra solamente la ragione del dubitare, quando si tratta di quella Dote, la quale (secondo le distinzioni accennate nel capitolo seguente) si dica profettizia vera, come costituita dal padre; in maniera che (disciolto il Matrimonio) quella ritorni al medesimo padre per via di consolidazione dell'antico dominio, e come per una specie di postliminio: Mentre quando sia Dote, la quale si dice avventizia, o profettizia impropria, allora non entra la suddetta questione, stante che il dominio si acquista perfettamente alla donna da principio, importando poco, se il Matrimonio si scioglia, o se si voglia maritare di nuovo, o no. Nel suddetto primo caso dunque, la regola generale data dalla legge, sta ricevuta, che la Dote una volta costituita, non si possa più diminuire: Ed (all'incontro) la figlia per l'altro Matrimonio non ne possa pretendere l'aumento: Bensì che questa regola in pratica ha dell'ideale, mentre dipende la decisione dalle circostanze particolari, in maniera che non facilmente vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso; poichè la medesima legge la limita, quando vi concorra l'alterazione dello stato primiero, in bene, o in male così nella robba come nella dignità, o in altre accidentali circostanze. D

D
Nel disc. 152.

Giova bensì la suddetta regola, acciò che il padre (non concorrendovi giusta causa di mutazione di stato) per avarizia non possa deteriorare la condizione della figlia con fare un Matrimonio men degno a causa di minor Dote: Ed all'incontro (come si è detto di sopra) quando il primo fosse stato men degno con minor Dote di quella che importasse il paraggio, potrà ben la figlia dire di dover fare il secondo Matrimonio degno, e di volere la Dote di paraggio.

Oppure se avendo la figlia fatto il primo Matrimonio degno, ed eguale con una Dote di paraggio, e dopoi senza il consenso del Padre facesse un Matrimonio indegno, ed ineguale, in tal caso sarebbe una manifesta irragionevolezza il volere forzare il padre a darle la prima Dote: Che però realmente tal questione si deve dire

dire più di fatto, che di legge, sicchè manifesta resta l'inezia di coloro, li quali con la sola generalità della suddetta regola dicono che la Dote non si possa diminuire indifferentemente in ogni caso, senza badare alle circostanze de' casi come sopra.

Con la medesima inezia vogliono alcuni, che se la figlia per occasione di un Matrimonio carnale degno ed eguale, o veramente maggiore, avesse avuto dal padre la Dote di paraggio, ed anche eccedente, e che dopoi essendosi quello sciolto, elegga di farsi Monaca, per il che vi basti una Dote molto inferiore, come occorre particolarmente tra signori e nobili qualificati, che tuttavia il padre resti debitore della prima Dote, in maniera che l'eccesso si acquisti al Monastero, ovvero che resti a libera disposizione della figlia: Ma ciò non ha fondamento alcuno di ragione, bastando che il padre soddisfi al suo obbligo di provvedere bene la figlia in quello stato ch'elebbe, dovendosi tal' assunto intendere nel suddetto caso, che il dominio della Dote si sia da principio perfettamente acquistato alla donna, onde sia Dote avventizia, con il di più che sopra questa materia della Tassa si accenna nel Teatro E, non essendo facile, nè congruo il ridurre a questa compendiosa moralizzazione tutte le minuzie, e le freddure de' Giuristi, le quali cagionerebbero più tosto una confusione per i non professori.

E
Nelli detti
disc. 144. e
152.



CAPITOLO UNDECIMO.

Dell'espressa, o della presunta prova della costituzione della Dote: Ed in qual nome, o veramente con quali robbe s'intenda fatta, e con qual'animo: E da che dipenda la natura della Dote; cioè quando sia avventizia; e quando profettizia: E degli effetti, che da ciò risultano.

S O M M A R I O.

- 1 La Dote del primo Matrimonio s'intende data per il secondo.
- 2 Se lo stesso cammini in caso di nullità del primo, o di divorzio.
- 3 Del Matrimonio putativo; e suoi effetti.
- 4 Si dichiara la regola data nel numero primo.
- 5 Se nel secondo Matrimonio s'intenda dato in Dote anche l'aumento.
- 6 Se la sola destinazione della Dote basti nel primo Matrimonio.
- 7 Della prova della costituzione della Dote.
- 8 Di quali robbe s'intenda costituita.
- 9 Se la Dote data per uno vada a conto dell'altro.
- 10 Quando la donna s'intenda dotata del suo, o di quello del dante, ovvero se sia profettizia, o avventizia.
- 11 Degli effetti che da ciò risultano.
- 12 Quando l'erede o il tutore, o altro amministratore s'intenda obbligato del proprio.



Quanto alla prova della costituzione della Dote si deve distinguere tra il primo, ed il secondo Matrimonio: Attesochè quando si tratti del secondo, il quale si faccia da una vedova dopo sciolto il primo, per il quale già fu costituita la Dote: In tal caso, ancorchè non vi concorra la nuova costituzione, nondimeno, vi entra la regola legale, che la prima Dote s'intende anche costituita per l'altro; poichè sebbene la legge propriamente stabilisce questa regola, nel caso che il Matrimonio si disciolga per il divorzio: Tuttavia comunemente sta ricevuto lo stesso, anche quando si sciolga per morte dell'uomo; mentre oggidì tra cattolici (presupposta la validità del Matrimonio) non si può dare il caso di questo divorzio vero con la libertà di far' altro Matrimonio, quando il primo sia già consumato; potendosi con autorità pontificia, la qual'è solita d'interporfi per giuste cause, ciò praticare quando si tratti di Matrimonio rato solamente, il che però occorre molto di raro. A

A
Nel libro 14.
nel titolo del
Matrimonio
nel disc. 9.

3 Può bensì adattarsi quel che si dispone dalla legge Civile nel caso del divorzio anche oggidì al caso, che il primo Matrimonio si disciolga per capo di nullità; attesochè sebbene, scoperta, e dichiarata la nullità, ne segue che realmente mai vi sia stato il Matrimonio vero, e per conseguenza nè meno vi sia stata la vera Dote, sicchè l'uno, e l'altro si dice putativo; tuttavolta pare si debba dire lo stesso, mentre in molte cose la Dote putativa dalla legge viene stimata come la vera: Anzi lo stesso Matrimonio putativo, quando sia di buona fede, e non peccaminoso, produce molti effetti del Matrimonio vero, e particolarmente quello della legittimazione de' figli, conforme in occasione de' privilegi dotali, se debbano competere, o nò alla Dote putativa, si discorre di sotto nel capitolo vent'uno, ed altrove.

4 Bensì che questa regola, che la Dote del primo Matrimonio senz'altra dichiarazione s'intende costituita per il secondo a tutti gl'effetti, anche a quello de' lucri, importa una semplice presunzione legale, la quale però cessa, quando vi sia la prova contraria, non solamente espressa, ma anche presunta, o congetturale: Ed ancora s'intende dell'ultimo, ovvero del più prossimo Matrimonio a quello di che si tratta, non badandosi alli precedenti: Quando però l'ultimo non fosse contratto senza Dote; perchè in tal caso si attenderà quello che sia l'ultimo con la Dote.

Cade ancora la questione, se s'intenda per il secondo Matrimonio.

5 nio dato anche l'aumento proveniente da lucri dotali del primo: Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; per tanto conviene seguitare quella opinione, la quale sia ricevuta ne' Tribunali del paese, dove cada la questione: Rare volte però occorre che ciò si riduca al solo punto di ragione, essendo solito concorrervi degl'argomenti, e particolarmente quello dell'osservanza, a' quali si deve deferire, essendo questa una questione più di fatto, e di volontà che di legge; conforme più distintamente si discorre nel Teatro. B

B
Nel disc. 151.
e nel Supple-
mento.

6 Quando poi si tratti del primo Matrimonio, di modo che non preceda alcuna costituzione di Dote effettuata; in tal caso, ancorchè alcuni credano che la sola destinazione, la quale (per esempio) se ne sia fatta dal padre o da altri parenti della donna in testamento, o in altra disposizione, ovvero quella che si fosse fatta in occasione del trattato di un'altro Matrimonio non effettuata, debba a ciò bastare: Tuttavia questa opinione non ha fondamento alcuno probabile, attesochè la costituzione dev'essere speciale per quel Matrimonio. Gioverà bensì questa circostanza per un grand'argomento, in maniera che con molta maggior facilità, e con argomenti minori ne risulti la prova, la quale generalmente è necessaria.

7 Non ha però questa prova una certa forma determinata dalla legge, sicchè può farsi per qualunque specie, come in ogn'altro contratto indifferente: Anzi è prova più privilegiata, e più facile, di modo che basti anche quella, la quale negli altri contratti non farebbe totalmente perfetta; che però senza dubbio bastano le prefunzioni, e gli argomenti per la verisimilitudine, la quale nasce dall'uso comune. C

C
Nel disc. 150.

E sebbene credono alcuni che questo sia un privilegio della Dote: Nondimeno è una credulità erronea, non trovandosi dalla legge dato alla Dote tal privilegio, ma ciò nasce dalla suddetta ragione della verisimilitudine; cioè che quantunque si può dare il Matrimonio senza la Dote, tuttavolta per l'uso più comune, e più frequente ciò non è solito; e per conseguenza è una cosa verisimile, la quale facilmente si presume, perocchè ogni poca prova basta.

8 Quali poi sianò gli argomenti, e le congetture, che bastino, non vi si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, secondo le quali per la qualità delle persone, e delle robbe, e per la diversità degli usi de' paesi, in un caso possono bastare le minori, ed in un altro se ne devono desiderare maggiori.

Ma se nell'uno, o nell'altro modo costi della Dote già costituita

8 *stituita dal dotante alla donna, la quale abbia del suo, in tal caso entrano più questioni, e particolarmente in quali robbe si presuma data: Overo quando anche apparisca di quali robbe sia data, con che animo ciò sia seguito, e quali effetti ne risultino: Ed in ciò si distinguono tre sorte di persone: cioè il padre legittimo, e naturale; gli altri dotanti, li quali siano dalla legge, o dall'uomo obbligati a dotare; ed un'estraneo totale, il quale non abbia obbligo alcuno.*

Nel padre la legge presume che abbia promesso, e costituito la Dote del suo, ancorchè la figlia avesse robbe proprie amministrate dal medesimo padre, come per il più sono le robbe della madre già morta, e ciò per la ragione, che il padre sia obbligato a dotare la figlia, ancorchè sia ricca, e provista: E sebbene questa ragione non ha molto del probabile, conforme di sopra si è discusso, tuttavia, perchè sia comunemente ricevuta, bisogna attenderla.

Anzi viene ampliata con qualche indiscrezione; cioè, che quando anche il padre si dichiara di dare la Dote, così delle robbe sue, come di quelle della madre, e dell'altre proprie della figlia, tuttavia ciò si debba intendere solamente in quel di più ch'eccedesse la Dote congrua, alla quale egli sia obbligato, sicchè, se la somma data corrispondesse alla Dote da lui dovuta di parag- gio, in tal caso questa espressione si debba avere per non fatta.

Quest' assunto però si crede che abbia poco del probabile, parendo repugnante ad ogni legge positiva, e naturale, che nelli contratti, e negli altri atti voluntarij debba uno restar obbligato più di quel che abbia avuto in animo di fare: Che però l'obbligazione della legge potrà ben'oprare, che la figlia abbia l'azione a chiedere il di più, quando il padre le abbia voluto dare meno di quello a che era tenuto, ma non già che, dichiarando egli l'animo suo, questo debba essere in contrario: E per conseguenza, trattandosi di questione di volontà, si debba questa principalmente attendere, non solamente quando sia chiara, ed espressa, ma anche quando sia presunta, perchè lo porti la verisimilitudine, e particolarmente quando si tratti di persone idiote, le quali non avendo riguardo a queste sottigliezze, o cabale legali, credono di dotare le figlie parte con le robbe loro, e parte con quelle delle medesime, non avendo mai animo di

D *Nelli disc. 29. e seguenti, e 153. e 154. ed in altri ivi accennati.* obbligarsi all' una, ed all' altra, sicchè si deve attendere la sostanza di questa volontà, senza stare su la formalità delle parole, o veramente delle regole generali della legge, ed alle sottigliezze d'alcuni Giuristi. D

Negli altri dotanti, i quali abbiano l'obbligo sussidiario; La regola

gola sia in contrario; cioè che quando espressamente non dicano di dotare del proprio, s'intenda che ciò facciano come per una specie di amministratori della donna, in nome, e delle robbe della quale la Dote s'intenda costituita, ancorchè il dotante non abbia titolo alcuno di amministrazione, ma che faccia l'atto per una certa legge di convenienza, ed è che non stando bene alla sposa per se stessa trattar col futuro sposo, lo faccia egli; mentre in dubbio non si deve presumere la donazione, e che si sia voluto dotare del proprio quella donna, la quale già sia provista del suo: Sicchè quando anche il dotante si obbligasse in nome proprio, overo che de fatto desse denari, o robbe che non fossero della donna, ma proprie (come alle volte occorre per la Dote delle monacande) perchè la zitella avrà de' beni stabili, e per la Dote vi bisogna il deposito del denaro contante, conforme li decreti della Sacra Congregazione: In tal caso, quando non vi siano argomenti della volontà di donare, si presume che ciò si sia fatto per maggior sicurezza del marito, come per una specie di sicurtà: Overo che si sia dato quel denaro per rimborsarsene da' beni della donna, o per computarlo in quello che il dotante a lei dovea.

Ed in somma, ancorchè li Giuristi in questa materia s'intrichino molto con varie distinzioni, e considerazioni, e con non poca varietà d'opinioni fra loro (conforme si accenna più distintamente nel Teatro (in maniera che cagionerebbe confusione il referire il tutto: Nondimeno questa è parimente una questione più di fatto, e di volontà che di legge, e per conseguenza non vi si può dare una regola generale applicabile ad ogni caso, dovendo la decisione esser regolata dalle circostanze del fatto, dalle quali conviene cavare la sostanza della verisimile volontà senza badare alle sottigliezze, o all'inezie de' Legisti. E

Lo stesso cammina sopra l'altra questione, quando (per esempio) un avo, o un'avia dota la repote, in riguardo del figlio, e rispettivamente del padre della dotata; se ciò s'intenda fatto in riguardo del proprio padre, in maniera che se gli debba imputare nella sua legittima, overo se debba entrare l'imputazione, o la collazione pregiudiziale alla medesima dotata nella successione del dotante, dipendendo il tutto dalla qualità del fatto; e se la Dote sia data con quest'animo (conforme in dubbio si presume) overo con animo di donarla per merito, o per affezione personale, come se fosse un estraneo: Che però in occorrenza bisognerà ricorrere alli professori, ed a qualche se ne dice nel Teatro, non essendo materia facilmente moralizzabile per la capacità de' professori. F

Quindi nasce il conoscere la natura, o la qualità della Dote, se sia

E
Nelli stessi disc.
28. con più
seguenti e 153
e 154.

F
Nelli stessi disc.
29. 153. e 154.

10 se sia profettizia, ovvero avventizia; poichè avventizia generalmente si dice ogni e qualunque Dote, la quale non abbia natura di profettizia vera, da chiunque, e da qualsivoglia beni sia costituita: E la profettizia è quella, la quale consiste nella Dote data dal padre, o dall'avo paterno immediato, il quale perciò occupi il luogo di padre, ancorchè mancasse il requisito della patria potestà, senza la quale non si dà il peculio profettizio nelli figli maschi, ed anche nelle femmine fuori della Dote, nella quale si scorge questa specialità, che si dice Dote profettizia quella si dia dal padre, anche quando la figlia non sia sotto la sua potestà: Ogni volta però che non si sia costituita la Dote per via di donazione perfetta, e valida; poichè in tal caso muta natura, e diventa avventizia, ovvero (come altri dicono) profettizia impropria che vol dire lo stesso.

G
Nel detto disc.
154. ed anche
nel Supplemen-
to.

H
Ne' luoghi sud-
detti.

O pure quando il padre dotando la figlia, riportasse dalla medesima a suo favore, o di altro, a sua contemplazione la solita renunzia dell'eredità, e delle successioni, e di altre ragioni, le quali gli spettino, o che in avvenire gli possano spettare mentre in tal caso la donna si dice dotata con le robbe proprie; perchè quello che le dà, viene stimato un prezzo, ovvero un premio delle successioni, e delle ragioni renunziate. **G**

Bensì che ciò va inteso, quando siano ragioni, o speranze tali, che quello si dia, possasi dire un prezzo condegno, ed equivalente: Ma non già quando sia renunzia fatta per una certa usanza, particolarmente secondo l'uso d'Italia, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. **H**

11 Gli effetti dell'essere profettizia sono molti, e particolarmente è quello della reversione al padre con la consolidazione nel suo patrimonio, con la totale proibizione della figlia di poterne disporre, conforme se ne discorre di sotto nel cap. 22.

I
Nelli disc. 28.
e 154.

Quando poi la promessa della Dote si faccia dall'erede del padre, o di altro obbligato a dotare, in tal caso entra il dubbio; se s'intenda obbligato del proprio, in maniera che non gli suffraghi il beneficio dell'inventario: Ed in ciò non si può dare una regola certa e generale, attesochè la decisione dipende dalle circostanze del fatto; conforme le distinzioni accennate nel Teatro. **I**

K
In detto disc.
154.

Lo stesso si dice circa le promesse, le quali si facciano dalli tutori, e da curatorii, o procuratori, e simili, dipendendo parimente il tutto dalla qualità della promessa, e da altre circostanze, dalle quali si deve argomentare quale veramente sia stata la volontà del promittente; mentre sarebbe troppo noiosa digressione il diffondervisi. **K**

CAPITOLO DUODECIMO.

Quando la Dote si dica di specie, o vero di quantità; e se le robbe si siano date stimate, o inestimate; e degli effetti che da ciò risultano.

S O M M A R I O.

- 1 Degli effetti che risultano dall'esser date le robbe stimate.
- 2 Come si conosca quando sia specie, o quantità.
- 3 La Dote si può trasmettere da specie a quantità, o da quantità a specie; e che cosa per ciò si ricerchi.
- 4 Degli effetti che da ciò risultano.
- 5 Di qual colpa sia tenuto il marito nelli beni dotali.
- 6 Se; e qual sorte di dominio, o possesso abbia il marito nelli fondi dotali.

C A P. XII.



Questo è uno di quei punti, che nella materia Dotale si sogliono più frequentemente disputare nel foro, per gli effetti notabili, che da esso risultano, e particolarmente circa l'aumento, o la diminuzione, la quale occorresse nelle robbe date in Dote: Attesochè, quando siano date come specie inestimata, allora il dominio resta in potere della donna, e per conseguenza della medesima sarà ogni aumento, o diminuzione, che apportasse il caso: Ed (all'incontro) quando la Dote consiste in quantità, in maniera che le robbe siano date stimate, l'effetto suddetto dell'aumento, o della diminuzione ridonderà in utile, o rispettivamente in danno del marito: Per quella ragione, che in questo caso si finge, che il marito come un terzo abbia comprato dalla donna, ovvero dal dotante, le robbe date in Dote per un certo prezzo, il quale immediatamente se gli sia dato con un diverso titolo di marito, in pagamento del credito dotale, il quale consiste in quantità: E per la stessa ragione risultano gli altri effetti, de' quali si discorre nel capitolo seguente sopra la proibizione di dare in Dote alcuni beni proibiti di alienare, ovvero sopra l'incapacità della donna, o di altro dotante d'alienare i suoi beni senza certe solennità; conforme nel suddetto capitolo seguente si accenna.

Per conoscer dunque, quando la Dote si sia costituita nell'una, o vero nell'altra maniera, i Giuristi non poco s'intricano con gran varie.

varietà d'opinioni, e con molte regole, e distinzioni, quasi che fosse un mero articolo legale, sicchè convenga d'esaminare quale sia la più vera opinione, conforme più diffusamente si accenna nel Teatro, nel quale si riferiscono diverse opinioni, ed anche le regole, e le distinzioni che sopra ciò si danno, delle quali parimente non è facile senza qualche confusione discorrere distintamente, e per minuto.

Si crede però, che questa sia una fatica inutile, la quale non serve ad altro, che a confondere il Mondo, ed a riempirlo d'equivoci, onde vi si scorge una delle solite inezie de' legulei; mentre in effetto questa è una questione più di fatto, e di volontà, che di legge; e per conseguenza si crede che sia un manifesto errore il volere con le massime e con le distinzioni generali date da' Dottori stabilirvi una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, essendo più vero che dalle circostanze particolari (anche per via di presunzioni e di argomenti) si deve cercare di cavare quale sia stata la verisimile volontà delle Parti. Che però quelle regole generali, le quali sopra ciò si danno: E particolarmente sopra la forma delle parole; e se la costituzione della Dote cominci dalle quantità, ovvero dalle robbe: O pure se si dica per fondo dotale, o nò, con altre simili solite freddure, si debbano bene aver in considerazione per una certa scorta, o lume, col quale si deve regolare l'arbitrio del Giudice, all'effetto di pesare la relevanza degl'argomenti, e delle congetture, che si portano da una parte, e dall'altra; sicchè in dubbio la bilancia debba traboccare a quella parte, alla quale assistono queste generalità: Ma non già che in loro si possa fare un certo, e determinato fondamento, ovvero che con le decisioni, e con le dottrine, le quali parlano di alcuni casi particolari, si debba camminare alla cieca per decidere ogni altro caso, senza badare alla diversità, la quale per piccola che sia, fa diversificare di gran lunga la disposizione legale. A

A
Di tutto ciò si tratta nelli
disco. 55. e so-
guenti e 158. fa
di questo tit.

E perchè la legge non proibisce la mutazione della qualità della Dote (anche durante il Matrimonio) cioè che se da principio sia stata costituita in quantità, si possa convertir in specie, ovvero all'incontro da specie in quantità, quando però vi concorrano il consenso, e l'utilità della donna: Quindi li Dottori si vanno diffondendo molto con la solita varietà delle opinioni; se; e quando tale innovazione, o trasmutazione s'intenda fatta, o nò: Ma parimente essendo una questione più di fatto, e di volontà, che di legge, non vi si può dare una regola certa, e generale; sicchè si stima errore il volere ciò stabilire, con le proposizioni generali, bisognando vedere quale veramente sia la volontà delle Parti; Attesocchè quando questa sarà chiara, entrerà l'ispezione dell'utilità, e quando sia dubbia, gioverà molto vedere, se l'atto sia utile alla donna, o nò.

o nò, per la regola che la volontà dev'essere misurata dalla podestà; mentre più facilmente si presume fatto quello si potea, e ch'era espediente di fare, che (all'incontro) non si presume quando l'atto si possa dire in qualche modo mal fatto. B

Quando dunque nell'uno, ovvero nell'altro modo si sia già stabilito, che la Dote consista in specie, quindi risulta l'accennato effetto; cioè che il dominio sia della donna per ogni caso di utile, e di danno, il quale nasca dal caso, in maniera che non vi sia la colpa del marito, il quale per alcuni effetti viene stimato dalla legge padrone, e possessore delle medesime robbe con un certo dominio, che da alcuni si dice utile, e da altri subalterno, per la percezione de' frutti, e degli emolumenti, così borsali, come onorifici, e preeminenziali: Ma nel resto (attendendo la sostanza delle cose) va regolato come una specie di amministratore legale, ovvero di usufruttuario, quanto all'obbligo di coltivare, e di amministrare bene le robbe da diligente padre di famiglia, e di esser tenuto d'ogni deterioratione colposa, della quale il legale amministratore sia tenuto, il che dipende dalla qualità del fatto. Che però, sebbene li Giuristi, e particolarmente gli Scolastici, dalli quali sogliono copiare alcuni pratici, vanno disputando diverse questioni; se; e qual sorte di dominio, o di possesso sia quello del marito: Nondimeno queste sono questioni ben lodevoli per le scuole, per esercitare l'ingegno de' giovani, ma per il foro si deve dire che abbiano dell'ideale, e che servano piuttosto a confondere l'intelletto delle persone di poca capacità. C

B
Nello stesso di-
sc. 154. ed in
altri accen-
nati.

C
Nelli stessi
luoghi.



CAPITOLO DECIMOTERZO.

Se la Dote abbia privilegio alcuno in quelle robbe, le quali regolarmente non siano in libero commercio. Come (per esempio) sono li Feudi, e li beni giurisdizionali, ovvero gli enfiteutici, e cose simili. Ed anche se sia privilegiata circa le persone, le quali per altro fossero proibite d'alienare, o di contrarre senza certe solennità. E sono (per esempio) i minori, e le donne, e simili.

S O M M A R I O.

- 1 Se la Dote sia privilegiata che li minori, o le donne possano contrarre senza la solennità.
- 2 Nelle Donne cammina il privilegio anche se sia per causa volontaria.
- 3 Nelli minori si cammina con la distinzione della causa volontaria, o necessaria.
- 4 Come s'intenda la causa necessaria nel minore.
- 5 Della donna che doti se stessa.
- 6 Dell'uomo minore che piglia la Dote.
- 7 De' pupilli, e pazzi, e simili.
- 8 Delli beni proibiti darsi in Dote.
- 9 Se li Feudi si diano in Dote.
- 10 Delle cose che non si devono trattare da Legisti.
- 11 Delli beni giurisdizionali.
- 12 Delli beni enfiteutici.
- 13 Della proibizione de' forastieri.
- 14 Dell'usufrutto, e degli offizj vitalizj.

C A P. XIII.



Istinguendo la proibizione personale dalla reale. Per quelle che spetta alla prima. Ancorchè tra li Giuristi si scorga la solita varietà delle opinioni sopra questo punto; se li minori, e le donne, o altre persone, le quali per legge comune, o municipale siano proibite alienare, o di fare altri contratti senza certe solennità, possano (ciò non ostante) validamente alienare, o contrarre per causa di Dote, la quale per ciò abbia qualche particolar privilegio: Tuttavia (secondo l'opinione oggidì più ricevuta in pratica da' Tribunali) pare si debba camminare con la distinzione; che se si tratta di donne maggiori, le quali dalla legge comune non sono proibite di fare le alienazioni, e gli altri contratti, eccetto il caso del Velleiano, e l'altro nel quale la donna resti indotata, sicchè la proibizione nasca dallo statuto, o da altra legge municipale. Ed in tal caso non abbracci il caso della Dote, la quale generalmente annulla quei contratti, per i quali la donna resti indotata; conforme si discorre di sotto, dove si tratta dell'Alienazione della Dote.

Ed ancorchè alcuni vadano distinguendo, che ciò si deve intendere, quando la donna sia obbligata dotare, e non quando fosse un atto meramente volontario: Nondimeno questa distinzione non è ricevuta, ma indistintamente l'atto è valido, quantunque sia per causa volontaria: Purchè però sia veramente per causa di Dote, la quale sia principale e finale, non già quando questa causa fosse vagamente narrata con altre cause; conforme più distintamente si discorre nel Teatro. A

Quando poi si tratta di minori, rare volte si dà il caso che di ciò convenga disputare, nelli termini della legge comune, per difetto del decreto del Giudice, o di altre solennità da quella desiderate; attesochè per ordinario quasi in tutti li contratti è solito mettersi oggidì il giuramento, il quale fa cessare la disposizione della legge Civile. Che però le difficoltà si restringono al caso che vi sia lo statuto particolare, il quale annulli il contratto fatto dal minore senza le solennità, non ostante il giuramento, perchè si sia tolto direttamente con l'autorità Apostolica, ovvero si sia tolto indirettamente in quel modo che si puol fare anche dalle leggi laicali, con togliere la fede alla scrittura, ovvero con dichiarare l'atto doloso, o micidioso; conforme si discorre nel libro 7. dell'Alienazioni, e de' Contratti proibiti.

In questo caso dunque entra la sopradetta distinzione tra la causa

veramente si obbliga per quella Dote, alla quale sia obbligato, in tal caso non si ricerchino altre solennità: E non già quando sia per causa volontaria; poichè in questo caso la Dote non ha privilegio alcuno; mentre nel caso antecedente della causa necessaria, la validità dell'atto non risulta dal privilegio della Dote, ma dalla causa necessaria, per la quale tal'atto si faccia; e per conseguenza non è un privilegio, ma è una ragione.

4 Tuttavia, anche in caso che la causa sia necessaria, camminerà senza difficoltà la validità dell'atto, quando la necessità si verifichi in genere, ed in specie, ed in tutte le parti: Come (per esempio) occorre quando il minore costituisce alla sorella, o ad un'altra donna quella Dote, la quale si sia ordinata dal padre, o da un'altro suo autore, ovvero che si sia stabilita dal Giudice, senza alterazione alcuna; ma non già quando vi concorra la causa generale, o in astratto, e che la causa volontaria, ovvero la lesione vi possa essere nella rassa, ovvero nel modo, potendosi ben dare il caso che un minore sia dalla legge, o dal testatore forzato a dotare di paraggio la sorella, e nondimeno che le dia una Dote eccessiva: Overo che per quella (ancorchè congrua) le dia a minor prezzo delle robbe qualificate con suo pregiudizio: O pure che si mettano patti pregiudiziali, o che si trascurino patti favorevoli, li quali siano soliti mettersi dalli prudenti padri di famiglia: Che però anche l'atto necessario in queste parti alterative, ed accidentali può avere la natura, ovvero la qualità del volontario: E per conseguenza non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo la decisione dalle circostanze particolari del fatto.

5 Cammina ciò, quando si tratta di un minore, il quale faccia l'alienazione, o l'obbligo per dotare un'altro: Non già quando si tratta della donna minore, la quale doti se stessa; mentre in questo caso regolarmente l'atto si stima giusto, e necessario, quando le straordinarie circostanze del fatto non portino seco l'inganno, ovvero la lesione considerabile.

Si limita però questa regola (oltre il detto caso della lesione considerabile) in due altri casi: Uno cioè circa i patti, li quali si facciano a favore del marito sopra il lucro della Dote, in tutto, o in parte: E l'altro quando le robbe stabili, ovvero anche le mobili atte alla conservazione, e che non fosse espediente d'alienare, si fossero date in Dote, estimate con quella vera stima, la quale (conforme di sopra si è accennato) contiene sotto di se un'implicito contratto di compra, e di vendita, come se tra estranei, sicchè la Dote consista nel prezzo; mentre questa implicita vendita, o alienazione si dice un'atto volontario fuori della causa della Dote: Quando

Quando però non vi concorra una gran buona fede, la quale mostri ciò si sia fatto per maggior utile della donna, e per ragione di buon governo, dovendosi principalmente badare al fine, ovvero all'effetto considerato dalla legge comune, o dalla municipale, e non alla sola formalità delle parole.

6 Se poi si tratta del minore, il quale pigliando moglie riceva la Dote, ed in questo caso la regola assiste alla validità dell'atto, come ragionevole, e necessario: Da limitarsi parimente quando vi concorra la lesione considerabile, secondo le circostanze del fatto, in maniera che si possa dire, o no, che anche senza l'obbligo espresso vi entri l'obbligo legale, come connaturale, ovvero consecutivo dell'atto. B

7 Non si discorre di quell'inabilità personale la quale non nasce dalla legge positiva comune, o municipale, ma nasce dalla natura, com'è quella de' pupilli, o de' pazzi, o de' stolidi, e simili; attesochè non si dà privilegio non solamente della Dote, ma nè meno della Chiesa, ovvero della causa pia, che possa supplire questa imperfezione: Che però quando il caso portasse che si fosse fatto quel che veramente si dovea fare, allora quegli, ch'avrà ricevuto la Dote, la quale era dovuta, potrà ben difendersi non già per la validità dell'atto fatto da quella persona inabile, ma per quella ragione, per la quale si potea implorare l'ufficio del Giudice, acciò si facesse, quando anche non si fosse fatto, così sfuggendo i circuiti vani ed inutili.

8 Per quello poi che spetta all'altra specie di proibizione reale: Ciò si restringe a cinque specie di proibizioni, come più frequentissime, con le quali si possono regolare l'altre: La prima, cioè de' beni soggetti a Fidecommisso; o Maggiorasco: La seconda de' beni feudali: La terza de' beni allodiali, e giurisdizionali nello Stato Ecclesiastico: La quarta de' beni enfiteutici, o livellarj: E la quinta di quella proibizione, o incapacità, la quale per alcune leggi particolari in molte Parti d'Italia si ha nelli forastieri.

Della prima specie de' beni Fidecommissarj si è discorso di sopra nel capitolo quinto, in occasione della Dote da costituirsi, e si discorrerà di sotto nel capitolo vigesimo, in occasione della Dote da restituirsi.

9 Quanto alla seconda specie delli Feudi; se si possano dare in Dote, essendosene già discorso nel libro primo de' Feudi, si potrà però ivi vedere, per non ripetere più volte le stesse cose.

Ed ancorchè in occasione di trattare de' Feudi, li quali si danno in Dote, i Dottori vadano assumendo delle questioni più alte sopra li Regni, e li Principati, se si possano dare in Dote tutti, ovvero in parte, e se per tale effetto si possa, onò dismembrare il Principato,

B

Nelli disc. 21.
ed anche nelli
disc. 16. e seguenti.

cipato, con dare in Dote qualche Città, o Provincia anche nell'alto dominio, e nella sovranità: E se il marito di una Regina, o di una Principessa Sovrana diventi Re, o Principe, o nò: Tuttavia queste materie spettano più al politico, che al legale, e per il più si decidono più con la forza che con la ragione; attesochè li Principi Sovrani poca soggezione professano alle leggi positive, conforme si è discusso nel Proemio. Che però stando queste cose poco bene in bocca de' Legisti, anche in quell'Opere, le quali sian composte in forma scientifica per li soli professori, molto meno sono proporzionate a quest'Opera così moralizzata per la capacità de' non professori; sicchè per questi rispetti, e per gli altri accennati nel libro terzo nel titolo della Giurisdizione, si lasciano sotto la penna, accennandosene qualche cosa, più per galanteria, che per altro nel Teatro. C

C
Nel disc. 20.
del lib. primo
de' Feudi
e nel disc. 146.
di questo tit.

11 Nella terza specie de' beni allodiali giurisdizionali, de' quali si discorre nel suddetto libro 1. de' Feudi, non si trova proibizione nel corpo della Legge, ma quella suol nascere dalle leggi particolari, conforme insegna la pratica nel dominio temporale della Chiesa, il quale si dice lo Stato Ecclesiastico immediato, a differenza di quello Stato mediato, il quale sia posseduto per altri Principi in Feudo Regale di Dignità con ragione di Principato: Ed in ciò non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dal tenore di esse leggi, se abbraccino, o nò il caso della Dote, conforme porta la pratica: Mentre nella Stato Ecclesiastico le Bolle più antiche non l'abbracciavano, e le moderne l'abbracciano. D

D
Nel disc. 146.
di questo tit.

12 Nella quarta specie de' beni enfiteutici: Presupposto che siano di tal natura che non si possano alienare senza il consenso del padrone diretto, entrano quelle stesse regole, e distinzioni, le quali sono accennate nel suddetto libro primo de' Feudi; se; e quando i Feudi si possan dare in Dote, o nò, entrandovile stesse ragioni. E

E
Se ne tratta
nel disc. 147.
di questo tit.

E finalmente quando all'ultima specie dell'incapacità de' forestieri, non nascendo questa proibizione da legge comune, ma da legge particolare, si deve deferire al loro tenore, o veramente a quell'interpretazione, che se le sia data da i Tribunali del medesimo Principato, o luogo; che però non vi si può dare una regola certa, e generale: Sicchè in occorrenza si dovrà vedere quel che se ne discorre nel Teatro. F

F
Se ne parla
nel disc. 149.
di questo tit.

14 E dell'usufrutto, come anche degli officj, e delle ragioni vitalizie si è discusso di sopra, ed anche se ne tratta nel suddetto Teatro. G

G
Nel disc. 148.
di questo tit.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della Dote inofficiosa: Ed anche della simulata: E della fraudolenta: E dell'eccessiva.

S O M M A R I O.

- 1 Della Dote simulata a pompa.
- 2 Della Dote inofficiosa.
- 3 Quando si possa esercitare l'azione della Dote inofficiosa.
- 4 Qual tempo si debba attendere nel regolare l'inofficiosità.
- 5 Della Dote eccessiva.
- 6 Della fraudolenta, e nel concorso de' creditori del dotante.

C A P. XIV.



Uso delle Dote simulate, o veramente a pompa è molto frequente, non già sopra tutta la Dote, ma in qualche parte, per mantenere in tal maniera il decoro, o per dir meglio la vanità, ed il fumo che oggidì pare sia il maggior pabolo del genere umano, dal quale il fumo viene stimato più che l'arrostito; cioè che nello stromento, o in altra scrittura dotale si presupponga una Dote maggiore di quel che in effetto sia, e sopra di ciò si fa una scrittura a parte, o veramente in voce se ne suole fare la dichiarazione.

Sopra questa materia non cade disputa alcuna di legge, ma è tutta di fatto; cioè, sopra la prova; se; e quando questa basti, o nò, essendo cosa indubitata, che quando vi sia la prova sufficiente, si deve attendere la verità, e non la simulazione. Che però non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, e particolarmente; se tal convenzione si sia veramente fatta da principio, prima che alla donna si acquistasse ragione di tutta la Dote già costituita, ovvero che si sia fatta dopoi, mentre in questo secondo caso le convenzioni fatte tra il dotante, ed il marito non possono pregiudicare alla donna, nè toglierle quel che già se le sia acquistato.

Come ancora circa la qualità della prova; se; e quando sia sufficiente; o nò; e ciò resta incapace di una regola certa, e generale, attesochè in un caso per le sue particolari circostanze alcune prove (ancorchè imperfette) basteranno, e nell'altro le medesime, ed

A
Nelli discorsi
24. e 156. di
questo titolo.

ed altre molto maggiori non faranno sufficienti, dipendendo il tutto in gran parte dalla verisimilitudine, o inverisimilitudine, la quale va regolata dalla qualità delle persone, e dall'uso del paese, e dall'altre circostanze particolari; sicchè le regole generali, le quali in ciò si danno da Giuristi, servono solamente al Giudice per una certa regola, o scorta per potere ben regolare il suo arbitrio.

La Dote inofficiosa è quella, la quale indiscretamente, e con poca prudenza sopra le proprie forze sia costituita ad una figlia, ovvero ad un'altra persona in pregiudizio della legittima, o rispettivamente della Dote dovuta agli altri figli maschi, o femmine.

Questa inofficiosa si distingue da' Giuristi in due specie. Una delle quali non sia dolosa, ma solamente cagioni il suddetto effetto pregiudiziale agli altri figli; che però si dice inofficiosa di robba, ovvero d'effetto: E l'altra la quale sia dolosa anche di consiglio.

La differenza tra queste due specie consiste, che questa seconda annulla l'atto in tutto, e la prima non annulla, ma solamente lo riforma; cioè, che fingendosi le robbe date in Dote esser tuttavia nel patrimonio del dotante, si calcolano per costituire la legittima agli altri figli: Cavandosi però dall'altre robbe, se bastano; e non bastando, in sussidio si cava dalla medesima Dote, la quale in tal maniera viene diminuita: E questa seconda specie è quella, la quale più frequentemente viene praticata, essendo molto raro, e difficile il verificare la prima.

In questo caso dunque di quell'inofficiosa, la quale si dice del solo effetto, senza il mal consiglio, cadono molte questioni, e particolarmente in che tempo quest'azione si possa esercitare. Ed ancorchè non manchi la solita varietà dell'opinioni: Tuttavia la più comune è quella che non si possa esercitare, se non dopo la morte del padre, o dell'altro ascendente.

Alcuni particolarmente gli antichi credono, che nè anche dopo la morte del padre dotante si possa esercitare quest'azione finchè dura quel Matrimonio, per il pregiudizio del marito; per la ragione, che a rispetto del marito la Dote contiene un contratto oneroso; e corrispettivo: Ma tal'opinione oggidì tra moderni viene comunemente riprovata; sicchè da i Tribunali si cammina con la contraria; cioè che (anche durante il Matrimonio) subito morto il padre, o l'altro ascendente quest'azione si possa esercitare.

Anzi quando si tratti dell'altre figlie femmine, le quali diventeranno nubili, in tal caso è molto probabile, ed ogni ragione.

gione lo richiede, che possano le altre figlie da marito con la medesima azione dimandare d'esser dotate prima, anche in vita del padre, o dell'altro ascendente, non essendo di dovere che con pregiudizio della loro onestà sia forzate ad aspettare la morte del padre, la quale può andare molto alla lunga.

Si disputa ancora tra Dottori; se; e qual tempo si debba attendere per regolare quest'inofficiosa; cioè se quello della dotazione, ovvero l'altro della morte del dotante: Ed ancorchè alcuni tengano la prima parte: Nondimeno per più vera sta ricevuta la seconda; conforme più pienamente si discorre nel Teatro. B

Cade anche sopra questa materia d'inofficiosa un caso curioso, e non facile ad esser posto in compendio per la capacità d'ogni uno; cioè quando concorrano li creditori del padre, e gli altri figli sopra quello che per via d'inofficiosa si dia alla figlia, ovvero ad un'altra donna dotata, contro la quale li creditori non avessero azione per essere debiti fatti doppio, cadendovi alcune sottili considerazioni le quali a' non professori forse cagionerebbono qualche confusione, o pure che farebbe soverchia digressione il diffondervisi; che però in occorrenza si potrà vedere quel che se ne dice nel Teatro. C

Quanto alla Dote eccessiva, ovvero lesiva, non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso: attesochè nella Dote non vi è cosa specialmente provvista, ma si cammina con le regole generali, secondo le quali, così nella Dote, come nella donazione, non cade la lesione, quando per ragione della minor età, ovvero d'altro difetto naturale, o per inganno, o per altro accidente non entri la rescissione, o la nullità dell'atto con i termini generali adattabili alla donazione; Che però questi termini d'eccessività cadono, quando il dotante sia minore, ovvero quando vi siano le leggi moderatorie, delle quali si tratta di sopra nel capitolo secondo: Bensì che regolarmente questa eccezione non si stima sufficiente a ritardare il pagamento della Dote. D

Si dà ancora la Dote fraudolenta in due maniere. Una, cioè quando con verità si dia la Dote a colei, la quale il dotante avesse obbligo di dotare, nelle robbe litigiose: E l'altra quando si dotasse in pregiudizio de' creditori.

Del primo caso rare volte occorre trattare; e quello riguarda piuttosto l'ordine del giudizio, che la sostanza dell'atto, dipendendo anche la decisione dalle circostanze del fatto, con le quali si limiti la regola; che a favore della Dote si escluda il vizio del litigioso E: Che però le maggiori dispute cadono nell'altro caso della fraude de' creditori: Ed in tal caso entra la distinzione tra i cre-

B
Nel disc. 156.
ed anche nel
disc. 66.

C
Nel detto disc.
66.

D
Nelli disc. 65.
e 156.

E
Nel detto disc.
156. di questo
titolo, ed anche
nel disc.
40. nel titolo
de' Giudizj.

i creditori, li quali abbiano già l'ipoteca convenzionale, o legale in tempo della costituzione della Dote: E gli altri li quali non l'abbiano, sicchè siano creditori nella sola azione personale, che da' Giuristi si chiamano *chirografari*: Attesochè agl'ipotecari non può tal atto pregiudicare, spettando loro l'azione a dirittura sopra le robe contro ogni terzo possessore, anche per causa onerosa, e corrispettiva; ed in conseguenza anche contro il marito.

Ma nell'altro caso si distingue, che, o si tratta contro la donna dotata in suo pregiudizio, ed allora quei creditori, li quali vi erano già in tempo della dotazione, siano a lei poziori, mentre la donna nella Dote viene stimata come una donataria, che tratta di lucro: O veramente si tratta in pregiudizio del marito, ed in tal caso sarà migliore la condizione di questi, mentre gli ha l'ipoteca legale, e tratta della causa onerosa: E maggiormente quando possedesse le robe, non essendo contro di lui come terzo esercibile quell'azione, la quale spetta a questa sorte di creditori: Ogni volta però che il marito non sia conscio, e partecipe della fraude: nel qual caso, anche contro di lui la legge provvede a i creditori: Bensì che quando li creditori abbiano azione contro la donna, e non contro il marito, potranno fare eleguire, e subastare i beni, riservando le ragioni del marito durante il matrimonio per i frutti, e per il lucro, quando questo sia corrispettivo, e tale, che venga stimato anche dovuto per causa onerosa; conforme di ciò più distintamente si discorre nel Teatro, F nel quale si accenano altre minuzie, che sono solite disputarsi in questa materia di Dote inofficiosa, ovvero fraudolenta, o simulata. G

F
Nelli disc.
156. e 166.

G
Nello stesso
disc. 156.



CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Dell'evizione: E dell'esegibilità della Dote: Cioè, quando il dotante sia tenuto all'evizione delle robe date in Dote, ovvero di mantenere esegibili li debitori, o gli effetti assegnati: Come anche delle diligenze, alle quali sia obbligato il marito per esigere la Dote, in maniera che in suo pregiudizio si debba avere per esatta: E della prova dell'esazione.

S O M M A R I O.

- 1 Quando nella Dote entri l'obbligo dell'evizione.
- 2 Delle ispezioni che entrano sopra l'esazione della Dote.
- 3 Come si provi l'esazione.
- 4 A danno di chi vada la Dote inesatta.
- 5 Del nome di debitore dato in Dote, che non sia esegibile,

C A P. XV.



Uelle questioni, le quali sopra l'evizione con tanta varietà d'opinioni sono trattate da' Giuristi, oggi si possono dire quasi bandite dal foro, mentre la pratica ha addottrinati tutti a concepire le promesse della Dote in maniera, che col solo fatto, e per la qualità de' patti, vada decisa la questione, se l'evizione sia dovuta, o no: Ma quando il caso portasse che (cessando la convenzione) si dovesse di ciò disputare nelli puri termini della legge. Allora entra la distinzione tra coloro, li quali costituiscono la Dote per l'obbligo impostogli dalla legge, o dall'uomo: E quelli li quali dotano per liberalità, e per amorevolezza: Attesochè nel primo caso, entra indifferentemente l'obbligo dell'evizione, o almeno della refezione, così a favore dell'uomo, come della donna: Ma nell'altro si distingue tra l'uomo, e la donna; essendochè (a rispetto dell'uomo) importando la Dote un contratto oneroso e corrispettivo, entra indifferentemente quest'obbligo; cioè di quel che importi a lui durante il matrimonio per l'interesse de' frutti, e de' lucri: Ma rispetto alla donna entrano le medesime distinzioni

ni che si danno nella donazione; cioè che se l'evizione fosse promessa espressamente, in tal caso sia dovuta: E non essendovi promessa alcuna, allora sia dovuta quando la Dote comincia dalla promessa, e non quando dalla tradizione: Tuttavia (conforme più distintamente si accenna nel Teatro) questa distinzione, come fondata in certe formalità, e sottigliezze de' Giuristi, in pratica va intesa con la dovuta discrezione, badando più alla sostanza della verità, ed alla verisimile volontà delle Parti, secondo le circostanze del fatto. A

A
Nel disc. 29. e
157. di questo
titolo.

Quanto all'esazione entrano tre ispezioni: Una cioè; se; e come quella si provi, o si presuma già fatta per il marito: L'altra, se non essendo fatta, debba nondimeno averfi per fatta in danno del marito negligente, in maniera che possa essere sforzato alla restituzione della Dote, quando ne venga il caso, non ostante che non l'abbia esatta: E la terza circa il fallimento delli debitori, ovvero circa il mancamento degli altri effetti assegnati in Dote; se ciò debba andare a danno del dotante, o veramente del marito, o rispettivamente della donna.

La prima ispezione si dice più di fatto, che di legge, che però non è atta a ricevere una regola certa e generale applicabile ad ogni caso; mentre quando vi sia la prova espressa, e concludente per scrittura, ovvero per testimonj, che non patiscano eccezioni considerabili, non cade disputa alcuna: E quando vi fossero le prove imperfette, o congetturali, le quali senza dubbio ancora bastano il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, le quali rendano la cosa verisimile, o inverisimile, in maniera che alcuni argomenti in un caso bastano, e nell' altro gli stessi, ed altri anche maggiori saranno insufficienti, conforme generalmente si discorre nel libro ottavo in occasione di trattare del presunto pagamento, ed anche di sotto nel capitolo seguente trattando della confessione della Dote: E generalmente quasi in tutte le materie trattando delle prove presunte, e congetturali, particolarmente nella materia de' Fideicommissi.

Si cammina però più morbidamente in questa materia, che negli altri debiti, circa la maggiore, o la minore efficacia delle prove, o delle presunzioni, per due ragioni. Una, che per lo più ciò suole occorrere tra il socero, ed il genero, ovvero tra cognati, e parenti; che però si suole camminare con una maggior buona fede. E l'altra della verisimilitudine, che per l'uso più frequente li mariti non sogliono trascurare l'esazione della Dote, e particolarmente per le prime spese degli abiti, e delle gioje, ed anche per impiegare il resto per i pesi del Matrimonio: Bensì che (all'in-

(all'incontro) qualche volta la prima ragione per le circostanze del fatto si ritorce; attesochè, trattandosi per lo più tra il socero, ed il genero, ovvero tra cognati e parenti, si suol camminare con qualche rispetto, più che segua con un debitore estraneo: E per conseguenza il tutto dipende dalle circostanze del fatto, dalle quali si dovrà regolare il prudente arbitrio del Giudice. B

B
Nelli disc. 67.
con i seguen-
ti al 71. e nel-
li disc. 16. e
164. di questo
titolo.

Quanto all'altra ispezione; se; ed a danno di chi debba andare la trascuraggine nell'esigere dal dotante, il quale in quel mezzo si sia reso insufficiente: Vi si scorge gran varietà d'opinioni di coloro, li quali (trattando la materia in astratto) danno molte distinzioni: Cioè, se il dotante sia padre, o veramente estraneo, e se il marito si possa convincere di negligenza, o pure se abbia giusta scusa; conforme più distintamente si discorre nel Teatro. C

Si crede però, che anche questa sia una questione più di fatto che di legge, da decidersi con le circostanze particolari, giovando bensì molto il sapere le teoriche, e le distinzioni legali per potere ben regolare l'arbitrio, ovvero l'applicazione, nella quale in effetto consiste tutto il punto.

C
Ne' luoghi di
sopra accen-
nati.

Parimente di fatto più che di legge si deve stimare il terzo punto; cioè, se quando si dia in Dote qualche nome di debitore, s'intenda dato per esigibile, non solamente *de jure*, che vuol dire che sia vero, ma anche *de facto*, cioè idoneo; mentre sopra ciò vi cade ancora un'infinità di distinzioni; cioè, se sia dato *pro solvendo*, ovvero *pro soluto*: E se fosse poco idoneo nel tempo che fu assegnato, o pure il mancamento fosse nato dopo: E se, essendo poco idoneo da principio, il dotante lo sapesse, o no: O pure sapendolo, se lo sapesse anche il marito, in maniera che l'intenzione sia stata di darlo per tale qual sia, e come volgarmente si dice *per un sacco d'ossa*: Overo se (all'incontro) verisimilmente si sia dato per un'effetto buono, ed esplicito: E queste cose dipendono dalla qualità delle persone, e dalla quantità della Dote, e dall' altre circostanze del fatto, in modo che si crede impossibile il darvi una regola certa, e generale; conforme per lo più occorre quasi in tutte le questioni legali pratiche, le quali riguardano la volontà delli contraenti, ovvero delli disponenti. Che però, per la gran varietà de' cervelli si scorge giornalmente tanta varietà nel giudicare, essendo male, al quale non si può rimediare per l'imperfezione della natura; conforme anche sopra questo punto si discorre nel libro ottavo del Credito; sicchè non si dà regola, ma bisogna considerare le circostanze di ciascun caso. D

D
Nelli stessi luoghi
di sopra accen-
nati.

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Della confessione fatta dal marito di avere ricevuta la Dote; se, e quando provi, o nò la verità; E per conseguenza quando la Dote confessata si possa dire, o nò Dote vera.

S O M M A R I O

- 1 Se la materia della Dote confessata sia facile, o difficile.
- 2 La sola confessione non prova.
- 3 Se basti il giuramento.
- 4 Prova se vi siano gli amminicoli.
- 5 Della distinzione sopra il modo di ponderare gli amminicoli.
- 6 Quali siano gli amminicoli.
- 7 Dello stesso che nel numero quinto.
- 8 Alla verisimilitudine si deve molto deferire.
- 9 Delli pregiudizj del terzo.
- 10 Quando alla moglie si possa validamente donare.
- 11 Della differenza se la confessione sia prima, o dopo il Matrimonio.

C A P. XVI.



Questa materia della Dote confessata, ancorchè parimente sia in effetto più di fatto, che di legge; sicchè vada decisa con le circostanze de' casi particolari; mentre le teoriche legali sono chiare, e facili, ma la difficoltà tutta consiste nell'applicazione: Tuttavia dalli Giuristi, e particolarmente dalli moderni con molte distinzioni, e considerazioni si è talmente confusa, che viene stimata una delle più intricate, e difficili questioni, o materie che siano nella Legge; pure non è tale, ma molto facile nella teorica, e riesce difficile nella pratica per difetto dell'applicazione appresso di chi sia scarso di giudizio.

- 1 La regola dunque generale dispone, che la sola confessione della Dote, o si faccia a favore della medesima donna, ovvero del donante, non prova la varietà dell'esazione, anche in pregiudizio del medesimo.

LIB. VI. DELLA DOTE CAP. XVI.

medesimo confitente, e de' suoi eredi, o successori: E questa regola è fondata in quella ragione, che per essere tra il marito, e la moglie proibita la donazione, si potrebbe in tal modo eludere questa proibizione, e facilmente fraudare la Legge, e questa fraude si presume in dubbio.

- 3 E sebbene per alcuni si è creduto, che quando vi concorra il giuramento, in tal caso questa regola venga limitata per rispetto che anche l'espressa donazione tra il marito, e la moglie (quando sia giurata) si stima valida; mentre la Legge Canonica dispone, che il giuramento non sia soggetto alle proibizioni della Legge positiva Civile, ma si debba osservare ogni volta che la sua osservanza non pregiudichi all'anima, o veramente che non offenda li buoni costumi naturali; ovvero il ben pubblico principale. Che però sopra di ciò li medesimi Dottori s'intricarono molto con la solita varietà d'opinioni tra loro, se vi sia un giuramento solamente assertorio, e non vi sia l'altro promissorio, o pure se vi sia l'uno, e l'altro: Nondimeno è più ricevuta l'opinione contraria; cioè che il giuramento (sia nell'uno, o nell'altro modo, o in tutti due) o non basta, o non bisogna; poichè se vi sarà la fraude presunta dalla legge, il giuramento non deve far operazione alcuna negli atti fraudolenti, e nodrire le bugie, le quali di loro natura sono peccaminose: E se l'atto sarà sincero, non ha bisogno del giuramento.

Nè si stima buona la suddetta ragione della donazione espressa; mentre in questo caso l'atto è vero, e sincero, sicchè non contiene la fraude, ovvero la bugia; che però il giuramento non fa altra operazione che togliere di mezzo la proibizione della Legge Civile: Ma nell'altro caso vi è la bugia, e la simulazione, la quale non dev'esser fomentata dal giuramento, come introdotto per la maggior osservanza della verità.

Maggiormente perchè oggidì il giuramento non s'interpone con quella solennità, ed accuratezza che si faceva anticamente, ma si mette quasi per un formulario de' Notari, in maniera che i contraenti non vi badano, nè fanno quello che ciò importi; conforme più volte si è accennato, e particolarmente nel libro settimo nel titolo delle Alienazioni, e de' contratti proibiti.

- 4 Bensì che: Conforme è vera, e ricevuta la regola suddetta: Così (all'incontro) è vera, ed è ricevuta la limitazione, quando la confessione non sia sola, ma che vi concorrano ancora degli amminicoli; che però tutta la questione oggi si riduce all'applicazione; cioè se gli amminicoli siano sufficienti, o nò.

E sopra di ciò (secondo frequentemente si è accennato) non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle

le circostanze del fatto, dalle quali li medesimi amminicoli, in un caso devono essere ammessi, e nell'altre nò.

Quella regola generale però, che in ciò si può dare, consiste nella distinzione degli effetti, ovvero de' pregiudizj; cioè, che se si tratta in pregiudizio solamente del marito, il quale faccia la confessione, o veramente de' suoi eredi, o di quei successori, li quali non possono impugnare il fatto del confitente, in tal caso si cammina molto morbidamente, e si stimano sufficienti anche li pochi, ed i leggieri: Ma se si tratta di pregiudicare al terzo: Come (per esempio) alli creditori del marito, ovvero a coloro, li quali abbiano comprato le sue robbe nel mezzo tempo tra la costituzione della Dote, e la confessione, o pure in pregiudizio del successore nel Fideicommissio, quando questo sia di ascendente, in maniera che la donna, o il suo erede vi abbia l'azione per la restituzione della Dote, con casi simili: In tal caso si desiderano amminicoli molto maggiori, e più efficaci: Per la ragione della differenza, che non si deve facilmente dare l'adito ad allegare la propria bugia, o veramente del suo autore; il che non cammina nel terzo, il quale venga indipendentemente dal confitente.

Quali poi siano questi amminicoli, li Dottori vi si confondono non poco: Attesochè avendo portato il caso, che la Rota Romana, e gli altri Tribunali per le circostanze del fatto, alle volte ne abbiano canonizzati alcuni, ed alle volte li abbiano reprovati: Quindi con la solita sciocchezza leguleica de' moderni prammattici, si sogliono costituire le classi dell'autorità, e delle decisioni per una parte, e per l'altra, per conoscere, se alcuni amminicoli siano validi, ed efficaci, o nò; e particolarmente sopra quei generali, che si sogliono considerare: Cioè: Della consuetudine di non fare il Matrimonio senza Dote: Dell' avere sopportato i pesi del Matrimonio: Del giuramento: E del lungo tempo, con altre generalità simili: Overo facendo gran forza se la promessa preceda, o nò, in maniera che tra la promessa, e la confessione vi sia l'intervallo, con altre considerazioni, le quali si possono distintamente vedere nel Teatro. A Mentre il riferirle tutte, cagionerebbe piuttosto una confusione, e porterebbe al lettore quella noja intollerabile, che per ordinario alli professori dell'altre lettere portano l'Opere de' Legisti.

Che però la verità pare stia in qualche di sopra si è accennato; cioè questo non esser articolo di legge, nel quale vi si possa stabilire una regola certa, e generale, nè che si possa dire, questo, o quello amminicolo esser generalmente approvato, o riprovato, ovvero che ve ne bisogni un certo numero, ma che il tutto dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso, per le quali

quali anche l'amminicolo della promessa precedente, il quale è solito stimarsi il più efficace, alle volte possa essere argomento di maggior fraude, e di affettazione; conforme più distintamente si discorre nel Teatro, in maniera che le dottrine, o le decisioni, le quali in ciò abbiamo sopra casi diversi, si devono bene avere in considerazione per una certa guida, o scorta, all'effetto di ben regolare il caso, del quale si tratta, facendo la dovuta combinazione delle circostanze di questo con quelli, nelli quali parlano le autorità, e le decisioni, ma non già che si debba camminare alla cieca, con la sola lettera delle dottrine, secondo il corrente sciocco abuso de' prammattici.

Venendo dunque alla pratica con la sopradetta distinzione tra il caso che si tratta del solo pregiudizio del confitente, o de' suoi eredi; e l'altro che si tratta del pregiudizio del terzo.

Quando siamo nel primo caso; Il punto principale, al quale si deve avere il riguardo, si dice quello della verisimilitudine, o dell' inverisimilitudine; mentre questa è la regolatrice della materia; Attesochè, se (per esempio) tra persone eguali si sia costituita una Dote congrua, e verisimile, alla quale il dotante fosse idoneo, e che (all' incontro) nel marito non vi concorresse ragione tale, per la quale avesse voluto fare questo donativo, e buttare il suo; sicchè fosse verisimile, che la somma si sia pagata secondo l'uso comune: In tal caso, o la promessa preceda, o sia contemporanea, ogni probabilità ricerca, che la confessione si debba attendere, anche quando non vi fosse altro amminicolo, essendo grande quello, il quale risulta dalla verisimilitudine: Che però allora si crede una chiara leggerezza leguleica il camminare con la generalità della regola: E molto più quando vi concorra qualche amminicolo tale, quale fosse, anche di quei vaghi, e generali, che si sogliono considerare da Dottori: Come sono: Il giuramento: L'uso comune: La sopportazione de' pesi, ed altri simili.

Ed (all' incontro) se la confessione fosse inverisimile con la causa probabile dell'inverisimilitudine: Come (per esempio) occorre quando un' uomo ben nato per amore, o per imprudenza s'induca a pigliare per moglie una donna d' inferiore condizione in nascita, o in robba, o nell'uno, e nell'altro; sicchè sia probabile che per coonestare il suo mancamento si finga una gran Dote, la quale confessi d'aver ricevuto, e che ciò sia troppo inverisimile, avendo riguardo allo stato della donna: In questo caso non si deve avere ragione alcuna della confessione, ed in questi termini parlano alcune decisioni, le quali più strettamente dell'altre autorità fermano l'inefficacia della confessione, anche a rispetto del confitente, o de' suoi eredi: Che però con questi riguardi,

e con queste considerazioni si devono attendere le regole, e le autorità, le quali sopra di ciò abbiamo, e non camminare alla cieca senza distinguere un caso dall'altro.

Con le stesse considerazioni si deve ancora camminare nell'altro caso che si tratta del pregiudizio del terzo, nel quale più facilmente cade il sospetto della fraude: Attesocchè, non solamente vi entra il suddetto riguardo dell'onorevolezza, ma ancora perchè quegli, il quale sia gravato di un Fideicommissio da restituirsi ad un luogo Pio, ovvero ad un'estraneo, o pure a parenti più lontani, volentieri s'induce a gratificare la moglie, la quale sarà più amata da lui, che il successore; Overo che essendo i debitori falliti naturalmente nemici de' loro creditori, volentieri cercano di supplantarli in questo modo, non solamente per gratificare la moglie, ma ancora per comodo, ed interesse proprio, per potere con la scusa della earta dotale coprire le robbe dalle molestie de' creditori, e goderle con la moglie, ed ancora con questo mezzo conservarle per i figli.

Anzi frequentemente si dà il caso, che questa fraude si machina, quando anche non vi siano debiti già contratti, per quelli che si possono contrarre in avvenire; cioè, che volendo alcuno mettersi a qualche negozio, per il quale convenga di fare de' debiti, e dubitando che gli possa riuscire il negozio dannoso, cerca in questo modo preventivamente mettersi al covert: Che però non sempre riesce vera la distinzione tra la confessione fatta prima di contrarre li debiti, o dopoi, ovvero prima, o dopoi d'esserli costituito in malo stato; mentre queste saranno circostanze considerabili per la maggiore, o minore presunzione della fraude, e per conseguenza per il maggiore o veramente minore concorso degli amminicoli, ma non già che vi si possa stabilire una regola ferma applicabile ad ogni caso; poichè in effetto il tutto si deve regolare dalle circostanze particolari di ciascun caso: Essendochè quando si tratti del solo pregiudizio del confitente, o de' suoi eredi, stante che manca la suddetta causa verisimile di simulare per onorevolezza, sarebbe stata troppo gran sciocchezza il volere fare una donazione alla moglie per questa strada indiretta con bugie, e con giuramento falso, senza necessità alcuna; mentre potea farsi espressamente, stante la disposizione della Legge Canonica, la quale (quando vi sia il giuramento) ha tolto quell'ostacolo, che nasce dalla Legge Civile: Che però la suddetta ragione considerata dagli antichi, restarebbe solamente oggidì considerabile in quei luoghi, nelli quali vi fosse lo Statuto, il quale proibisse questa donazione tra marito e moglie, annullandola con la podestà pontificia, anche quando vi sia il giuramento.

mento; conforme è lo Statuto di Roma, del quale si parla nel libro seguente nel titolo delle Donazioni.

Si affaticano parimente molto i Giuristi (con la solita varietà dell'opinioni) nel distinguere il tempo della confessione, se sia prima, o dopo il Matrimonio, quasi che (essendo dopoi) entri la ragione della fraude alla proibizione legale di donare; ma che essendo prima (cessando la suddetta ragione) si debba riferire piuttosto la confessione alla speranza del futuro pagamento; che però assumono gran dispute sopra la materia dell'eccezione, che da loro si dice della *non numerata pecunia*; e se; e fra quanto tempo si possa opporre: Overo se il giuramento, o la geminazione della confessione la tolga, con altre simili freddure pienamente accennate nel Teatro B: Ma oggi queste dispute restano trattenimento delle scuole, e delle accademie per esercitare l'ingegno de' giovani, essendo cose inutili per il foro, nel quale (conforme si è detto) il tutto dipende dal fatto regolatore della materia con le accennate considerazioni; sicchè resta veramente tutta materia, o questione di fatto più che di legge, e per conseguenza vi bisogna più giudizio che acume, o studio di conclusioni nel Giudice per deciderla.

B

Nel suddetto disc. 159. nel quale si tratta di tutta la materia.



CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Dell'alienazione, ovvero dell'obbligo della Dote, e degli altri patti pregiudiziali a quella: ed anche degli altri effetti pregiudiziali, che risultano alla donna dalla sua dotazione: E se a tal'effetto basti la Dote promessa, o destinata, ovvero debba essere Dote veramentedata.

S O M M A R I O.

- 1 Di che cosa qui si tratti.
- 2 Della proibizione d'alienare il fondo dotale.
- 3 Cessa per il giuramento.
- 4 E' invalido l'atto, per il quale la donna resti indotata.
- 5 Quando la donna si dica restar indotata.
- 6 Di alcune questioni sopra questa materia.
- 7 Degli effetti pregiudiziali che risultano alla donna per esser dotata.

C A P. XVII.



On si tratta in questo capitolo di quello, che generalmente dalla legge comune, o particolare si sia stabilito nell'alienazioni, e ne' contratti delle donne per l'inabilitazione della persona, o per il difetto delle solennità anche nelli beni estradotali; mentre di ciò se ne tratta nel libro seguente nel titolo dell' Alienazioni, e delli contratti proibiti, ma si tratta solamente di quello, che riguarda la Dote per sua particolar natura, ovvero per suo privilegio.

La legge Civile dunque, la quale generalmente (eccetto il caso del Velleiano) ha stimato abili le donne maggiori a far tutti quei contratti che si possono fare dagli uomini, in questo particolare della Dote dispone due cose. Una, cioè sopra la proibizione di alienare il fondo dotale, e questa si dice la legge Giulia del fondo dotale. E l'altra di non poter fare così mala la condizione della sua Dote, che ne resti indotata.

La prima proibizione oggidì è quasi svanita, e si può dire che abbia dell' ideale, stante che si è introdotto quasi per stile in

LIB. VI. DELLA DOTE CAP. XVII.

in ogni contratto di mettermi il giuramento, il quale per disposizione della legge Canonica ricevuta anche nel forolaicale, fa cessare questa proibizione della legge Civile: Che però resta solamente l'altra proibizione, la quale nasce dal motivo della lesione presupposta in quell'atto, per il quale la donna rimanga indotata; e per conseguenza procede anche nel caso che vi sia il giuramento, secondo il senso più comune de' Dottori abbracciato in pratica da' Tribunali.

Consiste dunque la forza in questo caso nel vedere quando la donna si dica di restare indotata, in maniera che ne risulti la suddetta nullità dell'atto: Di questo punto non si tratta delli Dottori antichi per essere un punto discorsoda' moderni, li quali (camminando con li termini generali della lesione) sono stati di senso che si dica di restare indotata la donna, ogni volta che non le restasse almeno salva la metà della Dote: E che però l'alienazioni, o li contratti (anche per giusto motivo di liberare il marito dalle carceri, o simili) siano invalidi in quello che passi la metà: Onde particolarmente nella Curia Romana si è introdotto per stile, che negli obblighi (per altro validi delle donne) se ne salva questa parte.

Altri moderni però giudiziosamente vanno considerando, che questa non debba essere una regola totalmente ferma, e generale applicabile ad ogni caso, mentre si può dare una Dote così piccola, e proporzionata al solo necessario mantenimento della donna, che con levarne una poca parte, non che la metà, ne risulti lo stesso effetto, che resti indotata, e sprovvista: Ed (all'incontro) può essere una Dote così grande, che anche la terza, ovvero la quarta parte costituisca (secondo la sua condizione) una Dote competente, e che le basti: E per conseguenza non essendo ciò deciso dalla legge, ma solamente introdotto da' Dottori col fondamento della suddetta ragione, ne siegue che ogni volta questa si adatti al tutto, deve dirsi lo stesso; e così (all'incontro) quando passasse la metà, in maniera che quello; il quale resta, le basti: Sicchè deve anche questa dirsi una questione più di fatto, che di legge, da regularsi secondo le circostanze di ciascun caso, avendo il principal riguardo alla ragione sudetta, ovvero al fine, o all'effetto in ciò considerato: Che però resta chiara l'inezia di coloro, i quali stanno su questa formalità della metà, come se fosse un caso preciso di legge, credendo così, senza sapere per qual ragione.

Dalli medesimi moderni sopra questa materia si sono eccitate molte questioni, e particolarmente se la suddetta proibizione cammini in una donna vecchia, la quale non fosse probabilmente atta ad un'altro Matrimonio.

Matrimonio: Overo se il restare, o non restare indotata si debba regolare dal tempo dell' obbligo, o pure da quello dell' esecuzione: Come ancora, se essendovi più obblighi li quali passino la metà, stiano fermi i primi dentro la cosa permessa: Overo se essendo un' obbligo solo il quale ecceda la metà, si vizj in tutto, o pure resti vi-ziato nel solo eccesso: E se la facoltà di allegare questa nullità sia trasmissibile agli eredi, con altre simili. Ma perchè sopra le suddette questioni rispettivamente (al solito de' Giuristi) si scorge gran va-rietà d' opinioni con diverse distinzioni, e sottigliezze, in maniera che il volere riassumere il tutto, cagionerebbe piuttosto una confu-sione per quei che non siano professori: Però bastandone questo toc-co per qualche notizia generale della materia, quando occorran simili questioni si potrà ricorrere a' professori, ed a quello che se ne accenna nel Teatro. A

A
Nelli disc. 20.
95. e 96. di
questo titolo.

B
Nello stesso
luogo.

Si è ampliata questa proibizione, o nullità anche quando si trat-tasse per causa di dotare una propria figlia, per la ragione solita ac-cennarsi da' Giuristi, che non si deve scoprire un' altare per coprirne un' altro: Ma parimente nel Teatro se ne accenna la dichiarazione, e come questo assunto debba essere inteso, dipendendo in effetto il tutto dalle circostanze del fatto B: Che però si giudica un grand' er-rore quello de' moderni nel camminare in questa materia con le so-le generalità, ed applicare ad ogni caso le decisioni, e le dottrine, le quali trattano de' casi diversi, per la diversità delle circostanze che possono essere tra l' uno, e l' altro: Sicchè (conforme tante volte si dice) in questo errore consiste tutto il male di questa facoltà legale, la quale con sì fatto sciocco stile si va riducendo ad una confusione intollerabile.

Quanto poi all' altra parte di questo capitolo circa gli effetti pre-giudiziali che alla donna cagioni la dotazione: Nelli Regni delle due Sicilie, e particolarmente in quello di Citra, il quale oggi volgarmen-te si dice di Napoli, è notabile il pregiudizio accennato nel libro primo de' Feudi; cioè che la femmina primogenita maritata, e do-tata, alla quale per altro sarebbe dovuta la successione del Feudo in mancanza de' maschi, sia esclusa dalla secondogenita non dotata, la quale (come ivi volgarmente si dice) sia in capillo, con le dichia-razioni accennate in detto suo luogo. C

C
Nel lib. 1. de'
Feudi nel dis.
14.

L' altro effetto è quello dell' esclusione dalla successione del pa-dre, o di altri in quei luoghi, ne' quali vi siano gli Statuti exclu-sivi delle femmine per la Dote: Ma di ciò si tratta nel libro un-decimo nel titolo delle Successioni *ab intestato*, dove si discorre, se a tal' effetto basti solamente la Dote destinata, o promessa, e veramente sia necessaria la Dote effettivamente data.

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Delli frutti della Dote, e degli altri utili di quella spet-tanti al marito: Ed (all'incontro) dei pesi, a i quali il medesimo sia tenuto.

S O M M A R I O.

- 1 Li frutti de' beni dotali spettano al marito.
- 2 Anche li frutti incorporali, e preeminenziali secondo l' esempio.
- 3 Se li frutti delle cose vitalizie importino frutto, o capitale.
- 4 Della cava delle miniere se sia frutto, o sorte.
- 5 Come s'intendano le leggi, e le dottrine.
- 6 Di quello che si trova sotto terra nelle robbe dotali.
- 7 Come vada regolata la repartizione de' frutti.
- 8 Delle distinzioni de' frutti naturali, e civili, o industriali per lo stesso effetto.
- 9 Della ripartizione de' frutti a misura de' pesi, come vada re-golata.
- 10 In tanto sono dovuti li frutti in quanto si sopportino li pesi.
- 11 Delle limitazioni, o dichiarazioni che spettino anche senza li pesi.
- 12 Se li frutti siano dovuti al marito putativo, o allo sposo.
- 13 Del requisito della tradizione.
- 14 Quali siano li pesi matrimoniali.
- 15 Delli patti che li frutti spettino alla donna, o al dotante.
- 16 A chi spettino, sciolto il Matrimonio.

C A P. XVIII.



Lasciando da parte la questione molto disputata da Scolastici; se; e qual sorte di Dominio, o di pos-sesso abbia il marito in quelle robbe, le quali si siano date per fondo dotale come specie inestimata, secondo la distinzione accennata di sopra nel capito-lo duodecimo, importando poco per la pratica il sapere queste sottigliezze legali; e se; e qual specie di dominio, o possesso sia, attendendo il solo effetto: Certa cosa è, che tutti i frutti, e gli altri emolumenti delle robbe dotali (durante il Matrimonio) spettano al marito, il quale n'è il padrone, e non spettano alla donna. A

A
Nel disc. 160.
di questo tit.

E ciò cammina, non solamente nelli frutti veri, naturali, ed industriali, o civili, dalli quali si cava l'utile borsale, ma anche in quelle ragioni incorporali, le quali importano una onorevolezza, o preeminenza, ovvero una giurisdizione; mentre tutto ciò spetta al marito: Che però, per quello più frequentemente porta la pratica, se si farà dato legittimamente in Dote un Castello, ovvero un altro luogo giurisdizionale, in tal caso il deputare gl' ufficiali, ed il fare le grazie, e l'esercitare le altre ragioni da padrone, spettano al marito, e non alla moglie: Come ancora l'intervenire nel parlamento del Baronaggio, ed il fare cose simili. B

B
Nel detto disc.
160. ed anche
u l. 146. ed in
altri.

C
Nel detto di-
scorso 160. ed
anche nel ti-
tolo del Gius-
patronato nel
disc. 62.

E se al castello, ovvero ad un altro potere dato in Dote fosse annesso qualche Giuspatronato, con facoltà di presentare ad uno, o più beneficj, tal facoltà spetterà al marito, in maniera che, se-
condo la più vera, e la più comunemente ricevuta opinione (ancorchè non manchino de' contraddittori) in concorso del presentato dal marito, e dalla moglie, si deve preferire la presentazione fatta dal marito, per la ragione che il presentare si dice un' frutto del padronato, e per conseguenza spetta al marito, e non alla moglie. C

Le maggiori questioni però, le quali cadono sopra questa pertinenza de' frutti, sono due: Una cioè; se quali; e quando si dicano frutti; o pure se qualche si piglia abbia natura di forte principale; Come particolarmente occorre quando la donna avesse l'usufrutto solamente di un podere, e lo dia in Dote, ovvero sono i frutti, e gli emolumenti de' Censi vitalizj, o degl' Officj, o de' luoghi de' Monti vacabili, ed anche sono le Miniere, le quali da' Giuristi si dicono fodine di oro, argento, e d'altri metalli, o di pietre, e di creta, e cose simili: E la seconda questione cade sopra il modo di dividere i frutti in quell'anno, nel quale il Matrimonio sia disciolto, o separato, o che in altra maniera il marito non abbia sopportato i pesi del Matrimonio, sicchè li frutti debbano spettare alla donna, ovvero a qualch' altro.

Per quello che tocca alla prima questione, i Giuristi vi s'intricano di mala maniera, e particolarmente col solito stile, il quale si crede, contenga un' abuso troppo grande, di stare su la formalità delle parole, ovvero delle clausule, pigliando la loro significazione in quel senso che gli danno le regole rigorose della grammatica, o le sottigliezze legali, non badando a qualche alla giornata insegna la notoria pratica comune, che per lo più sia la forma delle parole concepita da' Notarj, o dagl'amici mediatori de' Matrimonj, senza che le Parti (essendo per il più persone idiote, o se pure sono nobili, e qualificate non applicano per se stesse) pensino per immaginazione a queste sottigliezze.

Che

Che però parlando dell'Usufrutto, ovvero degli Officj, o de' luoghi de' Monti vacabili, o dell'altre ragioni vitalizie, pare che la decisione dipenda più dalle circostanze del fatto, e dalla verisimilitudine, che dalle sottigliezze legali, o dalla formalità delle parole: E per conseguenza, se la quantità di queste ragioni vitalizie sia così grande, che avendo riguardo alla qualità delle persone, ed alle altre circostanze, dalle quali si deve regolare la Dote congrua, il solo frutto verisimilmente possa costituire una Dote congrua, in maniera che il frutto dell'investimento si possa stimare sufficiente alla sopportazione de' pesi matrimoniali, in tal caso il frutto avrà la natura di capitale, in maniera che del marito sarà il peso (sciolto che sia il Matrimonio) di restituire quanto avrà percolato, essendo suo l'utile cavato dall'impiego, o dall'industria di questo denaro: Ma se (all'incontro) il frutto sia tale, che si possa dire destinato (secondo l'uso commune) al mantenimento cotidiano, ed al sostentamento de' pesi del Matrimonio, in tal caso avrà natura di frutto, il quale sarà del marito; sicchè (fatto il caso della restituzione della Dote) non gli resterà altro peso, che quello di restituire le stesse ragioni, tali quali siano, purchè non siano deteriorate per sua colpa positiva. D

D
Nel disc. 148
di questo tit. e
nel disc. 35.
del lib. 1. de
Feudi.

La medesima distinzione entra nelle cave, o miniere; attesochè sebbene in stretta significazione, sotto nome di frutto vengano solamente quelli che o dalla natura ne' suoi tempi stabiliti, o dall'arte, e finzione legale ad imitazione della natura si cavano dalla causa, o dalla sostanza produttiva, la quale resti salva, intiera, ed abile a produrre di nuovo l'altro frutto, nella maniera che fa la terra ogn'anno; ilche non si verifica in queste cave, perchè si consuma la sostanza, ovvero la proprietà, ogni volta che non siano di quelle che rinascano, ovvero che la natura con la nuova crescenza supplisca quello che si leva: Nondimeno quando sono miniere grandi, e solite cavarli per lunga serie d'anni, con una probabile credulità che siano per essere indeficienti, e durare in longhissimo tempo: Come (per esempio) in Italia sono: Le cave del ferro nell' Isola dell' Elba: Quella dell' alume della Tolfa, vicino Città Vecchia: Quella de' marmi di Carrara, e simili; sicchè il frutto, ovvero l'entrata consista in quello che si suole cavare anno per anno; che però la facoltà di cavare, e di vendere si suole dare in appalto per un' annua Risposta in quel modo che nel libro secondo de' Regali si è discusso delle Saline, e de' Minerali E: Ed in tal caso avrà natura di frutto, e spetterà al marito tutto quello, se ne caverà durante il Matrimonio, nella stessa maniera che spetta all'appaltatore (durante l'appalto) ovvero al Prelato, o al beneficiato della Chiesa, e simili: Purchè

E
Nell'ib. 2. de
Regali nelli
disc. 105. e se-
guenti e 117. e
nel disc. 160.
di questo tit.

(con-

(conforme si è accennato nel suddetto libro de' Regali) la cava si faccia secondo il solito, e con la dovuta moderazione, in maniera che non ne nasca la supplantazione del successore per il tempo futuro, nel quale per il troppo esito della materia, la miniera per qualche tempo restasse inutile, ovvero di minor frutto; mentre (come ivi si è accennato) l'utile, e l'entrata consistesse nell'esito, ovvero nello smaltimento, con l'esempio dell'acqua del pozzo, o della fontana, che ivi parimente si è addotto. F

F
Nel detto disc.
117. de' Regali.

Che però questa si dice una questione più di fatto, che di legge, da doverli decidere con la suddetta distinzione, e non con l'inezia d'alcuni, i quali sogliono fare tutto il fondamento nelle formalità delle parole della convenzione, o di altra disposizione: 5 Overo con uno stile giudaico, o pedantesco stare su la rigorosa significazione delle parole di alcune leggi, le quali parlano di queste materie: O pure in quello che abbiano detto i nostri maggiori, ed i primi interpreti, non badando che coloro discorressero nelle cattedre con i scolari all'uso scolastico: Overo che in quei primi tempi, quando le leggi Civili ritornate alla luce dopo sei, o sette secoli, sembravano totalmente nuove, ed incognite, non erano le cose così affinate come sono oggidì con le dispute, e con le decisioni de' Tribunali grandi di quelle Parti del Mondo, nelle quali si sono ricevute queste leggi: Che però sono i suddetti primi interpreti degni di grandissima lode, anzi di ammirazione, che in quei primi tempi, e sopra cose così nuove, ed in secoli barbari parlassero così bene, a confusione di noi altri moderni, che in secoli più eruditi, e raffinati, e con tanto lume (abbandonando totalmente la teorica, ed il trattare la legge con termini scientifici) ci siamo dati a questo indegno uso de' prammatici di fare il copista, e l'ammassatore delle dottrine, col parlare per tradizione all'uso di pappagalli senza discorso, o raziocinio alcuno, anzi abborrendolo, e tacciandolo in chi lo voglia usare: Abuso veramente troppo grande, e detestabile.

Sono dunque gli antichi degni di gran lode, ma non perciò dobbiamo stare al detto loro nella sola lettera, o scorza delle parole, come se fosse una legge precisa, e che essi fossero legislatori; mentre si devono intendere con la dovuta discrezione, ed in quel modo che dopo l'esperienza de' casi seguiti ci ha insegnato: Attesochè (conforme nel Proemio, ed in altre parti tante volte si è accennato) la legge non è altro, che una quintessenza di ragione: E maggiormente quando si tratta della legge comune Civile de' Romani; mentre questa non ci obbliga per l'autorità del legislatore, in maniera che convenga dire, o sia ragionevole, o nò, doverli obbligare, ma l'abbiamo per un uso, e per l'ac-

cettazione de' popoli mossi principalmente; e perchè fossero ragionevoli, e ben regolate.

La maggiore difficoltà che in questa materia di cave, o di fondine si scorga pare sia nel caso che la miniera si scuopra durante il Matrimonio, sicchè il marito muti la faccia del fondo dotale, il quale per tal cava non dia più il solito frutto come prima: E parimente in questo caso, senza badare alle tradizioni di coloro, i quali alla scolastica camminano con la sola generalità delle regole legali, il punto va deciso dalle circostanze del fatto, e dalla buona, o mala fede; e se il marito abbia fatto quelle parti che convenivano ad un diligente padre di famiglia, e che ogn'uomo savio avrebbe fatto, se quella miniera, o cava si fosse scoperta nel suo podere con una probabile speranza di maggior utile, come per il più suol'occorrere, ancorchè il caso portasse il contrario, non potendosi sapere quello che sia dentro le viscere della terra; conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro, così in questa materia Dotale, come ancora nella Feudale, ed in quella de' Regali, e dell'Enfiteusi in occasione di trattare delli tesori, e delle statue, o pietre, ed altre cose manofatte, le quali si trovano sotto terra con queste cave; se; ed a chi spettino; e se abbiano natura di frutto, o veramente di capitale: Attesochè, sebbene tra un caso, e l'altro vi si scorge qualche diversità di ragione: Tuttavia per lo più vi corre una gran somiglianza; conforme più distintamente si tratta nel Teatro in detti luoghi, non essendo facile senza gran prolissità, e digressione il moralizzare il tutto distintamente per la capacità de' non professori. G

G
Nel lib. 2. de'
Regali nel disc.
147. ed in
questa tit. nel
disc. 160. ed
altrove.

Quanto poi all'altra questione che si è di sopra accennata; cioè sopra il modo di dividere li frutti di quell'anno, nel quale per la dissoluzione, o separazione del Matrimonio, ovvero per altro accidente in parte spettino al marito, ed in parte alla donna, o veramente ad un'altra persona.

Primieramente bisogna riflettere a fermare il corso, ovvero la regola dell'anno: E ciò dipende dalla qualità, ovvero dalla natura de' frutti; mentre questi sono di più specie; che però bisogna distinguerli, giovando questa distinzione non solamente per la presente materia Dotale, ma ancora per le altre de' Beneficj, e delle Pensioni; nel ripartimento tra il predecessore, ed il successore; ed anche nella materia dell'Usufrutto, e simili.

La prima specie dunque de' frutti è quella che si dice de' civili, ovvero degli industriali, come cagionati puramente dall'industria umana, senza cooperazione alcuna della natura: E questi sono: Le pigioni delle case, e di altri edificj, o poderi urbani; mentre per se stessi

stessi naturalmente non sono fruttiferi, ma sono accidentalmente tali, ed in tanto, in quanto che per l'uso di abitarli se ne paga la pigione: Ed anche sono i censi consignativi, o reservativi, e li canoni, e li livelli, le gabelle, le collette, li tributi, le pensioni ecclesiastiche, o temporali, e simili prestazioni: E questa sorte di frutto si dice pigliarsi giorno per giorno, e momento per momento, ancorchè per comodità del pagamento si siano stabilite le paghe in alcuni tempi determinati: Che però si attende l'anno solare, ovvero legale, costituito di dodici mesi, e di 365. giorni, conforme l'uso corrente.

L'altra specie si dice delli frutti naturali, e questa si distingue in diverse sorti: Attesochè alcuni si dicono puramente naturali, per rispetto che l'industria umana non vi abbia parte alcuna: Come sono li pascoli dell'erbe silvestri, le ghiande, le castagne, le noci, ed altri frutti simili: E negl' altri vi è qualche mistura d'industria, cioè che sono bene prodotti dalla natura, ma vi bisogna l'arte, e l'industria: Come sono il grano, e le altre biade, ed anche il vino, e l'oglio, ed altri simili; poichè sebbene la sola natura produce l'uva, e le olive, senza che anno per anno sia di bisogno di sementarle, conforme bisogna sementare il grano, ed altre biade, in quali vi si richiede qualche maggiore industria; tuttavia vi concorre ancora l'industria così nell'origine, cioè nel piantare le viti, o gli arbori, come ancora nel ridurre il medesimo frutto a quello liquore conservabile, al quale tal frutto sia destinato, altrimenti sarebbe un frutto inutile.

In questa sorte di frutti naturali, o misti; Quando si tratta di quelli, li quali dalla natura per ordinario si producono con uno stile uniforme nella rivoluzione del corso solare, dal quale viene costituito l'anno legale, come sopra: Conforme sono i pascoli dell'erbe naturali, ovvero le ghiande, le castagne, e le noci, ed altri frutti, ed anche il vino, l'oglio, le biade, ed altro, sicchè la natura in quel paese non tenga un'ordine diverso: Ed in tal caso si cammina col suddett' anno legale; poichè sebbene alle volte si dà il caso, che un'anno sia più fertile, e più copioso, ed un'altro più sterile, o minore, nondimeno quando ciò sia per fertilità, o sterilità accidentale, non altera l'ordine, ovvero il corso suddetto.

Ma se l'ordine fosse difforme, come (per esempio) occorre in alcuni paesi, nelli quali per ordinario l'olive, le ghiande, ed altri frutti producono un'anno sì, ed un'anno no: O veramente in un'anno copiosamente, ed in un'altro poco: O pure che bisogna per qualch'anno lasciar la terra in riposo per coltivarla, e per preparare la futura raccolta, come (per ordinario) occorre nel grano, e

no, e nell'altre biade: In tal caso solo si dice un'anno tutto quel tempo, nel quale si compisca un'intiera, e perfetta raccolta, ragguagliando il tempo buono con il cattivo, ovvero il fruttifero con l'infruttifero: Cioè (valendosi dell' esempio addotto da' Dottori antichi) che dovendosi tenere un'anno la terra in riposo per farvi quella coltura preparatoria, la quale in Italia volgarmente si dice *maese*, per seminarvi nell' anno seguente, in maniere che il fondo sia in un'anno fruttifero, e nell'altro infruttifero: Overo che si tenga un'anno a riposo, e poi si semini in due anni sosseguenti, come volgarmente si dice uno a *maese*, e l'altro a *colto*, con qualche differenza, la quale per il più è notabile, tra il frutto del primo, e quello del second'anno: In tal caso l'anno resta costituito dal suddetto biennio, o triennio, e così negli altri casi simili con la dovuta proporzione; conforme si è anche accennato ne' suddetti luoghi, e si accenna nel libro seguente, in occasione di trattare delle Alienazioni de' beni di Chiese: Che però quando si tratti di selve cedue, le quali (per esempio) siano solite tagliarsi ogni decennio, questo costituisce un'anno, e così successivamente con la dovuta proporzione. H

Fermata dunque questa regola dell'anno: Ancorchè li Dottori nel modo di ripartire s'intrichino non poco con la solita varietà delle opinioni, confondendo li termini dell' usufruttuario, o veramente quelli del feudatario, o del beneficiato: Nondimeno in questi termini speciali delli frutti de' beni dotati dovuti al marito, ovvero al suo padre, il quale abbia sopportato i pesi del Matrimonio, per esser' una cosa meramente corrispettiva; quindi segue, che il vero modo di ripartire consiste nella proporzione de' suddetti pesi dal giorno, che quelli si sono sopportati, con quella regola d'aritmetica, la qual si dice *del tre*, ovvero (come volgarmente si dice) *quanta carne, tant' osso*; cioè a rispetto delli frutti, liquali vanno regolati con l'anno solare, o naturale, il marito tirando i conti dal giorno della sopportazione de' pesi; se abbia questi sopportato per sei mesi, avrà la metà de' frutti; e se avrà sopportato per otto, n'avrà le due terze parti, e così successivamente entra lo stesso conto in quegli anni legali regolati dalla natura de' frutti, ovvero dalla raccolta intiera: Sicchè si può dare il caso che in una stessa Dote convenga fare calcoli diversi, secondo la diversa natura delle robe: Appunto come se Tizio desse a Sempronio il suo patrimonio, ovvero alcune robe col peso di doverlo con i frutti alimentare, come per una specie di partito; poichè se il caso portasse, che prima del compimento d'una raccolta tal partito cessasse, dovrà entrare l'egual repartizione per la rata del tempo, e del peso, in quel modo che nel titolo

delle Pensioni si discorre del ripartimento delle pensioni tra il predecessore, ed il successore, con casi simili.

- 10 In tanto però al marito sono dovuti li frutti delle robbe dotali, in quanto che sopporti i pesi matrimoniali, per li quali segli dà la Dote; sicchè, se per qualche tempo egli non li sopportasse, perchè li sopportasse suo padre, ovvero la stessa donna, o altra persona, in tal caso li frutti non saranno dovuti a lui, ma a quello, il quale abbia sopportato il peso.

11 Eccettuandone però due casi: Uno, cioè che secondo il patto dotale per qualche tempo li pesi si siano sopportati dal suocero, ovvero da altro dotante; mentre in tal caso tal sopportazione si dice parte di Dote, e si mette in conto come per una specie di capitale nel caso della restituzione, in maniere che in sostanza viene a sopportarli il medesimo marito: E per questa ragione si sostiene tal patto, così conciliando una gran contrarietà d'opinioni tra Giuristi sopra la validità, o l'invalidità di questo patto: O veramente, quando anche non vi sia l'obbligo di restituire qualche importassero gli alimenti per qualche tempo, si possa ciò riferire ad un donativo, che il suocero, o altro dotante abbia voluto fare allo sposo, per dargli maggior comodità di far quelle gravi, ed insolite spese, che si sogliono fare nello spozalizio, e ne' primi tempi del Matrimonio con i frutti della Dote, che in tal modo si possono avanzare.

E l'altro caso è, quando non sta per il marito di sopportare li pesi, e di alimentare la moglie, ma che questa per sua colpa, ovvero per sua volontà, o per altra cagione parta di casa del marito, e non riceva da lui gli alimenti, e l'altre cose necessarie, bastando che non manchi per lui: Quando però la partenza di casa, o altro impedimento non si possa referire a colpa del medesimo marito, ovvero ad altra giusta causa; Come (per esempio) per necessità di mutar'aria, o veramente all'effetto di curarsi da qualche infermità, o per caso simile, nel quale vi cada la medesima ragione, secondo le distinzioni più pienamente accennate nel Teatro H; mentre la pertinenza di questi frutti è una cosa corrispettiva al peso.

H
Nel detto disc.
160.

- 12 A tal segno che, sebbene non si dà la vera Dote senza il Matrimonio; sicchè, quando manchi il vero titolo di marito, in rigore di legge non entra questa pertinenza de' frutti: Tuttavia, quando non vi concorra una mala fede positiva, nè si tratti de' frutti eccedenti la stima de' pesi, in maniere che l'uomo non tratti di far guadagno, e la donna non tratti di perdere il suo, in tal caso vi entra una molto ragionevole equità, anche a favore dello sposo futuro, ovvero del marito putativo, o di suo padre, che

che se gli debbano gli stessi frutti in ricompensa de' pesi, entrandovi la stessa ragione, I

- 13 E quantunque li Giuristi con le solite sottigliezze, e formalità legali vanno considerando, se sia seguita, o no la tradizione de' beni, mediante la quale si acquista il dominio, del quale si dice sequela la pertinenza de' frutti: Overo se si possano le robbe darsi in Dote, o trasferirsi nel marito, o no, conforme occorre ne' Feudi, e nell'altre robbe proibite di alienare, che per l'annullazione dell'atto il dominio resta in potere della donna, ovvero del dotante, e non si trasferisce nel marito, fingendosi che l'atto non sia seguito in modo alcuno.

Nondimeno, quanto all'interesse borale, l'effetto è lo stesso; attesochè quelli frutti, se non saranno dovuti al marito in ragione di dominio, saranno tuttavia dovuti in ragione di danni, e di interessi per ricompensa de' pesi suddetti: Che però l'effetto di questa ispezione caderà solamente sopra gli atti giurisdizionali, o preeminenziali: Come (per esempio) sono quelli che si facciano per ragione del dominio de' castelli, e de' luoghi giurisdizionali, ovvero per ragione del padronato annesso alle robbe, con casi simili: Essendochè (per esempio) se saranno fatte due presentazioni, una dal marito, e l'altra dalla moglie, quando per la validità dell'atto, e per la tradizione si possa dire, che sia trasferito il dominio nel marito, in tal caso prevalerà la sua presentazione a quella della moglie: Ed (all'incontro) nell'altro caso prevalerà quella della moglie, con casi simili, ne' quali entra la medesima ragione. L

Nel suddetto
disc. 160. e sp
cialmente del
Marito puta
tivo nel disc.
122.

L
Nel detto dis.
160. e nel tit.
del Padronato
nel disc. 62.

- Quali poi siano i pesi matrimoniali, non è punto che debba essere insegnato da' Legisti, per essere notorio secondo l'uso comune; cioè circa il mantenimento della donna nel vito, e vestito, ed in altre cose necessarie, attesa la qualità delle persone, e l'uso del paese, anche in tempo d'infermità; eccetto l'infermità ultima, e le spese del funerale.

Come ancora a peso del marito vanno la coltura, e la conservazione de' beni, ed il pagamento delle collette, e de' tributi, e degl'altri pesi pubblici: Ed anche delli censi, e de' canoni, e livelli, ed altri pesi annui, alli quali siano affette le robbe: Quando non vi sia il patto contrario, ovvero che non si siano promesse, ed assegnate le robbe per libere, secondo la qualità del fatto, dalle circostanze del quale dipende il tutto.

- 15 E perchè alle volte si suol fare il patto, che gli frutti in tutto, ovvero in parte per qualche tempo spettino alla medesima donna, e che siano a sua disposizione, ovvero che spettino al dotante, come per il più occorre quando il padre, o la madre, ovvero